



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 327/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA, O. GRECO recante:

"Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012"
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6/4/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/4/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	17/3/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL 327/10^A di iniziativa del consigliere regionale G. Giudiceandrea pag. 6
Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Normativa regionale

Legge regionale 15 maggio 2018, n. 11 pag. 13
Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT.

Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 pag. 14
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale

L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 pag. 28
Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale.

Normativa nazionale

Legge. n. 145 del 30 dicembre 2018 – Art. 1 comma 965 pag. 31

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Art.2 pag. 32
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Art. 24) pag. 36
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

D.L. 13/08/2011, n. 138 (Art. 14) pag. 49
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

L. 24 dicembre 2007, n. 247 – Allegato 2 Tabella A pag. 51
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3 pag. 52
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Normativa citata

Codice Civile art. 2120. pag. 74
Disciplina del trattamento di fine rapporto

Codice Penale art. 416-bis pag. 76
Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Codice Penale art. 416- ter	pag. 79
<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>	

Documentazione citata

Deliberazione Conferenza Stato Regioni n. 215/CSR del 30/10/2012	pag. 80
<i>Individuazione regione più virtuosa.</i>	
Deliberazione Ufficio di Presidenza della Camera del 14/12/2011	pag. 85
<i>Individuazione di un trattamento previdenziale basato sul sistema del calcolo contributivo e differimento dell'erogazione di assegni vitalizi.</i>	

Normativa comparata

Regione Abruzzo - L.R. 21 ottobre 2011, n. 36	pag. 87
<i>Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.</i>	
Regione Abruzzo - L.R. 10 agosto 2010, n. 40	pag. 89
<i>Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.</i>	
Regione Campania - Art. 3 L.R. 24 dicembre 2012, n. 38	pag. 134
<i>Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</i>	
Regione Campania - L.R. 5 giugno 1996, n. 13	pag. 135
<i>Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.</i>	
Regione Campania - L.R. 31 agosto 1973, n. 16	pag. 164
<i>Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania.</i>	
Regione Emilia Romagna L.R. 14 aprile 1995, n. 42. - Artt. 13.1 e 13 bis	pag. 174
<i>Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.</i>	
Regione Lombardia - L.R. 20 marzo 1995, n. 12 (Artt. 9 e 10)	pag. 176
<i>Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri</i>	
Regione Lombardia L.R. 1 ottobre 2014, n. 25. – Art.2	pag. 179
<i>Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio.</i>	

Regione Molise - Art.12 - L.R. 26-1-2012 n. 2 <i>Legge finanziaria regionale 2012.</i>	pag. 178
Regione Molise - L.R. 13 aprile 1988, n. 10 <i>Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali</i>	pag. 180
Regione Piemonte - L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 <i>Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.</i>	pag. 192
Regione Puglia - Art.48 L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia.</i>	pag. 202
Regione Puglia - L.R. 7 febbraio 2003, n. 3 <i>Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 "Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia" e successive modificazioni</i>	pag. 203
Regione Puglia - L.R. 27 giugno 2003, n. 8 <i>Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia</i>	pag. 206
Regione Puglia - Art.3 L.R. 30 novembre 2012, n. 34 <i>Riduzione dei costi della politica.</i>	pag. 218
Regione Veneto L.R. n. 42 del 23 dicembre 2014 <i>Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive</i>	pag. 220

Giurisprudenza Costituzionale

Corte cost., Sent., (ud. 10/03/2015) 30-04-2015, n. 70	pag. 227
Corte cost., Sent., (ud. 05/07/2016) 13-07-2016, n. 173	pag. 239
Corte cost., (ud. 04/07/1994) 13-07-1994, n. 289	pag. 248
Corte cost., Sent., (ud. 05/10/2010) 11-11-2010, n. 316	pag. 251
Corte cost., 26/07/1995, n. 390	pag. 256
Corte cost., 27/12/1996, n. 417	pag. 259
Corte cost., 28/12/1990, n. 573	pag. 262

Giurisprudenza di legittimità

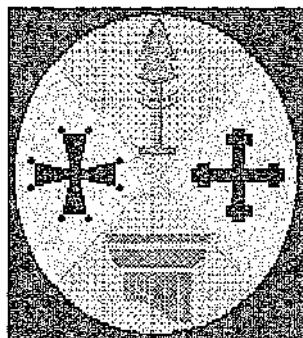
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 07/01/2013, n. 153

pag. 264

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 27/02/2013, n. 4853

pag. 266

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 327/10^a1^a COMM. CONSILIARE 06.04.182^a COMM. CONSILIARE OK**Consiglio Regionale della Calabria****X Legislatura**

“Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012”

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16652 del 06/04/2018Classificazione 2.5

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Relazione

La presente proposta di legge intende abolire definitivamente gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo in ossequio a quanto statuito dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'istituzione e la disciplina di un sistema previdenziale di tipo contributivo per i presidenti della regione, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l'assegno vitalizio di deputati e senatori è stato abolito e al suo posto è stato introdotto con decorrenza dal 1 gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo identico a quello vigente per i dipendenti pubblici.

In pratica, viene applicato il principio che definisce il trattamento previdenziale quale indennità differita, da corrispondere al raggiungimento dell'età pensionabile, riportando equità ed eguaglianza nella normazione regionale di settore.

I Consiglieri regionali cessati dal mandato, indipendentemente dall'inizio del mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento dell'età pensionabile prevista dalla legge vigente per i dipendenti dello Stato, in misura direttamente proporzionale ai contributi versati ed agli anni di mandato esercitati, e comunque solo a seguito dell'esercizio del mandato per almeno 5 anni effettivi.

Lo stesso regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale.

La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.

Permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura.

La presente proposta di legge consta di 10 articoli di seguito indicati:

Art. 1**Abolizione degli assegni vitalizi**

1. In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 2**Destinazione degli accantonamenti nei fondi generali INPS e Contabilità separata**

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, confluiscono in una gestione generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
A tal fine, il Consiglio regionale promuove le opportune intese con gli organi dello stato e con l'Istituto Nazionale di previdenza Sociale (INPS) per la creazione presso l'Istituto medesimo di un'apposita gestione contabile, alla quale fare riferimento ai fini dell'erogazione del trattamento previdenziale.
2. Fino all'istituzione della gestione di cui al comma 1, le risorse destinate al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali continuano ad essere gestite nel bilancio del Consiglio regionale.
3. A scelta del consigliere contribuente, al raggiungimento dell'età pensionabile, lo stesso, potrà determinare se optare per il ricongiungimento dei contributi versati dal consiglio con i precedenti e successivi contributi versati a seguito di altre attività lavorative, libero professionali o incarichi di natura amministrativa o politica, ovvero se valersi del solo trattamento pensionistico minimo raggiunto nella o nelle consiliature realizzate.

Art. 3**Accesso al trattamento previdenziale**

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato consiliare per non meno di cinque anni, anche non nella medesima legislatura. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando l'obbligo del consigliere e non del consiglio di versamento dell'ammontare dei contributi dovuti anche per tale periodo.
2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai consiglieri regionali, cessati dal mandato al compimento dell'età pensionabile prevista per i dipendenti dello Stato.

Art. 4**Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo**

1. Il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi relativi al solo stipendio base per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti dello Stato di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247.
2. A norma dell'articolo 2012 c.c. ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, che rendono obbligatoria l'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti

dello Stato, è onere degli uffici preposti del consiglio provvedere all'accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. Di tale percentuale accantonata, l'80% dovrà essere liquidata in favore del consigliere alla cessazione del mandato e solo se non rieleto, a titolo di indennità di fine mandato, senza ulteriori aggravii sul bilancio del consiglio regionale, trattandosi di somme mensilmente trattenute sul netto a percepire mensile del consigliere medesimo. Su tali accantonamenti non potranno essere richieste a nessun titolo anticipazioni.

Art. 5

Montante contributivo individuale

1. Ai fini della determinazione di cui all'articolo 4, il montante contributivo individuale è calcolato figurativamente applicando alla base imponibile contributiva per ciascun periodo di mandato le aliquote di cui al comma 3.
2. La base imponibile contributiva è costituita dall'indennità consiliare di base con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. Le aliquote contributive a carico del consigliere regionale e quelle a carico del Consiglio regionale sono pari a quelle per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali di cui all'art 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 e successive rideterminazioni.

Art. 6

Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato, ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7

Sospensione del trattamento previdenziale

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rieleto quale componente del Consiglio regionale o del Parlamento italiano o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o europeo, ovvero sia nominato assessore regionale o componente del governo italiano, o sia titolare di altro incarico incompatibile con il mandato di consigliere regionale, l'erogazione del trattamento è sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico o di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è del pari sospesa; l'erogazione può continuare solo se l'interessato rinuncia all'indennità o a qualunque compenso comunque denominato spettante per l'incarico attribuitogli.
2. L'erogazione del trattamento previdenziale, eventualmente sospesa, riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nei casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8

Rideterminazione dei trattamenti previdenziali

1. Gli uffici a ciò preposti in Consiglio regionale rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge, calcolato

sul solo stipendio base. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge n. 335 del 1995.

2. I consiglieri regionali cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età dovranno percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo.
3. I consiglieri regionali cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento dell'anno di età pensionabile previsto dalla legge in vigore al momento.
4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 3 bis dell'art. 1 L.R. Calabria 26 febbraio 2010 n. 7, laddove prevede la ricapitalizzazione periodica dei vitalizi in essere, già erogati e comunque ricalcolati in base al sistema contributivo ex commi 1,2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Perdita del diritto al trattamento previdenziale

1. Il consigliere regionale che abbia riportato condanne definitive per peculato, o per i reati contro la pubblica amministrazione, o per reati di associazione di tipo mafioso ex 416 bis e 416 ter, perde il diritto al trattamento previdenziale dalla data in cui la sentenza è diventata definitiva.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Relazione finanziaria

In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e al fine di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente proposta di legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Pertanto, permangono ad oggi, le esigenze di adeguare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali alla legge già in vigore, atteso che allo stato attuale in Calabria e solo in Calabria nella legislatura per i consiglieri regionali eletti e gli assessori in carica non esiste alcun sistema contributivo previdenziale essendo stato abrogato il vecchio sistema di corresponsione dei vitalizi nella precedente legislatura. Inoltre, a norma dell'articolo 2012 c.c. ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, che rendono obbligatoria l'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti dello Stato, è onere degli uffici preposti del consiglio provvedere all'accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. (art. 4)

Secondo questi dettami, il tutto comporterà, da una parte, un notevole risparmio sul bilancio regionale e, dall'altra, un adeguamento alle norme vigenti.

Come dettato dall'art. 8 della presente legge, gli uffici a ciò preposti in Consiglio regionale rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente.

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel Programma 01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio generale della Regione Calabria. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo - Legge regionale: "Abolizione dei vitalizi ed introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012"

Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Abolizione degli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.	C	P	Risparmio pari ad Euro 920.000
4	Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.	C	P	516.000
4	Creazione di un fondo accantonamento mensile di una percentuale dell'intero compendio degli emolumenti percepito dal consigliere nella misura del 10%. (Art.4)	C	P	0

Tab.2 - Copertura finanziaria:

Programma 01.01	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	1.012.000,00
Totale	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	1.012.000,00

Re. 06/04/2018

GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giannocandro

Legge regionale 15 maggio 2018, n. 11

Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT.

(BURC n. 50 del 15 maggio 2018)

Art. 1

(Contributo straordinario di solidarietà)

1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale e per la riduzione dei costi della politica, tenuto conto della criticità dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, di cui all'articolo 21 della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), erogati dalla Regione Calabria, a chiunque e a qualsiasi titolo, è applicata una trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, nelle misure di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte:
 - a) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili: 10 per cento di riduzione;
 - b) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili: 12 per cento di riduzione;
 - c) per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili: 15 per cento di riduzione;
 - d) per la parte eccedente euro 6.000,00 lordi mensili: 20 per cento di riduzione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 2

(Abrogazione del comma 3 bis dell'art. 19 della [l.r. n. 3/1996](#))

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della [l.r. 3/1996](#) è abrogato.

Art. 3

(Destinazione dei risparmi di spesa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3**Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale*.***(BUR n. 18 del 19 febbraio 1996)*

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 3 ottobre 1997, n. 11, 28 agosto 2000, n. 14, 4 dicembre 2000, n. 18, 2 maggio 2001, n. 7, 29 ottobre 2001, n. 23, 15 marzo 2002, n. 16, 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 febbraio 2004, n. 2, 11 agosto 2004, n. 18, 2 marzo 2005, n. 8, 11 gennaio 2006, n. 1, 13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8, 7 ottobre 2011, n. 38, 23 dicembre 2011, n. 47, 15 novembre 2012, n. 56, 10 gennaio 2013, n. 1 e 15 maggio 2018, n. 11)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1¹

(Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 2.700,00	€ 6.000,00	€ 13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 12.600,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 11.100,00

*L'art. 1 ter della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge.

¹Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1. L'articolo, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, precedentemente così recitava: «Art. 1 (Indennità di carica) 1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n.1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale; c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei Gruppi Consiliari; d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni; e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

2. *I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.*
3. *Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.*
4. *È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.*
5. *La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.*
6. *Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

Art. 2²
(Decorrenza)

1. *La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:*
 - a) *dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;*
 - b) *dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;*
 - c) *dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.*

²Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2 della L.r. 10 gennaio 2013, n. 1 che precedentemente così recitava: «1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto. 2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione. 3. La corresponsione della indennità cessa: - alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza; - fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale; - fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri. 4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.».

2. *La corresponsione degli emolumenti cessa:*

- a) *al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle Commissioni consiliari;*
 - b) *alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;*
 - c) *alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;*
 - d) *al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.*
3. *Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.*

Art. 3³
(Assenze)

1. *È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.*
2. *Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza⁴.*
3. *Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.*
4. *Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.*
5. *Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre".*

³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11. Successivamente l'art. 39 comma 1 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce l'intero l'articolo.

⁴Comma sostituito dall'art. 2, comma 3 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1. L'articolo, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, precedentemente così recitava: «Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza.».

Capo II

Rimborsi e trattenute

Art. 4⁵
(Abrogato)

Art. 5⁶
(Abrogato)

Art. 6⁷
(Abrogato)

Art. 7⁸
(Periodo di corresponsione)
(Abrogato)

Art. 8⁹
(Trattenute per indennità di fine mandato)
(Abrogato)

Capo III

Missioni fuori Regione

Art. 9
(Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto)

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.
2. *(Abrogato)*
3. *(Abrogato)*¹⁰

⁵ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

⁸ Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1 che precedentemente così recitava: «Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.».

⁹ Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1. L'articolo, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11, dall'art. 1, comma 6 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38, precedentemente così recitava: «Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.».

¹⁰ Commi abrogati dall'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 10
*(Abrogato)*¹¹

Art. 11
(Uso di autovetture di servizio)

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

Capo IV
Indennità di fine mandato¹²

Art. 12¹³
(Indennità di fine mandato)
(Abrogato)

Art. 13¹⁴
(Misura della indennità di fine mandato)
(Abrogato)

Art. 14¹⁵
(Assegno vitalizio)

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 2 ter, commi 3 e 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹² L'art. 3, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38 sostituisce la rubrica «Indennità di fine mandato e assegno vitalizio» con «Indennità di fine mandato».

¹³ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 56 che precedentemente così recitava: «1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati. 2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. 3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.».

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 56 che precedentemente così recitava: «1. L'ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione della legislatura. 2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. 3. *(Abrogato)*. 4. Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto. 5. La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.».

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge. Vedi anche L.r. 15 maggio 2018, n. 11 (contributo straordinario di solidarietà)

1. *L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.*
2. *L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.*
3. *Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.*
4. *La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:*

<i>Anni di mandato</i>	<i>Riduzione annua</i>
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0% ¹⁶

Art. 15¹⁷

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. *Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.*
2. *Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.*
3. *Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.*

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 1 quater, comma 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente l'art. 24, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, modifica il comma. N.B. ai sensi dell'art. 1 quater, comma 2, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

4. *Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.*

Art. 16¹⁸

(Accertamento della inabilità permanente)

1. *L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.*
2. *Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.*
3. *Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.*
4. *Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.*

Art. 17¹⁹

(Contributi volontari)

1. *Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi²⁰, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.*
2. *Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge²¹.*
3. *Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.*

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

²⁰ Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

²¹ Periodo sostituito dall'art. 27, comma 1, primo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.».

Art. 18²²

*(Restituzione contributi versati –
Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio)*

1. *Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.*
2. *Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.*
3. *Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.*
4. *L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.*

Art. 19²³

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. *(Abrogato).²⁴*
2. *La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge.²⁵*

²² Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

²³ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

²⁴ Comma abrogato dall'art 1, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

²⁵ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l'art. 1, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 ha soppresso le parole «così determinata». Ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).»

3. *La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'²⁶ indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge²⁷, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento.^{28*}*

3 bis. (abrogato).²⁹

4. *Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.*

Art. 20³⁰

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.*
2. *Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.*
3. *Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.*
4. *Resta fermo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.*

Art. 21³¹

(Reversibilità dell'assegno vitalizio)

1. *Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:*

²⁶La parola «ultima» viene soppressa dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

²⁷Parole aggiunte dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

²⁸ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, seconda alinea, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8. L'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 dispone che tale modifica «si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura». A seguire, l'art. 10, comma 10, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 ha esteso l'applicazione della presente disposizione «ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge». Precedentemente tale comma era stato ripetutamente modificato ad opera dell'art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2002, n. 16.

*N.B. ai sensi dell'art. 1 quater, comma 2, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.

²⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 15 maggio 2018, n. 11; il testo originario era così formulato: “3 bis. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT”.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

³¹ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

- a) *il coniuge convivente;*
 - b) *i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);*
 - c) *i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;*
 - d) *i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.*
2. *In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.*
 3. *La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.*
 4. *Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.*
 5. *Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.*

Art. 22³²

*(Quota dell'assegno in caso di morte del
Consigliere per cause di servizio)*

1. *Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura.³³*

Art. 23³⁴

(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. *La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.*
2. *I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandatisi intendono prescritti.*

³² Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

³³ Comma così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

³⁴ Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

3. *Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.*

Capo V

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

Art. 24

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

Art. 25

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f).
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 26

(Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali)

1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:
 - a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 C.P.P. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 C.P.P.

Art. 27

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento.
2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

Capo VI

Norme transitorie e finali Abrogazioni

Art. 28

(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.
2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. *Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura.*³⁵
2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.
3. *(Abrogato).*³⁶
4. I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio: la facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
 - a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;
 - b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.³⁷

Art. 30

(Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1995, n. 10 nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

Art. 31

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32

(Decorrenza)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

Art. 33

(Dichiarazione di urgenza)

³⁵ Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 23.

³⁶ Comma così sostituito dall'art. 1 quater, comma 1, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2000, n. 18 e sostituito dall'art. 10 ter, comma 1 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. Successivamente l'art. 1, comma 2 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, abroga il comma.

³⁷ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 3 ottobre 1997, n. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 7**Riduzione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale.**

(BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 agosto 2010, n. 23 e 7 ottobre 2011, nn. 36 e 38, 23 dicembre 2011, n. 47 e 10 gennaio 2013, n. 1)

Art. 1

1. All'articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - il primo comma è abrogato;
 - *il comma 2 è così sostituito: La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge¹;*
 - dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.».
2. All'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, il comma 3 è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è sostituito dal seguente: «Ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità lorda nella misura prevista per i consiglieri assessori dall'articolo 1, lettera b) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3».
4. L'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2000, n. 18, è abrogato.
5. L'articolo 34 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sottosegretari istituiti con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3, si applica il regime di incompatibilità previsto per gli assessori ed il trattamento indennitario è fissato nella misura del 70 per cento di quello degli assessori.

2. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.

3. ² (Abrogato)
6. *Il comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituito:*
₃

¹Primo alinea sostituito dall'art. 27, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

²Punto abrogato dall'art. 9, comma 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23.

³Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 38. Successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1 che precedentemente così recitava: «Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato»

7. L'articolo 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, aggiunto dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 33 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, è così sostituito:
1. *«La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.»⁴.*
8. All'articolo 9, comma 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole «o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre pubbliche amministrazioni» sono soppresse.
9. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 2 è soppresso;
 - il comma 3 è così sostituito: «3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Limitatamente al segretario particolare del Consigliere regionale, che può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, il Consigliere ha facoltà di nominare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge;
 - nel comma 7 bis, dopo le parole «due unità di personale» si aggiungono le parole «interne al Consiglio regionale». Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla pubblica amministrazione» è soppresso;
 - nel comma 7 bis (ter), le parole «o esterno alla pubblica amministrazione» sono soppresse;
 - nel comma 9 bis le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse.

Art. 2

⁴Comma così modificato dall'art. 6, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge. n. 145 del 30 dicembre 2018 – Art. 1 comma 965**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Art. 1 - Comma 965**

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Art.2**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

Publicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni (30)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: (31)

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.**

consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.**

trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». (32)

(30) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.**

(31) Alinea così modificato dall' art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (295) (301)**In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. (288)

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

- a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (268)
- b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (268). (284) (306) (294)

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300* e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. (285)

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 2001, n. 417*, all'*articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. (269)

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335* e delle prestazioni di cui all'*articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381*, e all'*articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, è incrementato di un anno. (269)

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato *articolo 12, comma 12-bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'*articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183* è abrogato. (269)

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. (269) (277) (291)

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis dopo le parole "*e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,*" aggiungere le seguenti: "*e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica*";

b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "*i requisiti di età*" sono sostituite dalle seguenti: "*i requisiti di età e di anzianità contributiva*";

c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "*anagrafici*".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'*articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. (293)

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'*articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (270)

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*; (268)

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; (268)

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; (276)

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; (268) (297)

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133*; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'*articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008*, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (268) (287)

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni; (279) (298)

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (286) (302).

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi (278) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto *articolo 12, comma 5*, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. (280) (299)

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. (272)

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dall'*articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

trasformazione di cui all'*articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995*, in via derogatoria a quanto previsto all'*articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (265)*, convertito con modificazioni con *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniquale volta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'*articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'*articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335* e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'*articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, all'*articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67*, sono apportate le seguenti modificazioni: (275)

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

- a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

- b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

[17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato *decreto legislativo n. 67 del 2011*, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. (273) (292)]

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e al personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. (283) (303)

19. All'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (266), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. (269)

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla *Tabella A di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. (269)

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. (269)

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle *Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: (281)

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. (271) (296) (304)

25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. (289) (296) (304)

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. (290) (305)

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'*articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. (269) (282) (300)

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. (272)

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'*art. 38 della Costituzione*. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. (269)

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'*articolo 19 del medesimo TUIR*. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212* (267), le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». (274)

(265) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78».

(266) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165».

(267) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 luglio 2000, n. 212».

(268) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(269) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(270) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(271) Comma sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, n. 1), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(272) Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(273) Comma così rinumerato e modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(274) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(275) Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(276) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(277) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al terzo e quarto periodo del presente comma, vedi l'*art. 6, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 194, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

(278) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 6, comma 2-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(279) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2-septies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(280) Comma sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 2-septies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(281) Alinea così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 29, comma 16-novies, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(282) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 2, commi 19, 29, lett. b) e 34, l'art. 3, comma 17, l'art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, l'art. 46-bis, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e, successivamente, l'art. 40, comma 2, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(283) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 12, comma 88, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(284) Per l'interpretazione autentica del primo periodo del presente comma, vedi l'art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(285) Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(286) Lettera aggiunta dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(287) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(288) Comma così modificato dall'art. 1, comma 707, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicabilità del limite di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 708, della medesima L. n. 190/2014.

(289) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

(290) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

(291) Per la riduzione del requisito contributivo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 199, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(292) Comma abrogato dall'art. 1, comma 206, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(293) Comma così modificato dall'art. 1, comma 146, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(294) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 17 dicembre 2013, n. 318 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo richiamato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111 (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

(295) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 gennaio 2015, n. 6 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24, con richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

(296) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 1° dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24, - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del D.L. n. 65 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del

D.L. 06/12/2011, n. 201 (Art. 24)

D.L. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 65 del 2015 - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

(297) Vedi, anche, l'art. 22, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(298) Vedi, anche, il D.M. 1° giugno 2012.

(299) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° giugno 2012.

(300) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 ottobre 2012.

(301) Vedi, anche, l'art. 1, comma 231, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 1, comma 194, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 2, comma 1, L. 10 ottobre 2014, n. 147, l'art. 1, comma 265, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e l'art. 1, commi 214 e 215, L. 11 dicembre 2016, n. 232. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, comma 117, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(302) Vedi, anche, l'art. 11-bis, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

(303) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.

(304) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

(305) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2015, n. 109.

(306) Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

D.L. 13/08/2011, n. 138 (Art. 14)**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

Art. 14 Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali (171)**In vigore dal 1 gennaio 2012**

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: (167)

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'*articolo 13* del presente decreto; (166)

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; (166) (170)

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali. (169)

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi

D.L. 13/08/2011, n. 138 (Art. 14)

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

del citato *articolo 27*, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. (168) (169)

(166) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*.

(167) Alinea così modificato dall'*art. 30, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(168) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(169) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, promossa in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto.

(170) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 3/SEZAUT/2012/INPR*.

(171) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

L. 24 dicembre 2007, n. 247 – Allegato 2 Tabella A

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301.

Allegato 2**Tabella A (46)****COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE**

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

(46) Per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla presente tabella, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi l'articolo unico, D.Dirett. 15 maggio 2012; a decorrere dal 1° gennaio 2016, vedi l'articolo unico, D.Dirett. 22 giugno 2015.

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3**Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti al 30 aprile 1997 dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 417.

Art. 2 (Armonizzazione)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento. (44) (55)

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito:

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

- a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;
- b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1 (45) ;
- b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (46) .

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. (53)

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
(47) (67)

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
(68)

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. (56)

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, commi 1, del

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".

15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

- a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
- b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
- c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
- d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
- e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
- f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (52) (57) (58)

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni. (48)

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. (50) (54)

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati. (59)

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore. (60)

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. (69)

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (61), sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. (51) (62) (63) (70)

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996 (49) (61), ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento (64) ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. (65)

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (66)

**L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare**

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conferma della volontarietà dell'accesso;
- b) applicazione del sistema contributivo;
- c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione. (71)

(44) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, lett. a) e b), L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 2, comma 499, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 2, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(45) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 215, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 215, lett. c), L. 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'art. 10, comma 13-quater, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(47) Comma così modificato dall'art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(48) Comma così modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(49) Termine differito al 29 febbraio 1996 dall'art. 9, comma 18, D.L. 1° febbraio 1996, n. 39 e dall'art. 9, comma 18, D.L. 2 aprile 1996, n. 180, non convertiti in legge e al 31 marzo 1996 dall'art. 5, D.L. 26 febbraio 1996, n. 84, non convertito in legge.

(50) Comma così modificato dall'art. 22-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 12, comma 12-sexies, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(51) L'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il presente comma nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi presente comma.

(52) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 280, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione.

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111 (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

(55) Per la determinazione dell'aliquota aggiuntiva relativa agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, vedi il D.M. 12 luglio 2000.

(56) Il regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente comma è stato emanato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

(57) Norme di attuazione del presente comma sono state emanate con il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(58) Per il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, vedi l' art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

(59) Per il personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562; per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, vedi il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658; per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, vedi il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164; per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionali, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166; per i lavoratori dello spettacolo iscritti all' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; per gli iscritti all' Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), vedi il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

(60) Per le disposizioni in materia di previdenza agricola, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

(61) Per i termini per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che risultano non iscritti alle predette forme, vedi l'art. 1, comma 214, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(62) Per la facoltà di riscatto di attività prestata con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vedi l'art. 51, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e il D.M. 2 ottobre 2001.

(63) Per l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui al presente comma, con effetto dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, vedi l'art. 45, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

(64) Per l'elevazione del contributo, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 44, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(65) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 24 novembre 1995 e il D.M. 2 maggio 1996, n. 281.

(66) Il regolamento previsto dal presente comma, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, è stato emanato con D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

(67) Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

(68) Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 1996.

(69) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

(70) Vedi, anche, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 1, comma 6, L. 23 agosto 2004, n. 243, l'art. 1, commi 770, 772 e 788, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 1, comma 79, L. 24 dicembre 2007, n. 247, l'art. 18, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, l'art. 24, commi 6, 9, 10 e 26, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232, l'art. 8, commi 4, 7 e 10, L. 22 maggio 2017, n. 81 e l'art. 1, comma 147, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(71) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) (91)

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati. (79)

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

**L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare**

- a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
- c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
- d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento, nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra (72).

Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio. (86)

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (73) (81) (82) (83) (92)

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. (87) Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

- a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni (74) salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; (84)
- b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. (84)

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisponderci si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato. (88)

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge. (80) (85) (95)

[13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

«Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (75) (93)]

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave. (76)

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (77), norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. (78) (94)

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989. (89)

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
- d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
- e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

fondo

chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separazione contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia, di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

- a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
- b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
- b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
- c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

- d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
- e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari;
- f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti. (90)

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

(72) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

(73) Per gli aumenti dell'assegno sociale di cui al presente comma, relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, vedi l'art. 67, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 70, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 38, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(74) A norma dell'art. 38, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289 il presente termine è sospeso per un periodo di 18 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'art. 1, comma 6. Successivamente il presente termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007, dall'art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(75) Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

(76) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1996, n. 402.

(77) Termine differito al 31 marzo 2000 dall'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1996, n. 417, come modificata dall'art. 59, comma 23, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(78) Termine prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 37, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificata dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(79) Comma così modificato dall'art. 1, comma 745, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(80) Comma così modificato dall'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 14, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

**L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare**

(81) Per la corresponsione dell'assegno sociale di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, vedi l'art. 20, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(82) Per l'incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, vedi l'art. 24, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 23-27 giugno 2008, n. 233 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

(84) La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in combinato disposto, con l'art. 15 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 659/1999, del 22 marzo 1999, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(85) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 ottobre - 25 novembre 2016, n. 254 (Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del D.Lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 e del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del D.L. n. 98 del 2011, come convertito dalla L. n. 111 del 2011, e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, nonché degli artt. 2, comma 8, 10, comma 3, e 11, comma 4, della L. 20 settembre 1980, n. 576, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost.

(86) Per il potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157.

(87) Per la misura dell'assegno nel caso di titolari ricoverati in istituti o comunità a carico di enti pubblici, vedi il D.M. 13 gennaio 2003.

(88) Per la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni, di cui al presente comma, vedi:

- per l'anno 1996, vedi il D.M. 19 maggio 1997;

L. 8 agosto 1995, n. 335 – Artt. 2 e 3
Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

- per l'anno 1998, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1999, n. 250, il quale ha reso noto che con Decreto 8 luglio 1999 (non pubblicato in G.U.) la misura degli interessi di cui al presente comma è stata fissata, in ragione del 4,793%;
- per l'anno 1999, vedi il D.M. 2 maggio 2000;
- per l'anno 2000, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 24 aprile 2001, n. 95, il quale ha reso noto che con Decreto 26 marzo 2001 (non pubblicato in G.U.) è stata determinata la misura degli interessi di cui al presente comma, in ragione del 4,933%;
- per l'anno 2001, vedi il comunicato pubblicato nella G.U. 31 luglio 2002, n. 178 il quale ha reso noto che con Decreto 20 giugno 2002 (non pubblicato in G.U.), è stata determinata, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, la misura degli interessi in ragione del 4,460%;
- per l'anno 2002, vedi il D.M. 24 luglio 2003 ;
- per l'anno 2003, vedi il D.M. 23 giugno 2004;
- per l'anno 2004, vedi il D.M. 19 maggio 2005;
- per l'anno 2005, vedi il D.M. 26 ottobre 2006;
- per l'anno 2006, vedi il D.M. 31 luglio 2007;
- per l'anno 2007, vedi il D.M. 8 aprile 2009;
- per l'anno 2008, vedi il D.M. 17 settembre 2009.

(89) Per l' elevazione al 32% dell' aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni dipendenti gestito dall' Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), vedi il D.M. 21 febbraio 1996.

(90) Per le disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, vedi il D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104.

(91) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedill' art. 66, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247.

(92) Vedi, anche, l'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(93) Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 13 settembre 1996, n. 477.

(94) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

(95) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

Codice Civile art. 2120.**Disciplina del trattamento di fine rapporto** ⁽¹⁾⁽⁷⁾⁽⁶⁾

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese ⁽⁴⁾.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro ⁽³⁾.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta ⁽⁴⁾.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile ⁽²⁾⁽⁵⁾.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Codice Civile art. 2120.
Disciplina del trattamento di fine rapporto

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione .

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297*, recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

⁽²⁾ La *Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142* (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) *dell'art. 2120 c.c.*, come novellato dall'*art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297*, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.

⁽³⁾ La *Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802* (Gazz. Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione *all'art. 52, secondo comma, Cost.* La stessa Corte, con sentenza 25 ottobre - 7 novembre 1989, n. 491 (Gazz. Uff. 15 novembre 1989, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione agli *artt. 3 e 136 Cost.*

⁽⁴⁾ Secondo quanto stabilito dall'*art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297*, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della *L. 12 agosto 1977, n. 675*, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.

⁽⁵⁾ Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, vedi anche, *l'art. 7, L. 8 marzo 2000, n. 53*.

⁽⁶⁾ Vedi, anche, *l'art. 98 disp. att. c.c.* e, per la tassazione del trattamento di fine rapporto, *l'art. 19, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*. Vedi, inoltre, i commi 222, 755, 756 e 765 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*. Per il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto vedi il *D.M. 30 gennaio 2007* e, per le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e sulla disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS), il *D.M. 30 gennaio 2007*. Vedi, infine, *l'art. 1, comma 17, L. 20 maggio 2016, n. 76*.

⁽⁷⁾ Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi *l'art. 1, comma 17, L. 20 maggio 2016, n. 76*.

Codice Penale**416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere** ^{(1) (2)}.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni ⁽³⁾.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni ⁽⁴⁾.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ⁽⁵⁾.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁶⁾.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito ⁽⁷⁾.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] ⁽⁸⁾.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ^{(9) (10)}.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo

Codice Penale

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

alla metà». Vedi, anche, l'art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato. Il testo della rubrica in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «Associazione di tipo mafioso».

(2) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 251 del 2005 era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 251 del 2005 era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.».

(5) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, dal n. 3) della lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.».

Codice Penale

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 251 del 2005 era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.».

⁽⁷⁾ I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale (art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà.

⁽⁸⁾ Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

⁽⁹⁾ Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2010, n. 50. Si tenga presente che il citato D.L. n. 4/2010 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 4 del 2010 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 92 del 2008 era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

⁽¹⁰⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. Vedi, inoltre, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146, l'art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 e l'art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2010, n. 52. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92.

Codice Penale**416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso ⁽¹⁾.**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni ⁽²⁾.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, in *L. 7 agosto 1992, n. 356* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62*, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge n. 62/2014*.

Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'*art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124*, sulla disciplina del segreto di Stato. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'*art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta *legge n. 62/2014*, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.».

⁽²⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103*, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.».



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". (A.C. 5520)

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

Repertorio atti n. *215/CSR* del 30 ottobre 2012

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta straordinaria del 30 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", il quale ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5% dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provveda ad alcuni adempimenti tra i quali, in particolare, quelli di cui alle lettere b) ed f) di seguito riportate:

- "lett. b): abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa";
- "lett. f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che dette disposizioni prevedono che la "regione più virtuosa" sia individuata da questa Conferenza entro il 30 ottobre 2012 e che, decorso inutilmente tale termine, la stessa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, in data 11 ottobre 2012, è stata inviata una nota alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate con la richiesta di far pervenire eventuale documentazione per l'esame dell'argomento;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, ha rappresentato che la Conferenza dei Presidenti e la Conferenza delle Assemblee legislative, fermo restando l'orientamento negativo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al loro assetto statutario, propongono, ai fini dell'attuazione della normativa sopra richiamata, quali regioni di riferimento l'Umbria per i Presidenti, l'Emilia-Romagna per i consiglieri e l'Abruzzo per i gruppi;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui sono individuati gli importi degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:

- Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
- Euro 11.100 lordi per i Consiglieri regionali;
- Euro 5.000 lordi per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche, sottolineando che potrebbero essere apportate modifiche nel corso dell'iter parlamentare di conversione del provvedimento in esame;

CONSIDERATO che le Regioni hanno sollecitato l'impegno del Governo affinché in Parlamento non siano modificate le disposizioni legislative di cui viene data attuazione nella odierna seduta;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato tale impegno, precisando che il provvedimento in esame, comunque, non è definitivo dovendo essere convertito in legge;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERA

di individuare la "regione più virtuosa" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (A.C. 5520), nei termini specificati in premessa e con le indicazioni contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

30 ottobre 2012



[Handwritten signature]

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
riunite in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in corso di conversione in Parlamento;

SOTTOLINEATO che la riduzione della spesa complessiva e il rafforzamento dei sistemi di controllo costituiscono alcuni degli obiettivi fortemente perseguiti e condivisi dal sistema regionale;

RIBADITA la volontà di dare corso nell'immediatezza a misure di contenimento delle spese degli Organi delle Regioni, già espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 e 27 settembre 2012, e dalla Conferenza delle Assemblee legislative il 27 settembre 2012 e rilevato il condiviso impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità del Governo nelle diverse Istituzioni del Paese, congiuntamente dalle due Conferenze in data 11 ottobre 2011;

CONVENGONO

- di dare seguito a quanto disposto all'art. 2 lettera b), stabilendo gli emolumenti onnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio regionale e per il Consigliere regionale, avendo individuato la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Presidenti e la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Consiglieri;
- l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione/Consiglio è pari a € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) comprensivo di indennità di carica e funzione (lordo) e spese per

- l'emolumento onnicomprensivo per i Consiglieri è pari a € 11.100,00 (undicimilacento/00) comprensivo di indennità di carica (lordo) e spese per l'esercizio di mandato.

Le Regioni assicurano che con le rispettive leggi regionali si stabiliranno le diverse voci, nel rispetto, comunque, dei predetti tetti complessivi, al lordo, non superabile in alcuna forma.

CONVENGONO, altresì,

- di dare seguito a quanto disposto dalla lettera *f)* dell'art.2 comma 1, individuando – secondo il parametro di virtuosità in base a criteri omogenei – in € 5.000,00 (cinquemila/00) l'importo da erogare per consigliere regionale a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari. Ciascun Consiglio regionale individuerà l'importo complessivo da erogare ai Gruppi politici moltiplicando il *cap* del consigliere individuato come benchmark per il numero dei consiglieri di ciascuna Regione. Il *cap* della Regione più virtuosa è stato individuato parametrando le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di ciascuna Regione sul numero complessivo dei rispettivi consiglieri regionali;
- che, fermo restando i contratti in essere presso i gruppi consiliari nella legislatura corrente, per la prossima legislatura dovrà essere definito un parametro omogeneo relativo al personale, che tenga conto dei modelli organizzativi di ciascuna Regione.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature appears to be a stylized 'S' followed by some less distinct characters. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N./2011

OGGETTO: Introduzione di un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo e differimento dell'erogazione di assegni vitalizi.

Riunione di mercoledì 14 dicembre 2011

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, con le modifiche apportate con le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 153 del 21 luglio 2011 con la quale è stato assunto l'impegno di sostituire, a decorrere dalla prossima legislatura, l'attuale istituto dei vitalizi con un nuovo sistema di tipo previdenziale, analogo a quello previsto per la generalità dei dipendenti;

visto l'impegno assunto con l'accoglimento, nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, degli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/49 (*testo modificato nel corso della seduta*) Franceschini ed altri e n. 9/Doc. VIII, n. 8/50 Cicchitto ed altri concernenti la revisione dell'attuale disciplina del vitalizio con l'introduzione di un nuovo sistema contributivo;

considerata la necessità di procedere all'introduzione del nuovo sistema previdenziale già dal 1° gennaio 2012 nonché di prevedere, sempre dal 1° gennaio 2012, che per i parlamentari cessati dal mandato sia possibile percepire l'assegno vitalizio non prima del compimento dei 65 anni di età per chi abbia esercitato il mandato per una legislatura e dei 60 anni di età per chi abbia esercitato il mandato per più di una legislatura;

D E L I B E R A

Art. 1

(Introduzione del sistema contributivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai deputati cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun deputato.

Art. 2

(Differimento dell'erogazione di assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai deputati cessati dal mandato l'assegno vitalizio è erogato, indipendentemente dalla data di inizio del mandato parlamentare, al compimento dei 65 anni di età con un periodo contributivo corrispondente a 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni.

Art. 3

(Disposizione attuativa)

1. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il Collegio dei deputati Questori è incaricato di definire le modalità per l'attuazione della presente deliberazione e di predisporre, previe le opportune intese con il Collegio dei senatori Questori, uno schema di Regolamento relativo al nuovo sistema previdenziale da sottoporre all'Ufficio di Presidenza entro il 31 gennaio 2012.

Regione Abruzzo**L.R. 21 ottobre 2011, n. 36 ⁽¹⁾.**

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 2 novembre 2011, n. 66.

Art. 1 Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio.

1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. n. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:

- a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
- b) alla rubrica del titolo I le parole "e previdenziale" sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell'articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
- d) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;
- e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;
- f) alla rubrica del capo III del titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;
- g) gli articoli 20, 21, 22, 24 e da 26 a 34 del capo III del titolo I sono abrogati ⁽³⁾.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia. Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l'ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell'indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l'incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento ⁽⁴⁾.

4. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

4-bis. Il diritto all'assegno vitalizio e all'assegno di reversibilità è un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facoltà di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilità. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo

nell'espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse. Entro il 30 giugno 2012 l'Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia (2).

(2) Comma aggiunto dall' art. 56, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 70 della stessa legge).

(3) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Art. 2 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Regione Abruzzo**L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (1).****Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2010, n. 13 straord.

(2) Titolo così modificato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I**Trattamento economico (3)****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto e ambito di applicazione.**

1. Il presente testo unico disciplina il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e le spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari (4).

2. Le disposizioni del presente testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.

(3) Rubrica così modificata (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(4) Comma così modificato (in attuazione del comma 2 del presente articolo) dall'*art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Capo II - Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato (5)

Art. 2

Trattamento economico (6).

1. In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali non può in nessun caso superare gli importi di euro 11.100 per il Consigliere che non svolge particolari funzioni ed euro 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale, stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati con la deliberazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia l'ammontare delle diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio.

4. La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta regionale per quanto attiene al rimborso spese per missioni spettante agli Assessori.

5. Il trattamento economico di cui al comma 1 spetta al consigliere regionale dalla data di proclamazione.

(5) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Indennità di carica, indennità di funzione, diaria mensile, rimborso spese di trasporto, indennità di missione e assicurazione infortuni».

(6) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), è stato successivamente così sostituito dall'*art. 3, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 35 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) diaria mensile;
- d) rimborso spese di trasporto;
- e) indennità di missione;
- f) assicurazione infortuni;
- g) indennità di fine mandato;
- h) [assegno vitalizio] .

2. La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta per quanto attiene al trattamento di missione spettante agli Assessori .

3. Ai consiglieri regionali la Regione assicura il patrocinio legale secondo i casi e le modalità stabiliti all'articolo 18.

4. Il trattamento di cui al presente articolo spetta ai consiglieri regionali dalla data di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.».

Art. 3

Indennità di carica (7).

[1. L'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali è pari al 55% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'*articolo 1, comma secondo della legge 31 ottobre 1965, n. 1261* (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. Le variazioni dell'indennità di carica dei componenti della Camera determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennità di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del *decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2* (Interventi urgenti con cernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennità di cui al presente articolo].

(7) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 4

Sospensione di diritto dalla carica.

1. Al soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) è corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ridotta di un terzo.
 2. Per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 non sono corrisposte le voci del trattamento economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) (8).
 3. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità di carica e, se dovuta, di funzione.
-

(8) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 5

Contributi obbligatori.

1. Il Consigliere è assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:
 - a) 4% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato;
 - b) [24% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio] (9).
 2. [I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione] (10).
-

(9) Lettera abrogata (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(10) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Art. 6

Indennità di funzione .

1. In aggiunta all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al Consigliere compete un'indennità di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza e commisurata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;

b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;

c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari;

d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e della Giunta per il regolamento (11).

2. [L'indennità di funzione è adeguata in base alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2] (12).

3. [Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennità di cui al presente articolo] (13).

4. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

5. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22 Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al Consigliere che svolge particolari funzioni compete, in aggiunta all'indennità di carica, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della L. n. 1261/1965:

- a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio: 30%;
- b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta: 20%;
- c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari: 15%;
- d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta e della Giunta per il regolamento: 5%.».

(12) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 7

Divieto di cumulo.

1. L'indennità di carica e di funzione non spettano al Consigliere e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o siano nominati componenti della Giunta di un'altra Regione e che fruiscono del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino all'eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.

2. L'indennità di carica e di funzione non spettano al componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.

3. L'indennità di carica e di funzione non spettano al Consigliere e ai componenti della Giunta regionale che versino in una delle ulteriori cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), sino a quando le predette cause non siano rimosse ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 51/2004.

3-bis. È fatto altresì divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale; il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità (14).

3-ter. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore o il Consigliere regionale che sia nominato o eletto componente di commissioni o organi collegiali ai sensi del

comma 3-bis, è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, comunque, entro cinque giorni al Presidente del Consiglio regionale che lo invita ad optare per una delle cariche entro un termine non inferiore a quindici giorni decorso il quale si procede d'ufficio alla sospensione dell'indennità di carica (15).

(14) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(15) Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 8

Consigliere dipendente di amministrazioni pubbliche.

1. Al Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la comunicazione di cui all'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 è effettuata dal Presidente del Consiglio.

2. Il Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni può effettuare l'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in qualsiasi momento mediante comunicazione al Presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere appartiene.

3. Al Consigliere che abbia optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza spettano le voci del trattamento economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (16).

(16) Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 9

Sanzioni (17).

1. L'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

a) del Consiglio;

- b) della Giunta;
- c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- e) della Conferenza dei capigruppo;
- f) della Giunta per il regolamento;
- g) della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità;

2. La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:

- a) motivi di salute;
- b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;
- c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
- d) partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;
- e) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
- f) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
- g) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;
- h) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;
- i) matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 8, *L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Diaria mensile. 1. Al Consigliere sono corrisposti a titolo di diaria mensile:

- a) una somma quantizzabile dall'Ufficio di Presidenza nella misura compresa tra 12 e 18 sedute mensili, valutate ciascuna in un importo annualmente determinato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza;

b) un rimborso spese di viaggio commisurato ad un numero di chilometri determinato annualmente dell'Ufficio di Presidenza, per un importo chilometrico pari a quello previsto per i dipendenti regionali.

2. Sulla somma di cui al comma 1, lettera a), è applicata una penale pari al doppio dell'importo della singola presenza, per ogni giornata di assenza nel corso del mese, e per un numero massimo stabilito dall'Ufficio di Presidenza con il provvedimento di cui al comma 1, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

- a) del Consiglio;
- b) della Giunta;
- c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- e) della Conferenza dei capigruppo;
- f) della Giunta per il regolamento;
- g) della Giunta per le elezioni.

3. La penale di cui al comma 2 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:

- a) motivi di salute;
- b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 2;
- c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;
- d) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale;
- e) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
- f) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;
- g) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno.».

Art. 10

Disposizioni a tutela della maternità e della paternità in favore dei Consiglieri.

1. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti della Consiglieria che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (18).

2. Prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 1, la consigliera presenta al competente ufficio del Consiglio il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La penale di cui all'articolo 9, comma 1 non si applica nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001. Il Consigliere presenta al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 (19).

(18) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 11

Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio (20).

[1. Ai Consiglieri, ad eccezione di quelli che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, spettano per l'espletamento del mandato un rimborso spese per il trasporto effettuato con proprio mezzo:

- a) per la partecipazione alla riunione degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, per motivi di studio e ricerca, nonché per attività relative all'espletamento del mandato;
- b) per la partecipazione, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a missioni, convegni, riunioni, manifestazioni o incontri indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al Consigliere spetta altresì l'abbonamento per la circolazione autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese e il rimborso delle spese autostradali sostenute per missioni fuori del territorio regionale.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b) è determinato per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI, rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre, sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), spetta una sola volta se il Consigliere partecipa nella stessa giornata e nello stesso luogo a più riunioni degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Per la copertura dei rischi di viaggio sostenuti dal Consigliere regionale che partecipa a convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, il competente ufficio del Consiglio regionale stipula apposita polizza assicurativa, del tipo "CASCO"].

(20) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 12

Rimborso spese di trasporto con mezzi pubblici (21).

[1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo;

b) un supplemento pari al 20% dell'ammontare del rimborso di cui alla lettera a);

c) in alternativa al supplemento di cui alla lettera b), il rimborso spese per l'uso di taxi per il trasporto urbano].

(21) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 13

Indennità di missione fuori Regione (22).

[1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta, per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore, una indennità uguale a quella stabilita per la qualifica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836].

(22) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 14

Rimborso spese per missioni (23) (24).

1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

(23) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Rimborso spese per missione fuori regione.

1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, in esercizi non di lusso.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura della indennità di trasferta di cui all'articolo 13 è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.».

(24) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Missioni all'estero (25).

[1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione all'estero spetta la diaria netta in valuta estera prevista nella tabella b), gruppo secondo, annessa al D.M. 13 gennaio 2003 (Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola) e dall'articolo 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n.

223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 in materia di rimborsi spese].

(25) Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 16

Anticipo della missione.

1. Il Consigliere e i componenti della Giunta possono chiedere rispettivamente agli uffici del Consiglio e della Giunta l'anticipazione delle somme occorrenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla missione.

Art. 17

Regime fiscale del rimborso spese per l'esercizio del mandato (26).

1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è disciplinato ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

(26) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Regime fiscale della diaria e dei rimborsi spese. 1. La diaria mensile di cui all'articolo 9 nonché i rimborsi spese sono disciplinati ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).».

Art. 18

Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entità dei massimali. Patrocinio legale (27).

1. I Consiglieri usufruiscono di un'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che gli stessi possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa, qualora non siano coperti, per altro titolo, da alcun trattamento assicurativo obbligatorio.
 2. Il Dirigente della struttura competente stipula con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla disposizioni vigenti in materia di contabilità, una convenzione per l'assicurazione contro i rischi di cui al comma 1.
 3. Nei confronti dei consiglieri regionali trova applicazione l'articolo 57, commi 1 e 2, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97 "Norme sullo Statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987" così come interpretato dall'articolo unico della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 "Interpretazione autentica dell'art. 57 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97 (Patrocinio legale dipendenti)".
-

(27) Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 33, comma 9, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.

Capo III - Indennità di fine mandato e interventi economici in favore degli eredi (28)

Art. 19

Indennità di fine mandato (29).

1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.
 2. L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.
 3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica.
 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.
 5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012. Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo (30).
-

(28) Rubrica così modificata (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera f), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(29) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Indennità di fine mandato. 1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.

2. L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.

3. L'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal Consigliere cessato dal mandato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.».

(30) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge). Successivamente, il suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 43, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della medesima legge).

Art. 19-bis

Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio (31).

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, le disposizioni di cui alla predetta lettera m) non si applicano alla Regione Abruzzo avendo disposto l'abolizione dell'assegno vitalizio secondo la disciplina e le regole stabilite dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, recante: "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio

(31) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 20

Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione (32).

[1. L'assegno vitalizio mensile spetta al Consigliere cessato dal mandato che abbia compiuto sessantacinque anni di età ed abbia corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Abruzzo.

2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per aver diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità].

(32) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 21

Contributi volontari (33).

[1. Il Consigliere che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed ha almeno trenta mesi di anzianità contributiva può continuare, qualora non sia stato rieleto o comunque cessi dal mandato, il versamento dei contributi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo. In tal caso l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantacinquesimo anno di età, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere che, al momento della cessazione del mandato, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per completare il quinquennio contributivo, può versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

3. Il Consigliere che nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, può versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura.

4. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato.

5. Il Consigliere cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di

cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

6. Il Consigliere ammesso al versamento dei contributi volontari, qualora cessi di corrisponderli, è messo in mora dal competente ufficio del Consiglio regionale, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

7. I soggetti sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della L. n. 55/1990 non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in un'unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione].

(33) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 22

Rinunzia ai contributi (34).

[1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 20 e abbia versato i contributi per un periodo non inferiore a trenta mesi, ma non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al Presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. La facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del Consigliere, compete agli aventi diritto di cui all'articolo 31; in tali casi, la domanda al Presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso].

(34) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 23

Misura dell'assegno vitalizio (35).

[1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'*articolo 1, comma secondo della L. n. 1261/1965*, nella seguente misura:

- a) anni di contribuzione 5: 30%;
- b) anni di contribuzione 6: 33%;
- c) anni di contribuzione 7: 36%;
- d) anni di contribuzione 8: 39%;
- e) anni di contribuzione 9: 42%;
- f) anni di contribuzione 10: 45%;
- g) anni di contribuzione 11: 48%;
- h) anni di contribuzione 12: 51%;
- i) anni di contribuzione 13: 54%;
- j) anni di contribuzione 14: 57%;
- k) anni di contribuzione 15: 60%;
- l) anni di contribuzione 16 e oltre: 63%.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennità di carica conseguenti alle variazioni dell'indennità dei componenti della Camera dei Deputati.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% le percentuali di cui al presente articolo].

(35) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dalla lettera g) del comma 2 dell'*art. 1, L.R. 21 ottobre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge), nella versione originaria. Abrogazione confermata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge). In pari tempo e con la medesima decorrenza il comma 2 dell'art. 4 della medesima legge ha modificato la suddetta lettera g), eliminando il presente articolo fra gli articoli da abrogare.

Art. 24

Decorrenza dell'assegno vitalizio (36).

- [1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età prescritta dall'articolo 20.
2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il Consigliere che abbia già maturato il diritto all'assegno percepisce l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.
4. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del Consigliere].

(36) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 25

Sospensione dell'assegno vitalizio.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato e del coefficiente di riduzione corrispondente all'età anagrafica al momento della cessazione dalla carica (37).

1-bis. Il Consigliere cessato dal mandato che rientri a far parte del Consiglio regionale o sia nominato componente della Giunta regionale può richiedere la restituzione dei contributi obbligatori versati ai fini del vitalizio e relativi al nuovo mandato, rivalutati al saggio legale di interesse. In caso di restituzione dei contributi di cui al presente comma, alla cessazione del mandato, l'assegno vitalizio è ripristinato nella misura percepita prima dell'assunzione del nuovo mandato (38).

2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.

2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione,

Consorzi, Agenzie, Aziende regionali e ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (39) (40).

2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto (41).

(37) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(38) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 24*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(39) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 19 luglio 2011, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge), come modificato dall'*art. 1, comma 13, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4*, a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della citata legge).

(40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 55, L.R. 10 gennaio 2012, n. 1*.

(41) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 19 luglio 2011, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge).

Art. 25-bis

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (42).

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444* (Disposizioni regolamentari in materia di

documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la condanna ai sensi del comma 1 sia comminata antecedentemente l'erogazione del vitalizio; in tal caso il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla data in cui matura i requisiti per l'erogazione del vitalizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

(42) Articolo aggiunto dall'art. 14, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 26

Anticipazione dell'assegno vitalizio (43).

[1. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, dal compimento del sessantesimo anno di età.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura dell'assegno vitalizio è ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno di reversibilità, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

- a) età di pensionamento 60: coefficiente di riduzione 0,7604;
- b) età di pensionamento 61: coefficiente di riduzione 0,8016;
- c) età di pensionamento 62: coefficiente di riduzione 0,8460;
- d) età di pensionamento 63: coefficiente di riduzione 0,8936;
- e) età di pensionamento 64: coefficiente di riduzione 0,9448].

(43) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 27

Valutazione della frazione di anno (44).

[1. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e dell'anticipazione dell'assegno vitalizio la frazione di anno è computata per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno].

(44) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 28

Consigliere inabile al lavoro (45).

[1. Il Consigliere cessato dal mandato il quale provi di essere divenuto inabile al lavoro in modo permanente ha diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dal requisito dell'età di cui all'articolo 20, purché abbia esercitato il mandato per almeno cinque anni o abbia, comunque, effettuato il versamento dei contributi per un corrispondente periodo.

2. Qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla effettiva durata mandato.

3. Sulla applicabilità delle disposizioni del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio].

(45) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 29

Accertamento dell'inabilità al lavoro (46).

[1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 28 è compiuto, secondo i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro].

(46) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 30

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità al lavoro (47).

[1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 1, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile:

a) prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera a);

b) dopo aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero effettivo di anni per i quali i contributi sono stati versati.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa se il Consigliere:

a) esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma;

b) percepisce, a qualsiasi titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina

pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso.

4. Nel caso in cui gli emolumenti di cui al comma 3, lettera b) siano di ammontare inferiore alla misura dell'assegno vitalizio, lo stesso assegno è ridotto in misura corrispondente agli emolumenti.

5. La corresponsione dell'assegno vitalizio è subordinata a verifica quinquennale sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione].

(47) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 31

Assegno di reversibilità (48).

[1. Il Consigliere, previo versamento di una quota mensile pari al 25% del contributo obbligatorio di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), può determinare l'attribuzione di un assegno di reversibilità dopo il proprio decesso, nella misura pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, in favore dei seguenti soggetti:

- a) coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;
- b) figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
- c) figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale.

2. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 29.

3. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.

5. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 1 sia eletto alla carica di Consigliere regionale o sia nominato componente della Giunta regionale, l'erogazione dell'assegno è sospesa per la durata del mandato ed è ripristinata alla cessazione dello stesso, salvo il caso in cui il consigliere abbia maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

6. In ogni caso l'assegno di reversibilità non è cumulabile con l'assegno vitalizio.

7. L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere].

(48) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 32

Condizioni per l'erogazione dell'assegno di reversibilità (49).

[1. L'assegno di reversibilità è erogato a condizione che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Il Consigliere che intenda attribuire l'assegno di reversibilità in favore dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di proclamazione.

3. La decadenza di cui al comma 2 non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre, rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.

4. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

5. Per la corresponsione dell'assegno di reversibilità i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al competente ufficio del Consiglio regionale].

(49) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 33

Contributi volontari per l'assegno di reversibilità (50).

[1. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima del compimento del sessantacinquesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità a decorrere dalla data del decesso. In tal caso l'ammontare dell'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere deceduto sulla base degli effettivi anni di contribuzione e del requisito minimo di età.

2. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno facoltà di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, in un'unica soluzione o in rate mensili, secondo le modalità stabilite dal competente ufficio del Consiglio regionale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'erogazione dell'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo è stato completato.

4. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno comunque diritto all'erogazione dell'assegno di reversibilità. In tal caso l'Ufficio di Presidenza verifica la sussistenza della causa di servizio.

5. Nel caso in cui il Consigliere muoia prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, agli stessi è restituito l'importo delle quote di cui all'articolo 31, comma 1 versate, con rivalutazione ed interessi nella misura legale].

(50) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 34

Documentazione in materia di assegno vitalizio e di reversibilità (51).

[1. I titolari dell'assegno vitalizio o di reversibilità sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione, corredata di apposito modulo].

(51) Articolo abrogato (in attuazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge) dall'art. 1, comma 2, lettera g), L.R. 21 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 35

Interventi economici in favore degli eredi.

1. Alla morte del Consigliere in carica in favore degli eredi sono corrisposti:

a) un contributo una tantum pari ad una mensilità dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (52);

b) un assegno pari all'ammontare dell'indennità di fine mandato di cui avrebbe beneficiato il Consigliere ai sensi dell'articolo 19.

(52) Lettera così modificata dall'art. 15, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Capo IV - Assessori esterni

Art. 36

Prerogative.

1. Gli Assessori esterni di cui all'articolo 46, comma 1, dello Statuto partecipano alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto.
 2. Nei confronti degli Assessori esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2 in capo al Presidente del Consiglio sono effettuati dal Presidente della Giunta.
-

Art. 37

Trattamento economico.

1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:
 - a) all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - d) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18 (53).
 2. Agli Assessori esterni non si estendono le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di fine mandato, di assegno vitalizio e di reversibilità nonché quelle relative agli interventi economici in favore degli eredi previste per i Consiglieri.
 3. Gli Assessori esterni non sono soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 5.
 4. Gli Assessori esterni sono soggetti a pubblicità della propria situazione patrimoniale secondo la normativa regionale e statale vigente per i Consiglieri.
-

(53) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:

- a) all'indennità di carica di cui all'articolo 3
- b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 6, lettera b);

- c) alla diaria mensile di cui all'articolo 9;
- d) ai rimborsi spese e all'indennità di missione previsti dal presente testo unico;
- e) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18.».

Capo IV-bis - Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (54)

Art. 37-bis

Pubblicità e trasparenza (55).

1. Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale, secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale, le seguenti informazioni per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta (56):

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;
- b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;
- c) l'indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
- d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono, l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- e) i progetti di legge, gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi iter fino alla loro conclusione;
- f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
- g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;
- g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e di reversibilità, nonché la misura delle somme a tal fine erogate (57);
- g-ter) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'indennità di fine mandato e la relativa entità (58).

2. Entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica ed entro un mese dalla presentazione della dichiarazione annuale dei dati di reddito e di patrimonio, ciascun eletto al Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a depositare presso i competenti uffici del Consiglio regionale, i dati ed i documenti di cui al comma 1, lettera d) relativi all'anno precedente. Le dichiarazioni patrimoniali sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al 3% dell'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
4. La sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata se, entro il termine di ulteriori quindici giorni, il soggetto inadempiente non provvede. Decorso inutilmente altri quindici giorni, si procede d'ufficio all'esclusione dell'indennità di carica finché persiste l'inadempimento.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), ed ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge.

(54) Il presente Capo, unitamente all'articolo che lo compone (articolo 37-bis) è stato aggiunto dall'*art. 17, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(55) Il Capo IV-bis, unitamente al presente articolo, è stato aggiunto dall'*art. 17, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(56) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2*, a decorrere dal 23 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(57) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2*, a decorrere dal 23 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

(58) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2*, a decorrere dal 23 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

TITOLO II (59)

Funzionamento dei gruppi consiliari

Capo I - Disposizioni generali

Art. 38

Oggetto (60).

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le linee-guida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato B), per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informatiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.
3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 39.

(59) Il presente Titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter) è stato così introdotto dall'art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Il testo del Titolo sostituito era il seguente: «TITOLO II - Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 38 - Contributi ai gruppi consiliari 1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. 2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in: a) contributi finanziari; b) contributi sostitutivi. 3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.

Capo II - Contributi finanziari Art. 39 - Ripartizione dei contributi. 1. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità. 2. In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio. 3. L'Ufficio di Presidenza dota ciascun gruppo di locali adeguatamente arredati, avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 40 - Rendicontazione. 1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari.

1-bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.

Art. 41 - Quota fissa. 1. A ciascun gruppo è assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 10% della somma annua disponibile ai sensi dell'articolo 38, comma 1 ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

Art. 42 - Quota variabile. 1. Il 90% della somma annua che residua a seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 è assegnato a ciascun gruppo in proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. 2. A ciascun Gruppo è riconosciuto un importo determinato moltiplicando il quoziente di assegnazione di cui al comma 1 per il numero dei componenti.».

(60) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Capo II - Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari

Art. 39

Ripartizione dei contributi (61).

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in euro 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) quota pari ad euro 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;

b) quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.

3. In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo è rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.
5. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.
6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

(61) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'art. 18, *L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Art. 40

Personale dei gruppi (62).

1. Ai fini di quanto disposto dall'*articolo 2, comma 1, lettera h) del D.L. n. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *L. 213/2012*, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari (63) (64).
2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(62) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, L.R. 20 novembre 2013, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 1 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Personale. 1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione 213/2012 corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata iscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.». Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) era stato introdotto dall'art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(63) Comma così modificato dall'art. 11, comma 5, L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

(64) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, L.R. 3 gennaio 2017, n. 3.

Capo III - Rendicontazione dei contributi

Art. 41

Rendicontazione (65).

1. A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.
3. Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'*art. 1 del d.l. n. 174/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. n. 213/2012* (66).
4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.
5. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.
6. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

(65) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'*art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

(66) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1* della medesima legge).

Art. 42

Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate (67).

1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

- a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;
- b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;
- c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.

(67) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'art. 18, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 42, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Decadenza. 1. Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

- a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;
- b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1;
- c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.».

Art. 42-bis Trasparenza (68).

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.

(68) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'art. 18, *L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

Art. 42-ter

(Istituzione del Sistema Informativo (69)).

1. È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.
 2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
 3. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.
 4. Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica.
-

(69) Il Titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 38 a 42-ter, ivi compreso il presente articolo) è stato introdotto dall'art. 18, *L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge), in sostituzione dell'originario Titolo II.

TITOLO III

Entrata in vigore, disposizioni transitorie, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 43

Entrata in vigore e disciplina transitoria.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (70).
2. [La disciplina relativa all'indennità di carica entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente testo unico; fino a tale data e a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'indennità di carica è determinata nella misura spettante alla data del primo gennaio 2010 ridotta del 10%] (71).

3. Fatti salvi i rapporti esauriti e i diritti quesiti, la disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilità entra in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia. Gli articoli 20, 21, 22, 24 e 26 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

4. [La disciplina relativa ai contributi finanziari spettanti ai gruppi consiliari entra in vigore il primo gennaio 2011; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia] (72).

(70) Comma così modificato dall'art. 33, comma 11, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(71) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

(72) Comma abrogato dall'art. 32, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 44

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente testo unico si fa fronte, per l'esercizio 2010, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01-U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio".

Art. 45

Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato A.

2. Le disposizioni regionali vigenti in materia di assegno vitalizio e di reversibilità, sono abrogate a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente testo unico. Le disposizioni regionali vigenti in materia di contributi finanziari spettanti ai Gruppi consiliari sono abrogate a decorrere dal primo gennaio 2011 (73).

3. È altresì abrogata ogni disposizione difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(73) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 12, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35 della medesima legge*).

Allegato A

(art. 45, comma 1)

Disposizioni abrogate

a) la *L.R. 2 marzo 1972, n. 5* (Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale);

b) la *L.R. 20 novembre 1972, n. 25* (Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

c) la *L.R. 26 febbraio 1973, n. 9* (Norme sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

d) la *L.R. 30 maggio 1973, n. 22* (Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

e) la *L.R. 30 maggio 1973, n. 23* (Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973, concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

f) la *L.R. 7 novembre 1973, n. 41* (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

- g) la L.R. 31 dicembre 1973, n. 47 (Modifica dell'art. 28 della L.R. n. 41/1973 recante nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);
- h) la L.R. 16 aprile 1975, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973 recante norme sull'assistenza e la previdenza a favore dei consiglieri regionali);
- i) gli articoli 1, 2 e 4 della L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);
- j) la L.R. 21 aprile 1977, n. 20 (Interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, L.R. 30 maggio 1973, n. 22 recante determinazione della indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);
- k) la L.R. 13 settembre 1977, n. 61 (Norme integrative ed interpretative della L.R. n. 41/1973 sul fondo di previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);
- l) la L.R. 29 dicembre 1977, n. 78 (Trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali - Modifica degli artt. 3 e 4 della L.R. 2 marzo 1972, n. 5);
- m) la L.R. 18 gennaio 1980, n. 5 (Modifica alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla successiva modifica del 14 settembre 1976, n. 59 concernenti la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);
- n) la L.R. 30 luglio 1981, n. 24 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. n. 41/1973);
- o) la L.R. 30 luglio 1981, n. 25 (Modifiche alla legge approvata il 30 luglio 1981 concernente modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. n. 41/1973);
- p) la L.R. 14 agosto 1981, n. 30 (Modifica della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7);
- q) la L.R. 15 settembre 1981, n. 44 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78);
- r) la L.R. 30 marzo 1982, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1981, n. 24);
- s) l'articolo 63 della L.R. 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982);
- t) l'articolo 26 della L.R. 14 maggio 1983, n. 27 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983);
- u) la L.R. 7 luglio 1983, n. 43 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 1981);
- v) la L.R. 6 novembre 1985, n. 62 (Integrazioni della normativa sui fondi di previdenza e di solidarietà a favore dei consiglieri regionali, di cui alla L.R. n. 41/1973);

w) la L.R. 26 novembre 1986, n. 69 (Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a "Modifica alla L.R. n. 41/1973 concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri");

x) la L.R. 17 dicembre 1986, n. 72 (Modifica alla L.R. 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 e L.R. 14 agosto 1981, n. 30);

y) la L.R. 26 maggio 1987, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973, e alla L.R. 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei consiglieri regionali);

z) la L.R. 3 novembre 1987, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973, concernente nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà dei consiglieri della Regione Abruzzo);

aa) la L.R. 19 ottobre 1988, n. 85 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973);

bb) la L.R. 21 marzo 1989, n. 20 (Ulteriori modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22);

cc) la L.R. 28 dicembre 1989, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973 (Norme sulla previdenza e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali);

dd) la L.R. 22 dicembre 1992, n. 98 (Abrogazione L.R. 6 agosto 1992, n. 77, recante modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22);

ee) la L.R. 7 aprile 1994, n. 19 (Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30);

ff) la L.R. 31 maggio 1994, n. 33 (Modifiche alla L.R. n. 41/1973 recante (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni);

gg) la L.R. 6 aprile 1995, n. 41 (Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 41/1973 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali);

hh) la L.R. 17 novembre 1995, n. 132 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41 del 1973 – Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali");

ii) la L.R. 26 gennaio 1996, n. 8 (Modifica alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41);

jj) la L.R. 27 gennaio 1997, n. 10 (Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai consiglieri regionali));

kk) la L.R. 5 febbraio 1997, n. 14 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41/1973 e alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41);

ll) la L.R. 22 aprile 1997, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15 settembre 1981, n. 44 e alla L.R. 27 gennaio 1997, n. 10, in ordine a: Titoli e rimborsi in favore dei consiglieri regionali);

mm) la L.R. 20 dicembre 2000, n. 119 (Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni);

nn) la L.R. 29 dicembre 2000, n. 121 (Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale);

oo) il comma 6 dell'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione);

pp) il comma 5 dell'articolo 1 (Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie leggi regionali) della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002));

qq) il comma 22 dell'articolo 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002));

rr) il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003));

ss) la L.R. 12 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari);

tt) l'articolo 8 (Revisione delle norme istituzionali) e il comma 1 dell'articolo 172 (Modifiche alla L.R. n. 14/1997 ed alla L.R. n. 90/2000) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));

uu) il comma 1 dell'articolo 6 (Modifica art. 172 L.R. n. 15/2004) nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 172 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e l'articolo 13 (Integrazione all'art. 9 L.R. n. 41/1973) della L.R. 18 agosto 2004, n. 32: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo);

vv) l'articolo 233 (Fondi erogati ai gruppi consiliari) e il comma 5 dell'articolo 245 (Integrazione alla L.R. n. 83/1997) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

ww) la L.R. 7 maggio 2007, n. 8 (Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici);

xx) il comma 34 dell'articolo 1 (Disposizioni) della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

Allegato B (74)

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

Scarica il file

(74) Allegato dapprima aggiunto dall'*art. 33, comma 10, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35 della medesima legge*) e poi così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 3 gennaio 2017, n. 3*, a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, della stessa legge*).

Allegato (75)

Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'*articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*

Articolo 1

Veridicità e correttezza delle spese.

1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'*articolo 1 del D.L. n. 174/2012* convertito con modificazioni dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213* deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:
 - a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;
 - b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
 - c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o

politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) spese telefoniche e postali;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

(75) Allegato aggiunto dall'art. 33, comma 10, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 della medesima legge).

Art. 2

Compiti del Presidente del Gruppo.

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e né è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
 2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.
 3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.
-

Art. 3

Documentazione contabile.

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
-

Art. 4

Tracciabilità dei pagamenti.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione

del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Campania**Art. 3 L.R. 24 dicembre 2012, n. 38**

Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Articolo 3 Assegno vitalizio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 13/1996.
 2. Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 13/1996; sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione.
 3. I consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio se non è ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati per l'espletamento del mandato.
-

Regione Campania**L.R. 5 giugno 1996, n. 13 ⁽¹⁾.****Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. ⁽²⁾**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Campania 14 giugno 1996, n. 36.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l'assegno vitalizio previsto dalla presente legge, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*.

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1****Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.**

1. Per garantire il libero svolgimento del mandato, nello spirito dell'art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania, al consigliere regionale è attribuita una indennità.

2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato ⁽³⁾.

2-bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) ⁽⁴⁾.

2-ter. L'importo dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l'importo complessivo come individuato ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 174/2012 ⁽⁵⁾*.

2-quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati ⁽⁶⁾.

2-quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti

ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti (7).

2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019 (8).

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

a-bis) indennità di funzione;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 20 gennaio 2017, n. 3, a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 della stessa legge).

Capo - II Indennità di carica, di funzione, di missione e rimborso spese

Art. 2

Indennità di carica.

1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012 (9)*.
2. [Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa raggugiata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza] *(10)*.
3. [L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi] *(11)*.
4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.
5. [Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti organi del Consiglio regionale] *(12)*.
6. [Ove nell'ordinamento della Camera dei deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale] *(13)*.

(9) Comma prima modificato dall'*art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di quattro quinti dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'*art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261*».

(10) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*).

(11) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*).

(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 3

Trattenute sulla indennità di carica.

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del bilancio della Regione Campania (14).

2. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione (15).

2-bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell'indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni (16).

2-ter. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti, o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il contributo di cui al comma 1 (17).

2-quater. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell'elezione (18).

2-quinquies. Su istanza dell'interessato, è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per l'indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2-ter (19).

2-sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato (20).

(14) Comma modificato dall'art. 3, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 29, comma 1, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 1, comma 83, L.R. 24 gennaio 2010, n. 2 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 5 giugno 1996, n. 13. La norma di cui

al comma 1 non si applica ai consiglieri che hanno versato i contributi per almeno 15 anni . Al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti».

(15) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 4

Diritto alle indennità di carica.

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi consiglieri regionali (21).

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

(21) Comma così sostituito dall'art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto e cessa alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale».

Art. 5

Indennità di funzione.

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l'indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato - regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012*;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l'indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i consiglieri questori e per i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei gruppi consiliari e per i Presidenti delle commissioni consiliari ed il Rappresentante dell'opposizione l'indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) (22);

d) per i Vicepresidenti e per i consiglieri segretari delle commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, l'indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) (23).

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieleto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga.

(22) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 7, *L.R. 18 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 4, *L.R. 2 luglio 1997, n. 17*, dall'art. 1, commi 18 e 105, *L.R. 15 marzo 2011, n. 4* e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista

all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;

b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

c) ai segretari ed ai questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una indennità di funzione pari al 10%;

d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 7%;

e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%;

f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%.».

Art. 6

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicazione piena dei propri compiti istituzionali. Al consigliere regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro (24);

b) [una diaria di L. 100.000 per ogni giornata o frazione, aumentata a L. 200.000 per i viaggi all'estero] (25);

2. [Ogni anno, l'Ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera] (26).

3.[In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo

importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri] (27).

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale a totale carico del consigliere regionale. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario (28).

5. [Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nelle seguenti misure:

a) Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1) del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio (29).

b) Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del Consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100 (30)] (31).

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

(24) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(25) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e poi soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(27) Comma abrogato dall'art. 30, comma 3, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 4), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(29) Le attuali lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1. Successivamente detto comma è stato abrogato dall'art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1. È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del

legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

- «a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;
- b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;
- c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;
- d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(30) Le lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'*art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*. Successivamente detto comma 2 è stato abrogato dall'*art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1*. È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

- «a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;
- b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;
- c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;
- d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(31) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 19, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

Art. 7

Rimborso spese (32) (33).

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012 (34)*.

(32) Articolo modificato dall'art. 6, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e dall'art. 24, comma 1, L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

(33) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 15, L.R. 31 marzo 2017, n. 10.

(34) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera g), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Ai consiglieri regionali è stabilita, per ogni anno di mandato, è corrisposta una diaria mensile, a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti.».

Art. 8

Detrazioni per assenze *(35)*.

1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l'esercizio del mandato è detratto l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza *(36)*.

1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale *(37)*.

2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale *(38)*.

3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula *(39)*.

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei revisori dei conti della regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale. I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte *(40)*.

5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta a malattia e/o a infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti *(41)*.

6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza (42).

(35) Ferma restando la vigenza del presente articolo vedi quanto dispone l'art. 44, comma 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

(36) Comma così modificato dall'art. 52, comma 25, lettera a), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sul rimborso spese di cui al precedente articolo 7 è applicata una decurtazione del 3% per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti e speciali e commissioni d'inchiesta.».

(37) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(38) Il presente comma, già modificato dall'art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 29, comma 3, lettera a), L.R. 19 gennaio 2007, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. L'assenza è rilevata dalla mancata opposizione del firma sul registro delle presenze.».

(39) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 3, lettera b), L.R. 19 gennaio 2007, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. Non è considerata assenza il dissenso e/o altra motivazione politica dichiarata.».

(40) Comma così modificato dapprima dall'art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e poi dall'art. 52, comma 25, lettera b), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

(41) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

(42) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

Capo III - Indennità di fine mandato e assegno vitalizio, assicurazione per infortuni e malattia

Art. 9

Indennità di fine mandato (43).

[1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'articolo 3.

2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale].

(43) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 10

Misura della indennità di fine mandato (44).

[1-2. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda di cui all'articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo di 16 mensilità (45).

3. Il consigliere regionale che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale - per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa - una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni (46)].

(44) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(45) L'attuale primo comma così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'*art. 24, comma 2, L.R. 5 agosto 1999, n. 5*. Il testo dei commi sostituiti era così formulato: «1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità lorda, di cui all'articolo 2 della presente legge, percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità. 2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3 della presente legge».

(46) Periodo soppresso dall'*art. 29, comma 4, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 11

Assegno vitalizio (47).

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 15 della presente legge (48).
2. L'assegno vitalizio, che ha natura indennitario, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 3.
4. [La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere regionale e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di inizio della corresponsione	Coefficiente di corresponsione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448](49)

(47) Ai sensi dell'art. 52, comma 9, primo periodo, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dalla X legislatura è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio di cui al presente articolo spettante ai consiglieri regionali (vedi anche il secondo periodo del medesimo articolo).

(48) Vedi, anche, l'art. 13, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e l'art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

(49) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera i), sottolettera a), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 12

Misura degli assegni vitalizi (50).

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio spettante o in corso di corresponsione (51) è determinato, in percentuale rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1, pagata ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio, in base alla seguente tabella (52):

Anni di contribuzione	Percentuale di calcolo
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10	45%
11	48%
12	51%
13	54%
14	57%
15 ed altre	63%

(50) Ai sensi dell'art. 52, comma 9, primo periodo, L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dalla X legislatura è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio di cui al presente articolo spettante ai consiglieri regionali (vedi anche il secondo periodo del medesimo articolo).

(51) Le parole «spettante o in corso di corresponsione» sono state inserite dall'art. 8, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

(52) La tabella che segue è stata così modificata dall'art. 29, comma 5, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

Art. 13

consiglieri regionali inabili al lavoro (53).

[1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali diventano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere regionale svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato.

4. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno e richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

5. In ogni caso gli ex consiglieri regionali che percepiscono assegni vitalizi per inabilità al lavoro accertata e riconosciuta, a norma della L.R. 31 agosto 1973, n. 16 o del successivo articolo 14 della presente legge, dovranno, ogni anno entro il mese di giugno, presentare all'Ufficio di Presidenza idonea certificazione attestante l'assenza di una attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo (54).

6. Non è considerata attività di lavoro, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'esercizio di cariche pubbliche elettive].

(53) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(54) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

Art. 14

Accertamento della inabilità permanente (55).

[1. L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 13 è compiuto da un collegio medico costituito da componenti appartenenti a strutture pubbliche riconosciute dallo Stato ed integrato da un componente indicato dall'interessato.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà a retribuire di volta in volta i componenti del collegio medico a presentazione di regolare fattura da parte degli interessati (56).

3. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

4. Per l'accertamento della totale e permanente inabilità al proficuo lavoro si applicano le disposizioni e le tabelle di riferimento di cui al D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell'articolo 2, comma 1° della L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modifiche ed integrazioni (57).

5. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda].

(55) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(56) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

(57) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

Art. 15

Contributi volontari.

1. Il consigliere regionale che abbia versato il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi il mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda (58).
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.
4. Il consigliere regionale che ha già versato il contributo di cui all'articolo 3 nelle legislature precedenti, ha facoltà, qualora nel corso della legislatura corrente cessi dal mandato, di continuare il versamento per il tempo occorrente al completamento della intera legislatura in corso (59).

(58) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 106, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

(59) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 6, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 16

Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio.

1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 15, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione (60).
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati (61).

(60) Vedi anche l'*art. 2, comma 2, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9*.

(61) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 10 novembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge). In precedenza il presente comma era stato soppresso dal comma 3 dell'*art. 2, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9*, poi abrogato dall'*art. 1* della suddetta *L.R. n. 18/2011*. Il testo del comma soppresso era il seguente: «4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati».

Art. 17

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
 2. Nel caso in cui il consigliere regionale al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.
 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
-

Art. 17-bis

Rinunciabilità degli assegni vitalizi e di reversibilità (62).

1. I titolari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 ed i titolari di assegno di reversibilità di cui all'articolo 21, hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, all'assegno loro spettante, nonché hanno la facoltà di restituire in tutto o in parte quanto già percepito. L'eventuale rinuncia o restituzione deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per i vitalizi spettanti agli ex-assessori, al Presidente della Giunta regionale.
 2. I risparmi di spesa e le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.
-

(62) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 28 luglio 2017, n. 23, a decorrere dal 1° agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 della medesima legge).

Art. 18

Sequestro, pignoramento e cessione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio.

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica e dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18-bis

Pubblicazione e obbligo di trasparenza (63).

1. I nominativi dei soggetti che, ai sensi della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate annualmente, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale in una sezione specifica e facilmente accessibile.

(63) Articolo inserito dall'art. 1, comma 12, L.R. 31 marzo 2017, n. 10, a decorrere dal 1° aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 84 della medesima legge).

Capo IV - Assicurazione per infortuni e malattia dei consiglieri regionali

Art. 19

Assicurazione per infortuni e malattia.

1. In favore dei consiglieri regionali in carica, la Regione Campania istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da atti di terrorismo e da infortuni connessi all'espletamento del loro mandato.

2. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio.

3. Il 90% del premio di assicurazione è a carico del bilancio regionale; il residuo 10% a carico dei consiglieri regionali.

4. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

- a) lire 500.000.000 in caso di morte;
- b) lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;
- c) lire 120.000 per ogni giorno di invalidità temporanea derivante da causa connessa all'infortunio subito.

5. La relativa convenzione deve essere stipulata con istituti assicurativi che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 miliardi interamente versato nonché con istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ciascuno dei quali abbia un capitale sociale di almeno 10 miliardi interamente versati.

6. La convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

7. La Regione corrisponde agli eredi o aventi causa dei consiglieri regionali deceduti per infortuni connessi all'espletamento del loro mandato o ad atti di terrorismo, una indennità pari a quella prevista nel precedente comma 4 ed allo stesso titolo.

8. I benefici contemplati dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità.

9. Nel rispetto dei precedenti commi, può essere autorizzata la integrazione dell'assistenza sanitaria a favore dei consiglieri regionali mediante specifica polizza-convenzione da stipularsi con un istituto assicurativo e con le modalità di cui ai commi terzo e quinto (64).

(64) Comma così sostituito dall'*art. 11, L.R. 2 luglio 1997, n. 17*.

Capo V - Contributo in caso di decesso assegno di reversibilità

Art. 20

Contributo una tantum in caso di decesso (65).

[1. In caso di morte del consigliere regionale in carica è corrisposto alle persone eredi - così come indicate al successivo articolo 21 - un contributo il cui ammontare è determinato sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della presente legge].

(65) Articolo abrogato dall'*art. 26, comma 1, L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2 della stessa legge). Il citato comma 1 ha anche disposto che siano fatti salvi i trattamenti già in erogazione di cui al presente articolo.

Art. 21

Assegno di reversibilità.

1. In caso di morte dell'avente diritto titolare all'assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere regionale deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi (66);

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla precedente lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla precedente lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere regionale deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.

2. Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai genitori, che abbiano età superiore ai sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

3. L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere regionale, in carica, deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

4. L'assegno compete agli aventi diritto anche nel caso di morte di un ex consigliere regionale prima del compimento del 55° anno di vita, a decorrere dalla data del suo decesso, se comunque siano versati contributi per almeno cinque anni. Il contenuto del presente articolo si applica anche agli ex consiglieri regionali deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge (67).

(66) Vedi anche l'art. 2, comma 4, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.

(67) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.

Art. 22

Condizione per l'assegno di reversibilità.

1. Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere regionale. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
 3. Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 14.
 4. L'inabilità al lavoro dei soggetti di cui al precedente comma 3 è regolata dal dettato del precedente articolo 14.
-
-

Art. 23

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

1. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge o il beneficiario del consigliere regionale invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di morte del coniuge;
- b) certificato di matrimonio;
- c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 21 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- d) stato di famiglia.

2. Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la seconda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di morte del consigliere regionale ovvero di entrambi i coniugi;
- b) certificato di nascita dei figli;
- c) stato di famiglia;
- d) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del consigliere regionale defunto.

3. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14, o fino al ventiseiesimo anno di età se studente.

4. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 24

Ammontare dell'assegno di reversibilità.

1. L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno il 60%;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno il 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
- c) al figlio superstite avente diritto all'assegno il 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
- d) negli altri casi il 50%; ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

2. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 25

Prescrizioni dei ratei di assegno.

1. I ratei di assegni o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo VI - Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione della carica di consigliere regionale.

Art. 26

Collocamento in aspettativa.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui al seguente articolo 27 della presente legge.

Art. 27

Opzione circa il trattamento economico.

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi del precedente articolo 96 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al precedente comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 2 della presente legge, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione, di cui al precedente articolo 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione, i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere regionale optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è effettuata all'atto della proclamazione dall'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 28

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali.

1. La corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) e il rimborso spese di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della presente legge, sono sospese, di diritto:

a) nei casi previsti al comma 4-bis dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali»;

b) [nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo] (68);

c) [nei casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni] (69).

2. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4-quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al precedente comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui ai precedenti comma, convoca il Consiglio regionale per la presa d'atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (70).

(68) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 9, L.R. 27 luglio 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge).

(69) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 11 ottobre 2011, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 118 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 del suddetto art. 3, L.R. n. 16/2011, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità alla presente lettera.

(70) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 11 ottobre 2011, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

Art. 29

Assegno in caso di sospensione dalla carica.

1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge (71) (72).

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere regionale che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del precedente comma 1. Sulla indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'articolo 3, ed il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'articolo 11.

(71) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, L.R. 20 luglio 2010, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, il Consiglio regionale delibera a favore del consigliere regionale la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge.».

(72) Vedi anche l'*art. 3, comma 8, L.R. 27 luglio 2012, n. 24*.

Capo VII - Norme inerenti i consiglieri regionali eletti nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge

Art. 30

Norma generale.

[1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta al Consiglio regionale della Campania nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge le disposizioni previste dagli articoli 11, 12, 21, 22, 23 e 24 sono sostituite da quelle previste dai successivi articoli 31 e 32 della presente legge] (73).

(73) Articolo abrogato dall'*art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.

Art. 31

Assegno vitalizio.

[1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio mensile sarà erogato al compimento del sessantesimo anno di età a condizione che gli stessi abbiano corrisposto il contributo di cui al precedente articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale della Campania o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 15.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, spettante ai consiglieri regionali nel mese da cui decorre l'assegno.

3. L'ammontare dell'assegno vitalizio così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

4. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla Indennità mensile lorda
5	20%
6	23%
7	26%
8	29%
9	32%
10	35%
11	38%
12	41%
13	44%
14	47%
15 anni ed oltre	50%

5. Nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 2, qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo] (74).

(74) Articolo abrogato dall'*art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.

Art. 32

Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3.

[1. Il consigliere regionale, eletto per la prima volta nelle legislature successive a quella di entrata in vigore della presente legge, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui al precedente articolo 3, ha diritto di determinare l'attribuzione - dopo il proprio decesso - o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa

attribuzione è che il consigliere regionale, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 14. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare: in tal caso il termine per comunicazione decorre dalla data del matrimonio o della nascita dei figli; e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere regionale.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere regionale.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 3. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurato a quella dell'importo minimo del vitalizio.

7. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

8. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

9. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza] (75).

(75) Articolo abrogato dall'*art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.

Nel rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni previste al comma 2, unitamente a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia, restano in vigore fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale (76).

(76) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9*.

Art. 32-ter

Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, provvede al funzionamento dell'associazione ed alla valorizzazione del ruolo degli ex consiglieri regionali in sintonia con le disposizioni previste dalla Camera dei Deputati per l'associazione e per il ruolo degli ex parlamentari (77).

(77) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 6, L.R. 15 febbraio 2005, n. 9*.

Capo VIII - Norme transitorie e finali - Abrogazioni

Art. 33

Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il «Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Campania», di cui alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
2. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio della Regione.
3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dal Consiglio regionale attraverso i propri uffici amministrativi, con il supporto logistico degli uffici della Giunta regionale. Fino al 31 dicembre 2014 è autorizzata e prorogata la gestione transitoria dell'istituto del vitalizio operata congiuntamente dagli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale dal maggio 2013 (78).
4. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione

delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli Uffici del Consiglio regionale.

(78) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 27, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. A decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le spese per le indennità dei consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, nonché tutte le altre corrisposte agli stessi a qualsiasi titolo, sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.».

Art. 34

Sostituzione di norme.

1. Tutte le precedenti leggi regionali regolanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali sono abrogate dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1 dello stato di previsione del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio che assumerà la seguente denominazione «Attuazione della legge regionale sulle nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania».

Art. 36

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Regione Campania**L.R. 31 agosto 1973, n. 16 ⁽¹⁾.****Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania ⁽²⁾.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. 2 settembre 1973, n. 47.

⁽²⁾ L'art. 12. *L.R. 12 giugno 1986, n. 17*, ha abrogato tutte le disposizioni della presente legge in contrasto con la legge suddetta. Successivamente, l'art. 33, *L.R. 5 giugno 1996, n. 13*, ha disposto la soppressione del «Fondo interno di previsione dei Consiglieri della Regione Campania», a decorrere dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa ed ha trasferito tutte le funzioni del Fondo al bilancio regionale.

Parte prima**Fondo di previdenza e di solidarietà****Art. 1**

È istituito il "Fondo di previdenza e di solidarietà dei Consiglieri della Regione Campania", per la corresponsione di assegni vitalizi diretti o di reversibilità, di indennità di reinserimento e di contributi ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge ⁽³⁾.

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, *L.R. 4 maggio 1979, n. 24*.

Art. 2**Gestione del Fondo.**

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali donazioni.

Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli *articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16* da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarietà, la decisione è assunta direttamente dall'Ufficio e verrà comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L.R. 21 marzo 1994, n. 14*.

Art. 3
Contabilità del Fondo.

Il bilancio annuale del Fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale di cui all'art. 40 della legge sull'ordinamento contabile della Regione Campania 27 luglio 1978, n. 20 (5).

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 4 maggio 1979, n. 24*.

Art. 4
Contributi obbligatori.

I Consiglieri regionali sono soggetti al pagamento del contributo obbligatorio di previdenza e solidarietà per l'intera durata del mandato consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità complessive mensili lorde di cui all'art. 1 - comma primo - lettere a) e b) della *legge regionale 5 agosto 1972, n. 5* e successive modificazioni ed integrazioni.

La percentuale dei contributi viene determinata dal Consiglio regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, in misura non inferiore al 13 per cento dell'ammontare delle indennità di cui al comma precedente (6).

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 4 maggio 1970, n. 24 .

Art. 5
Diritto all'assegno vitalizio - requisiti di età e periodo di contribuzione.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Campania.

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Al fine del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6 (7).

(7) Articolo così modificato prima dall'*art. 4, L.R. 4 maggio 1979, n. 24* e successivamente dall'*art. 4, L.R. 26 giugno 1987, n. 34*.

Art. 6

Consiglieri inabili al lavoro.

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, i Consiglieri che cessano dal mandato e che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7

Accertamento dell'inabilità permanente.

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente articolo 6, è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del Collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la deliberazione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda dell'interessato (8).

(8) Comma così sostituito dall'*art. 5, L.R. 4 maggio 1979, n. 24*.

Art. 8

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità.

Nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione e comunque non può essere inferiore a quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Art. 9

Contributi volontari.

Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi. Gli adempimenti conseguenziali e la relativa verifica dei presupposti sono delegati al responsabile del Servizio preposto (9).

I Consiglieri cessati dal mandato ovvero, in caso di decesso, gli aventi causa, che non possano avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti, hanno il diritto di richiedere la restituzione dei contributi obbligatori nella misura dello 81,50% delle somme effettivamente versate, senza interessi (10).

(9) Comma così modificato prima dall'*art. 5, L.R. 26 giugno 1987, n. 34*, poi dall'*art. 2, L.R. 29 aprile 1991, n. 9* e infine dall'*art. 2, L.R. 21 marzo 1994, n. 14*.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 26 giugno 1987, n. 34*.

Art. 10

... (11).

(11) Articolo abrogato dall'*art. 6, L.R. 4 maggio 1979, n. 24*.

Art. 11

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

Qualora il Consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ultimo periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione secondo le modalità previste dalla legge.

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto o indiretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno vitalizio è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati (12).

(12) Vedi, anche, l'*art. 1, L.R. 6 maggio 1985, n. 37*.

Art. 12

Misura degli assegni vitalizi.

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

ANNI di contribuz. Mensile lorda	Percentuale sulla indenn. di carica
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10	45%
11	48%
12	51%
13	54%
14	57%
15	60%
16	ed oltre 63%

La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno (13).

(13) Articolo così sostituito dall'art. 1. L.R. 29 maggio 1980, n. 42 e successivamente dall'art. 6, L.R. 26 giugno 1987, n. 34 (in precedenza la tabella era stata sostituita dall'art. 1, L.R. : 20 gennaio 1977, n. 7).

Art. 13

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14

Assegno di reversibilità.

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il Consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ai genitori, che siano in età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15

Assegno di reversibilità in caso di morte.

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

Art. 16

Condizioni per l'assegno di reversibilità.

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del Collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge o il beneficiario del Consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14 lettera a) o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;
- 4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni che siano a carico del Consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7, o, fino al ventiseiesimo anno di età, della condizione di studente.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18

Ammontare dell'assegno di reversibilità.

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;
- c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali d) negli altri casi: 50 per cento ed è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19

Prescrizioni dei ratei di assegno.

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 20

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio.

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21

Contributo una tantum in caso di decesso.

Alla morte del Consigliere in carica il Fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell'art. 14 un contributo il cui ammontare è determinato con i criteri e le percentuali previsti dall'art. 18 sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui all'articolo 1, comma primo, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5.

Parte seconda

Art. 22

Premio di reinserimento. Ai Consiglieri regionali cessati dalla carica è dovuto un premio di reinserimento.

L'importo del premio di cui al comma precedente è commisurato ad una mensilità delle indennità dovute ai Consiglieri, ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b) della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni, per ogni anno di durata nella carica.

Le frazioni di mesi superiori a sei si arrotondano ad un anno intero (14).

(14) Articolo così modificato dall'art.7, L.R. 4 maggio 1979, n. 24 e successivamente dall'articolo unico, L.R. 25 gennaio 1982, n. 9.

Parte terza

Art. 23

Gestione del Fondo.

L'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi del precedente art. 2, delibera le norme per la gestione del Fondo istituito con la presente legge (15).

(15) Articolo così modificato dall'art. 8, L.R. 4 maggio 1979, n. 24.

Art. 24

Disposizioni transitorie.

Tutti i Consiglieri in carica verseranno al "Fondo di previdenza" ed al "Fondo di solidarietà" i rispettivi contributi arretrati, relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale della Campania.

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Emilia Romagna**L.R. 14 aprile 1995, n. 42. - Artt. 13.1 e 13 bis****Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.**

Art. 13.1

Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio (40).

1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13* (Modifiche alla *legge regionale 14 aprile 1995, n. 42* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010*, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del

Regione Emilia Romagna
L.R. 14 aprile 1995, n. 42. Artt. 13.1 e 13 bis

sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.

(40) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

Art. 13-bis

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione (41).

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

(41) Articolo aggiunto dall'art. 12, L.R. 21 dicembre 2012, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 della stessa legge).

Regione Lombardia**Artt. 9 e 10 L.R. 20 marzo 1995, n. 12 ⁽¹⁾.****Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 marzo 1995, n. 12, I suppl. ord.

⁽²⁾ Si veda l'*art. 7-ter della L.R. 23 luglio 1996, n. 17*, come aggiunto dalla *L.R. 14 gennaio 2000, n. 2*, per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

⁽³⁾ La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

Art. 9**Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri ⁽²⁴⁾.**

[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lombardia" e il "Fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia" sono soppressi. Tutte le funzioni dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dello stato patrimoniale dei fondi. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

3. Le spese previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 6 e 10, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni, dei soppressi fondi sono poste a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio della Regione.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione amministrativa inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla legge stessa spetta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale].

⁽²⁴⁾ La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

Art. 10**Disposizione transitorie e finali ⁽²⁵⁾.**

[1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore (26).

2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni[, escluso in ogni caso il ricalcolo dell'assegno a seguito di successive variazione della indennità di funzione] (27) (28).

3. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 2, con riferimento all'indennità mensile di funzione spettante ai consiglieri regionali alla data di scadenza della presente legislatura. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incremento dal gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7.

3-bis. I consiglieri di cui al comma 2 non più in carica nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono già l'assegno vitalizio, ma che hanno percepito l'indennità di fine mandato, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, entro il termine del 30 giugno 2000 (29).

3-ter. I consiglieri di cui al comma 2 in carica nella legislatura 1995/2000 hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versanti nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi eventualmente già riscossi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis, entro il 30 giugno 2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato (30).

4. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che al termine della legislatura in corso abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo (31).

5. La facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio (32).

6. La facoltà di cui ai commi 4 e 5 si esercita con apposita domanda al presidente del Consiglio regionale, da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica, ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli altri (33) .

(25) La presente legge è stata abrogata, a decorrere dalla X legislatura regionale, dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 21. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 2.

(26) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lettera d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

(27) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lettera d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

(28) Parole soppresse dall'art. 7, comma 13 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

- (29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 10, lettera e) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19*.
- (30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 10, lettera e) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19*.
- (31) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2*.
- (32) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2*.
- (33) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2*.

Regione Molise**Art.12 - L.R. 26-1-2012 n. 2****Legge finanziaria regionale 2012.**

Pubblicata nel B.U. Molise 28 gennaio 2012, n. 2, edizione straordinaria.

Art. 12 Abolizione  dell'assegno vitalizio ai Consiglieri regionali.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.
2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno già maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8 (7).
3. Per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale in carica nella X legislatura l'esercizio del mandato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
4. Gli uffici competenti provvedono al rimborso dei contributi eventualmente versati dai consiglieri regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione dell'assegno vitalizio ai sensi della legge regionale n. 10/1988.
5. I consiglieri regionali eletti nella X legislatura, che lo richiedano, versano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, contributi previdenziali secondo le modalità previste per il sistema contributivo, nella misura del 16 per cento dell'indennità di funzione percepita al netto delle ritenute fiscali.
6. Con successivo provvedimento legislativo, da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina del sistema previdenziale contributivo secondo i principi del presente articolo ed è fissata l'età minima per l'accesso al trattamento pensionistico.
7. [All'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8 (Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali) sono abrogati, al comma 3, le parole "fatta eccezione per gli assegni  vitalizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4", nonché il comma 4] (8).

(7) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio secondo la previgente normativa o che, alla stessa data, hanno maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(8) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9 della

Regione Molise**Art.12 - L.R. 26-1-2012 n. 2**

stessa legge). In pari tempo il suddetto comma 1 ha disposto la reviviscenza, con la medesima decorrenza, del testo precedente dei commi 3 e 4 dell' art. 1, L.R. 24 maggio 2006, n. 8, che erano stati, rispettivamente, modificato e abrogato, in un primo momento, dal presente comma.

Regione Molise**L.R. 13 aprile 1988, n. 10 ⁽¹⁾****Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali ⁽²⁾ ⁽³⁾**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Molise 16 aprile 1988, n. 7.

⁽²⁾ L'art. 1, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, ha stabilito che a decorrere dal 1° maggio 1995 il Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali di cui all'articolo 1 della presente legge è soppresso e che tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale. Lo stesso articolo ha statuito che entro il 1° maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo di previdenza dei Consiglieri.

L'art. 2 della citata L.R. n. 15 del 1995 ha statuito che nel testo della presente legge ogni riferimento al «Fondo di previdenza dei Consiglieri» deve intendersi alla «Regione».

L'art. 10 della suddetta L.R. n. 15 del 1995 ha stabilito che le disposizioni di detta legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonché nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia già iniziato al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (6 maggio 1995). Lo stesso articolo ha previsto che per tali soggetti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. 9 maggio 2008, n. 12 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo i consiglieri regionali che dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio previsto dalla presente legge.

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L.R. 4 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 2016, sull'importo lordo mensile degli assegni vitalizi, di cui alla presente legge, è applicata una riduzione percentuale progressiva.

Art. 1

Assegno vitalizio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato nonché agli altri aventi diritto compete un assegno vitalizio mensile, secondo le norme della presente legge.

⁽⁴⁾ Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 21 aprile 1995, n. 15.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 1, L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

Art. 2

Versamento dei contributi nel bilancio (6).

I contributi obbligatori di cui all'art. 3 sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Agli atti di gestione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, dei premi di reinserimento, della relativa contribuzione e di ogni diritto ed obbligo connesso con il regime previdenziale dei Consiglieri regionali provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (7).

Con legge di approvazione del bilancio regionale annualmente è assicurato lo stanziamento per il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo di cui alla presente legge ed è iscritto nel relativo capitolo e UPB quale "spesa obbligatoria" (8) (9).

(6) L'art. 9, *L.R. 21 aprile 1995, n. 15*, ha stabilito che i contributi obbligatori di cui all'articolo 3 della presente legge siano versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi del presente articolo, con decorrenza dal 1° maggio 1995.

(7) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, *L.R. 20 settembre 1996, n. 30*.

(8) Comma aggiunto dall'art. 20, *comma 11, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, *L.R. 21 aprile 1995, n. 15*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 3

Contributi previdenziali obbligatori.

I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare (10).

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22% (ventidue per cento) dell'indennità mensile, determinata in rapporto percentuale con

l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento) (11).

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma del presente articolo è abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22 (12).

(10) Comma così sostituito dall'articolo 1, L.R. 28 febbraio 1995, n. 8, con effetto dal 1° gennaio 1994.

(11) Comma così sostituito dall'articolo 1, L.R. 28 febbraio 1995, n. 8, con effetto dal 1° gennaio 1994, poi così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 1° febbraio 2011, n. 2, a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 2, L.R. 20 settembre 1996, n. 30 ha precisato che il presente secondo comma è da interpretarsi nel senso che nei contributi di previdenza in misura del 22% è ricompresa anche la trattenuta del 6% prevista dall'articolo 5, L.R. 15 luglio 1976, n. 22. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della presente legge (1° maggio 1988) la detta trattenuta del 6% è da intendersi soppressa.

(12) L'articolo 9, L.R. 21 aprile 1995, n. 15, ha stabilito che i contributi obbligatori di cui al presente articolo siano versati in conto entrate nel bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, come sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 15 del 1995, con decorrenza dal 1° maggio 1995.

Art. 4

Diritto all'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio Regionale del Molise (13).

(13) L'articolo 1 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 11, "Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10", ha stabilito che la norma di cui al presente articolo va interpretata nel senso di riferirsi ai Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio Regionale del Molise successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 10 del 1988 (1° maggio 1988), e non ai Consiglieri già cessati dal mandato o in carica, per i quali, per quanto riguarda il solo requisito dell'età, si applicano le norme di cui alle leggi precedenti. Lo stesso articolo ha fatta comunque salva la possibilità per i Consiglieri in carica di optare per il regime di cui all'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.

Art. 5

Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali.

Hanno diritto all'assegno mensile di previdenza, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dall'effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

L'assegno spetta esclusivamente qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente o il decesso non dipendano da infortunio.

I Consiglieri regionali o i loro aventi diritto hanno però facoltà di ottenere l'attribuzione dell'assegno anche in detta ipotesi, previo versamento al Fondo di Previdenza delle somme ad essi dovute da enti o imprese assicuratrici a seguito dell'infortunio, in dipendenza di contratti stipulati con oneri a carico della Regione.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti e decide sull'applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale.

L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il Consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma (14).

L'assegno per inabilità è inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso (15).

La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione (16).

(14) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(15) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(16) Comma aggiunto dall'*articolo 5 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

Art. 6

Accertamento dell'inabilità permanente.

L'accertamento di inabilità di cui al precedente articolo è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza.

Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno di previdenza compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 7

Ammontare dell'assegno mensile di previdenza in caso di inabilità.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile di previdenza è diminuito dei dodicesimi corrispondenti salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

Art. 8

Contributi volontari.

Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore ai 5 anni, ma non inferiore a 30 mesi, anche se versati in legislature diverse, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età (17).

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

Il consigliere o l'assessore che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia maturato almeno trenta mesi di anzianità contributiva in una legislatura, ha facoltà di completare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di tempo occorrente a completare l'ulteriore quinquennio contributivo, anche se versato in legislature diverse e per periodi inferiori ai trenta mesi (18).

La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge (19).

I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati (20).

La facoltà stabilita al terzo comma si applica ai consiglieri ed agli assessori regionali in carica. I contributi relativi alla cassa di previdenza da versare sono calcolati in base all'aliquota percentuale vigente all'atto della cessazione del mandato consiliare (21).

(17) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 12 aprile 2006, n. 3*, in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(19) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

(21) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 12, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 9

Rinuncia ai contributi volontari.

Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.

Art. 10

Sospensione dell'assegno vitalizio.

Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale del Molise, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode è sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno è ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio Regionale.

Art. 11

Misura degli assegni vitalizi (22).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda - di cui alla legge regionale n. 22 del 1976 e successive modificazioni - corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda <u>(23)</u>
5	30
6	33
7	36
8	39
9	42
10	45
11	48
12	51
13	54
14	57
15	60
16 ed oltre	63

Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero.

(22) Vedi anche l'art. 1, comma 4, L.R. 24 maggio 2006, n. 8.

(23) Le percentuali sono state aumentate del 5%, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 gennaio 2009, n. 1.

Art. 12

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 13

Anticipazioni dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del 55° anno di età.

Per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio riportate nella tabella di cui all'art. 11 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione: misura dell'assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull'indennità lorda del Consigliere.

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Art. 14

Assegni di reversibilità.

Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 3, ha diritto di determinare, previa apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che, successivamente al proprio decesso, sia attribuita al coniuge ovvero ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio (24).

Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore età ovvero fino al compimento del 26° anno di età se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro nel quale la quota spettante dell'assegno è corrisposta per la durata della totale invalidità.

L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa della persona beneficiaria.

Sia la comunicazione di cui al comma 3 sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del

beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere (25).

Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato (26).

Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata raggiunta l'età richiesta per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, ma tuttavia sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, l'assegno di reversibilità è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso (27).

Per i soggetti di cui al comma 1 qualora il decesso si verifichi prima che sia stata completata la corresponsione dei contributi previdenziali obbligatori, ma la contribuzione sia stata effettuata per almeno trenta mesi, i beneficiari, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di reversibilità, comunque decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, hanno facoltà di versare in un'unica soluzione la somma corrispondente alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio contributivo (28).

(24) Così sostituito dall'*articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(25) L'*articolo 5 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30*, ha stabilito che il termine di sessanta giorni previsto dal presente comma quarto - nel testo sostituito ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 15* -, limitatamente alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore di quella L.R. (2 ottobre 1996), è prorogato sino al 31 dicembre 1996.

(26) Così sostituito dall'*articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(27) Così sostituito dall'*articolo 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(28) Comma aggiunto dall'*articolo 1 della L.R. 21 aprile 1995, n. 16*.

Art. 15

Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.

Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilità compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio (29).

(29) Così sostituito dall'*articolo 7 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15.*

Art. 16

Condizioni per l'assegno di reversibilità.

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 6.

Art. 17

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invia domanda diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata o passata in giudizio sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;

4) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 6.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18

Decorrenza dell'assegno di reversibilità (30).

... (31).

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

(30) La rubrica è stata così sostituita ed il primo comma soppresso dall'*articolo 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

(31) La rubrica è stata così sostituita ed il primo comma soppresso dall'*articolo 8 della L.R. 21 aprile 1995, n. 15*.

Art. 19

Ferma restando la riduzione prevista dalla tabella di cui al precedente art. 11 rispetto alla normativa previgente gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri cessati dal mandato o che siano tutt'ora in carica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tutti i casi, in cui il nuovo calcolo preveda un importo inferiore a quello spettante sulla base delle norme previgenti, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

Identico trattamento è riservato a coloro che, avendone titolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di 5 anni.

Art. 20

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

Art. 21**Pubblicazione.**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Regione Piemonte**L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 (1).****Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 ottobre 1972, n. 22.

Art. 1

Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta (2).

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012 (3).

3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012.

(2) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 1984, n. 5, poi modificato dalla L.R. 17 agosto 1995, n. 69 e dalla L.R. 24 novembre 1995, n. 84, ulteriormente sostituito dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 6, L.R. 28 dicembre 2011, n. 25, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. 1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato .

2. L'indennità di carica spettante:

- a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

2-bis. Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT .

3. L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 22, L.R. 28 dicembre 2012, n. 18* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25 della medesima legge*).

Art. 1.1

Indennità di carica (4).

1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili (5).

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.».

Art. 1.2

Indennità di funzione (6).

1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro (7).

2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, *L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, *comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.»

Art. 1.3

Rimborso spese di esercizio del mandato (8) .

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio (9).

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
- b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
- c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 6, *L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, *comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.».

Art. 1.4

Trattenuta sull'indennità di carica (10).

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte

(10) Articolo aggiunto dall'art. 7, *L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, della stessa legge).

Art. 1-bis

Assegno in caso di sospensione (11)

1. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4-ter della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti

locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.

2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.

3. Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 maggio 1994, n. 14.

Art. 2

Rimborso delle spese (12) (13)

[1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza, nella misura, salvo eventuali riduzioni, di L. 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. (14). I Consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico (15). Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente (16).

2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio

di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione (17).

2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (18).

3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione (19).

3-bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere (20).

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (21).

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale (22).

3-quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter (23).

(12) L'art. 4, L.R. 17 giugno 1997, n. 35 interpreta il presente articolo nel senso che per le somme erogate ai consiglieri regionali si dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1-bis della L. 8 agosto 1995, n. 349, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250; esse quindi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 maggio 1994, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(14) Periodo così modificato dapprima dall'art. 2, L.R. 17 agosto 1995, n. 69, poi dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 marzo 2001, n. 4 e infine dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(15) Periodo così modificato dapprima dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e poi dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6.

(16) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 3, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e poi dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 marzo 2001, n. 4 e dall'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6.

(17) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(19) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 marzo 2001, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del suddetto art. 2.

(21) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

Art. 3

Trattamento di missione

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza (24).

2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione (25).

3. [Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 50/2000 e dalla legge regionale n. 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei

taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno] (26).

3-bis. [Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare] (27).

3-ter. [Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3-bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione Europea per ciascun Consigliere] (28).

3-quater. [Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato] (29).

4. [L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità aumenta del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale (30). L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] (31).

5. [Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della L.R. 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni] (32).

(24) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo.».

(25) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «2. Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.».

(26) Il presente comma, già modificato dall'art. 3, primo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 17 giugno 1997, n. 35 e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2001, n. 18 (come corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 settembre 2001, n. 37) e dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12 e infine abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il presente comma, privo di numerazione nel testo introdotto dall'art. 5, L.R. n. 35/1997, è stato così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

(27) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(28) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(29) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(30) La materia è stata nuovamente disciplinata dall'art. 11, L.R. 5 dicembre 1978, n. 74.

(31) Il presente comma, così modificato dall'art. 3, secondo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, privo di numerazione nella precedente stesura e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(32) Il presente comma, così modificato dall'art. 3, terzo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, privo di numerazione nella precedente stesura, e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 4

Finanziamento degli oneri

Agli oneri finanziari devianti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli artt. 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con il provento dei tributi di cui alla L.R. 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.

Regione Puglia**Art.48 - L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 ⁽¹⁾.****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2011, n. 201.

Art. 48 Trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.

1. Le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), e successive modifiche e integrazioni non si applicano ai Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura.
2. I Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo.
3. A partire dalla X legislatura i Consiglieri regionali che cessano dal mandato percepiscono il trattamento di quiescenza, comunque maturato, inderogabilmente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
4. A partire dalla X legislatura la misura dell'assegno di fine mandato di cui all'articolo 11 della L.R. n. 8/2003 è calcolata sull'ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di anni di consiliatura effettivamente svolti con il criterio del pro-rata per i Consiglieri che abbiano già esercitato il mandato in legislature precedenti.
5. Le indennità di cui alla L.R. n. 8/2003 e s.m.i. riconosciute ai Consiglieri regionali sono fissate nella misura in godimento alla data del 30 novembre 2011.
6. L'ufficio di Presidenza, al fine di determinare criteri e modalità per l'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, adotta apposito regolamento per la disciplina del sistema previdenziale contributivo, del calcolo dell'assegno di fine mandato e della contribuzione volontaria.

Regione Puglia**L.R. 7 febbraio 2003, n. 3** ⁽¹⁾.**Modifica alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 "Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia" e successive modificazioni** ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Puglia 11 febbraio 2003, n. 16.

⁽²⁾ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 17, comma 1, lettera j), L.R. 27 giugno 2003, n. 8*. Detto articolo ha abrogato anche la *L.R. 14 novembre 1972, n. 13*.

Art. 1**Soppressione del fondo di previdenza.**

[1. Il fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Puglia, istituito con legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 ⁽³⁾ e successive modificazioni, è soppresso.

2. Tutte le funzioni in capo al fondo di previdenza sono esercitate dal competente Ufficio del Consiglio regionale dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il 31 marzo 2003, il competente Ufficio provvede alla liquidazione del fondo, alla definizione del suo stato patrimoniale e al trasferimento delle risultanze nel bilancio regionale.

4. Ogni eventuale disavanzo del fondo di previdenza è ripianato con apposito stanziamento del bilancio regionale] ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Nel B.U. il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 14 febbraio 1972.

⁽⁴⁾ L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'*art. 17, comma 1, lettera j), L.R. 27 giugno 2003, n. 8*. Detto articolo ha abrogato anche la *L.R. 14 novembre 1972, n. 13*.

Art. 2**Determinazione e decorrenza delle trattenute mensili.**

[1. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento dei contributi mensili per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato, dal giorno di inizio della corresponsione dell'indennità consiliare.

2. Le trattenute di cui al comma 1 sono versate in conto entrata sul bilancio regionale, cui spettano totalmente gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio e di reversibilità.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le trattenute mensili per l'assegno vitalizio e di reversibilità sono determinate nella misura del 22 per cento dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con proprio atto deliberativo, a modificare la percentuale delle trattenute, così come determinata al comma 3] (5).

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera j), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.

Art. 3

Norma finanziaria.

[1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 2003, si fa fronte come segue:

a) per il ripiano del disavanzo del fondo di previdenza di cui al comma 4 dell'articolo 1, quantificato al 31 marzo 2003 in euro 1 milione 125 mila, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1020 dell'unità previsionale di base 1.1 "Consiglio regionale", da iscrivere al capitolo di nuova istituzione "Ripiano disavanzo al 31 marzo 2003 a seguito di liquidazione e soppressione del fondo di previdenza di cui all'articolo 1 della L.R. n. 13/1972 e successive modificazioni" della u.p.b. 1.1;

b) per le competenze dell'assegno vitalizio e di reversibilità, quantificato in euro 5 milioni 120 mila, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione "Competenze dovute per assegni vitalizi e di reversibilità e IRAP (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3), finanziato per euro 1 milione 130 mila dal capitolo di entrata di nuova istituzione "Trattenute mensili ai Consiglieri regionali per l'assegno vitalizio e di reversibilità (legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3)" e per euro 3 milioni 990 mila mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1020 della u.p.b. 1.1 "Consiglio regionale".

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione] (6).

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera j), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.

Art. 4

Abrogazioni.

[1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate] (7).

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'*art. 17, comma 1, lettera j), L.R. 27 giugno 2003, n. 8*.

Regione Puglia**L.R. 27 giugno 2003, n. 8 ⁽¹⁾.****Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° luglio 2003, n. 72.

(2) Vedi anche l'art. 48, comma 5, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

Art. 1**Trattamento indennitario.**

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall'Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l'entità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all'uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo (3).

2. In attuazione di quanto disposto dall'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2* (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, l'Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'importo complessivo massimo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda l'indennità massima complessiva spettante ai membri del Parlamento (4).

3. [L'indennità di mandato può aumentare a nove decimi purché sia ridotta, con medesima decorrenza, di un decimo l'importo della diaria; ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura, rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo (5)] (6).

(3) Comma così modificato dall'art. *70, comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*, secondo quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, della legge medesima. Il testo originario era così formulato: «1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di mandato;
- b) diaria;
- c) trattamento accessorio.».

(4) Comma dapprima modificato dall'*art. 70, comma 2, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*, secondo quanto stabilito dall'*art. 70, comma 4, della legge medesima*, e poi così sostituito dall'*art. 53, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa:

a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza;

b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale;

c) alla nomina degli Assessori regionali, per i membri della Giunta regionale;

d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.».

(5) Comma così modificato dall'*art. 70, comma 3, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*, secondo quanto stabilito dall'*art. 70, comma 4, della legge medesima*, e da ultimo abrogato dall'*art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Ai Consiglieri regionali che - nel corso della legislatura - cessino dalla carica o subentrino nella stessa, il trattamento indennitario di cui al comma 1 è corrisposto, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.».

(6) Ai sensi dell'*art. 70, comma 4, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1* le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 70 sostituiscono quelle recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2

Indennità di mandato.

[1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità annuali - un'indennità di mandato pari all'80 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

2. L'indennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali]
(7).

(7) Articolo abrogato dall'*art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 3

Diaria.

[1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nell'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata all'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura:

- a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;
- b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;
- c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;
- d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;
- e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la protezione civile;
- f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta] (8).

(8) Articolo abrogato dall'*art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 4

Trattamento accessorio.

[1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:

- a) attività generali;
- b) trasporto;
- c) missioni.

2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal patto di stabilità, l'Ufficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione del presente articolo] (9).

(9) Articolo abrogato dall'*art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 5

Assenze dei Consiglieri.

[1. Ai Consiglieri regionali sono applicate d'ufficio ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;
- d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo] (10).

(10) Articolo abrogato dall'*art. 70, comma 6, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 6

Contributi obbligatori (11).

1. Dal primo giorno di percepimento dell'indennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento di contributi obbligatori.

2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente sull'indennità di mandato in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo e versati in conto entrata del bilancio regionale cui spettano gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato (12).

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.

(11) Ai sensi dell'*art. 2, comma 1, lettera b)* e dell'*art. 3, comma 1, lettera b)*, *L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, i consiglieri regionali, in relazione all'abolizione dal 1° gennaio 2013 degli istituti dell'assegno di fine mandato e dell'assegno vitalizio disposta, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 dei suddetti articoli, non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui al presente articolo, a decorrere dalla stessa data.

(12) Comma così modificato dall'*art. 70, comma 4, lettera a), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 7

Contributi volontari.

1. Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire l'ottenimento dell'assegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età (13).
 2. Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
 3. Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.
 4. In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà compete agli aventi diritto.
-

(13) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 8

Assegno vitalizio (14).

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite di età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori.

5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.

6. [L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente] (15).

7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato, cessato il quale l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.

8-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448" (16).

(14) L'assegno vitalizio di cui al presente articolo è stato abolito dall'*art. 3, comma 1, lettera a) L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(15) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 19 luglio 2006, n. 22*.

(16) Comma aggiunto dall'*art. 55, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 9

Misura dell'assegno vitalizio.

1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità di carica mensile lorda
5	35
6	37
7	42

8	47
9	52
10	57
11	59
12	61
13	64
14	67
15 e oltre	70

2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti a partire dalla 7^a legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità di carica mensile lorda
5	40
6	44
7	48
8	52
9	56
10	65
11	68
12	70
13	72
14	76
15 e oltre	90 (17)

3. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005.

5. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2004, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.

5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2 (18).

(17) Percentuale così modificata dall'*art. 70, comma 4, lettera b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 70, comma 4, lettera c), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 10

Assegno di reversibilità.

1. In caso di decesso del Consigliere regionale titolare dell'assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente un assegno di reversibilità.

1-bis. L'assegno di reversibilità di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data di inizio della corresponsione dell'assegno vitalizio diretto. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'ex consigliere, indipendentemente dall'età, nella misura e con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza (19).

2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 11, L.R. 12 ottobre 2009, n. 21*.

Art. 11

Assegno di fine mandato (20) (21).

1. All'inizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di cui all'articolo 6.

2. La misura dell'assegno di fine mandato è calcolata sull'ultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente svolte (22).

3. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente (23).

4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto.

5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito l'indennità di mandato.

6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica, agli aventi diritto spetta, oltre all'assegno di fine mandato, un'annualità dell'ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale deceduto.

(20) Vedi anche quanto dispone l'*art. 48, comma 4, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38*, riguardo alla misura dell'assegno di cui al presente articolo a partire dalla X legislatura.

(21) L'assegno di fine mandato di cui al presente articolo è stato abolito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2012, n. 34*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(22) Comma così modificato dall'*art. 58, comma 1, lettere a) e b), L.R. 7 gennaio 2004, n. 1*.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «3. La frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.».

Art. 12

Inabilità al lavoro.

1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti - totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio o per altra causa sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, unitamente ai criteri per l'accertamento dell'inabilità al lavoro.

2. Non è considerata attività di lavoro l'esercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.

Art. 13

Opzioni.

1. I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dell'indennità di mandato, per il trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza non hanno diritto a percepire l'indennità di mandato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

2. L'opzione viene comunicata dall'interessato ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere modificata in qualunque momento.

3. Il Consigliere regionale che eserciti l'opzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi obbligatori previsti dall'articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 14

Assicurazione infortuni.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.
3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:
 - a) morte;
 - b) invalidità permanente;
 - c) invalidità temporanea.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.
5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale (24).
- 5-bis. L'assicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali (25).

(24) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 ottobre 2013, n. 29*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.».

(25) Comma aggiunto dall'*art. 70, comma 4, lettera d), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1*.

Art. 15

Impedimento del mandato.

1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura:
 - a) 50 per cento dell'indennità di mandato;
 - b) 70 per cento della diaria;
 - c) 100 per cento del trattamento accessorio.
2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo loro spettante.

Art. 16

Disposizioni finali.

1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per l'applicazione della presente legge l'indennità e la diaria più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
3. I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
4. Le norme stabilite dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta regionale.

Art. 17

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13;
- b) la legge regionale 25 novembre 1974, n. 39;
- c) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13;
- d) la legge regionale 19 marzo 1984, n. 14;
- e) la legge regionale 26 marzo 1985, n. 11;
- f) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34;
- g) la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;
- h) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5;
- i) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8;
- j) la legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3;
- k) gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (26).

(26) È opportuno segnalare che nella L.R. 7 marzo 2003, n. 4 non è presente l'art. 62 (detta legge si compone infatti di sessantuno articoli).

Art. 18

Oneri finanziari.

1. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a carico del bilancio regionale.

Regione Puglia**L.R. 30 novembre 2012, n. 34 - Art. 3****Riduzione dei costi della politica.**

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 novembre 2012, n. 173, supplemento

Art. 3 Abolizione dell'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

- a) è abolito l'istituto del vitalizio di cui alla L.R. n. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- b) i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi obbligatori di cui all'articolo 6 della L.R. n. 8/2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'importo dell'assegno vitalizio viene determinato, indipendentemente dalla data di decorrenza, sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'articolo 48 della L.R. n. 38/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per la decorrenza dell'erogazione dell'assegno vitalizio, su istanza dei Consiglieri beneficiari, adotta apposito provvedimento con cui viene definito l'ammontare delle competenze spettanti agli stessi, determinate ai sensi del comma 2.

4. I provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal comma 3 hanno effetti obbligatori e giuridicamente vincolanti.

5. Per i Consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

6. I Consiglieri regionali hanno la facoltà di rinunciare al diritto all'assegno vitalizio qualora non sia ancora iniziata la relativa erogazione. In caso di rinuncia, il Consigliere ha diritto alla restituzione dei contributi versati al suddetto titolo nell'espletamento del mandato.

7. Nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa (3).

7-bis. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza (4).

Regione Puglia
L.R. 30 novembre 2012, n. 34- Art. 3

8. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2003 le parole: "qualora non sia stato rieleto o comunque cessi dal mandato, " sono soppresse.

8-bis. I consiglieri regionali eletti nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai contributi previdenziali mensili di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi (2).

9. Ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) sono fatti salvi i provvedimenti di corresponsione dei vitalizi in corso di erogazione ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 11.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «7. L'erogazione del vitalizio per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2013, n. 31, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Regione Veneto**L.R. n. 42 del 23 dicembre 2014⁽¹⁾.**

Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 23 dicembre 2014, n. 122.

(2) Ai sensi dell' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45* ovunque ricorra, all'interno del presente provvedimento, l'espressione: "pensione" va sostituita con: "trattamento previdenziale", con coordinamento del relativo articolo o preposizione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Finalità e obiettivi

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive.

CAPO II

Sistema previdenziale di tipo contributivo

Art. 2 *Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.*

1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale, corrisposta in 12 mensilità, basata su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati ⁽³⁾.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 3 *Sistema contributivo.*

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'*articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"* e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o altre forme; l'esercizio dell'opzione deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale ⁽⁴⁾.

3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

4. Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto a trattamento previdenziale. I coefficienti

di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati ⁽⁵⁾.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

7. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla *legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali"* e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del trattamento previdenziale è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 56, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Per i contributi versati a decorrere dalla decima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione.».

(5) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 *Diritto al trattamento previdenziale* ⁽⁶⁾.

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto a trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del

mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto⁽⁷⁾.

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto a trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni. Hanno diritto inoltre a conseguire il trattamento previdenziale i consiglieri che rientrano nelle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'*articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* e successive modificazioni⁽⁷⁾.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto⁽⁷⁾.

5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa⁽⁷⁾.

(6) Rubrica così modificata dall' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 *Sistema pro rata.*

1. Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla decima e che siano successivamente rieletti, l'importo del trattamento previdenziale è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura regionale, secondo la

normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato.

Art. 6 *Reversibilità.*

1. Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla *legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 *Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale.*

1. Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all'*articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47* e la disciplina di sospensione di cui all'*articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* e successive modificazioni.

Art. 8 *Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 9 *Trasparenza.*

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento previdenziale, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 *Norma finale.*

1. L'accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della *legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici.

1-bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha la stessa natura del trattamento di cui all'*articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* ai fini dell'applicazione delle norme sul trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive ⁽⁹⁾.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 56, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 11 *Norma di abrogazione.*

1. Sono o restano abrogati:

- a) *l'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;*
- b) *il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;*
- c) *il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;*

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14* il riferimento all'articolo 9 è soppresso.

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e relativamente alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 3, con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all'allegato A), parte integrante della presente legge;

b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del

Consiglio regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Allegato
Tabella A

QUOTE DI CONTRIBUTO A CARICO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari al venticinque per cento della base imponibile come definita all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 1,4 volte la quota a carico del consigliere regionale.

Allegato
Tabella B

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

<i>Divisore</i>	<i>Età</i>	<i>Valore</i>
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento.

Corte cost., Sent., (ud. 10/03/2015) 30-04-2015, n. 70

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimit  costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimit  costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimit  costituzionale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicol  ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nei giudizi di legittimit  costituzionale dell' *art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equit  e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214*, promossi dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con *ordinanza del 25 luglio 2014*, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell' anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch  gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con *ordinanza del 25 luglio 2014*, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di legittimit  costituzionale del comma 25 dell' *art. 24, del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equit  e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214*, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' *art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448*,   riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento", in riferimento agli *artt. 2, 3, 23, 36, primo*

comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata.

Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all'adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli *artt. 36 e 38 Cost.*, ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall'*art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153* (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla *L. 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo.

Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l'invito della Corte, mediante azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza.

Deduce, quindi, la violazione dell'*art. 38, secondo comma, Cost.*, poiché l'assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l'adeguatezza e dell'*art. 36, primo comma, Cost.*, in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l'attività lavorativa.

Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli *artt. 36, 38 e 3 Cost.*, poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del principio di universalità dell'imposizione di cui all'*art. 53 Cost.* e di quello di non discriminazione ai fini dell'imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli *artt. 3, 23 e 53 Cost.*, poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

2.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, che ha sollevato con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'*art. 24 del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'illegittimità delle frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della norma censurata rispetto all'*art. 1, comma 19, della L. n. 247 del 2007*, così determinando il blocco dell'adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all'ultimo azzeramento attuato, nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero.

In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di

lavoro, con conseguente lesione degli *artt. 3 e 53 Cost.*

Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli *artt. 3, 53, 36 e 38 Cost.* Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza *dell'art. 53 Cost.*, che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013).

La Corte dei conti aggiunge che l'introduzione di un'imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli *artt. 3 e 53 Cost.*, in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una "platea di soggetti passivi", cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione.

Essa sottolinea, inoltre, come l'intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito *dall'art. 3 Cost.*, giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi.

Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l'irrazionalità dello stesso per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la "contingente situazione finanziaria" richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di cui *all'art. 53 Cost.*

Invoca, infine, sulla base *dell'art. 117, primo comma, Cost.*, quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con *L. 4 agosto 1955, n. 848*, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza di cui *all'art. 6* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (*art. 21*), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (*art. 25*), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (*art. 33*) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui *all'art. 34* della medesima Carta.

3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e che l'importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013, in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell'INPS al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di legittimità costituzionale della norma censurata.

Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010).

Nel caso del comma 25 dell' *art. 24 del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, secondo il giudice a quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo, l'intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte, incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad Euro 1.405,05 lordi per il 2012 ed a Euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento

degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata.

In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli *artt. 36 e 38 Cost.*

Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti *dall'art. 2 Cost.*, mentre il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 30 del 2004).

Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del temperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce *dell'art. 3 Cost.* Con ciò si intende evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione "di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi" (viene citata la sentenza n. 92 del 2013).

Deduce, poi, il contrasto con gli *artt. 3, 23, 53 Cost.*, sollevando d'ufficio la relativa questione, per essere stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi.

4.- Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della pensione al mutamento dei valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero della somma oggetto di blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente violazione degli *artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.*, in quanto il criterio adottato sarebbe irragionevole, lesivo del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del principio di adeguatezza di cui *all'art. 38 Cost.*

5.- Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l'INPS, chiedendo che siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in conformità a un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di salvaguardia delle esigenze minime di protezione della persona.

L'Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l'operatività del meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell' *art. 1, comma 19, della L. n. 247 del 2007* ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato.

6.- Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell'applicazione della norma di cui al comma 25 dell' *art. 24, del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica.

Assume, in particolare, a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per chi non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, nel merito, la violazione degli *artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost.*, nonché, infine, dell'*art. 53* e del combinato disposto degli *artt. 2, 23 e 53 Cost.*

7.- E' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, instando per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, presupposto dell'azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l'esistenza di una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

L'Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide sull'adeguatezza del trattamento pensionistico.

8.- All'udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Motivi della decisione

1.- Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con *ordinanza del 25 luglio 2014* (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità costituzionale del comma 25 dell' *art. 24, D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214*, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli *artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione*, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con *L. 4 agosto 1955, n. 848*.

Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell'art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli *artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.*, in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.

La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli *artt. 2, 23 e 53 Cost.*, poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti.

La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all'*art. 117, primo comma, Cost.*, in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli *artt. 6, 21, 25, 33 e 34* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

2.- I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti.

Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un'unica pronuncia (ex plurimis, sentenza n. 16 del 2015, *ordinanza n. 164 del 2014*).

Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato dall'INPS.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

La circostanza che l'istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, *ordinanza n. 150 del 2012*).

Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l'intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile.

3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze di rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell' *art. 24 del D.L. n. 201 del 2011*,

come convertito dalla *L. n. 214 del 2011*, in riferimento, fra l'altro all'*art. 117, primo comma, Cost.* e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale "patrimonio comune agli Stati contraenti", anche "gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul "patrimonio", (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)".

La questione, come prospettata, è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un'ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (*ex plurimis, ordinanza n. 36 del 2015*).

In tale ipotesi, il difetto nell'esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, *ordinanza n. 158 del 2011*), con conseguente inammissibilità delle stesse.

Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l'*art. 117, primo comma, Cost.*, per violazione della CEDU "come interpretata dalla Corte di Strasburgo"

senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato.

Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima fonte, come risulta dall'*art. 6, comma 1 del Trattato sull'Unione europea*, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la *L. 2 agosto 2008, n. 130*, ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Pertanto, l'esame dell'*ordinanza* di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell'applicazione della disposizione oggetto di censura.

Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza.

Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell'Unione europea.

4.- La questione di costituzionalità per violazione degli *artt. 2, 3, 23 e 53 Cost.*, in relazione alla presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata.

Tutte le *ordinanze* di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell'imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe il principio di eguaglianza.

I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli *artt. 2 e 3 della Costituzione* (*ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012*).

L'azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l'erario.

La giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere

diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Un tributo consiste in un "prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva" (sentenza n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria (fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).

Il comma 25 dell' *art. 24 del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, che dispone per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico.

In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva.

5.- La questione prospettata con riferimento agli *artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.* è fondata.

La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla *L. 21 luglio 1965, n. 903* (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all'art. 10, con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo.

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell'economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni.

Con l'art.19 della *L. 30 aprile 1969, n. 153* (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l'adeguamento dell'importo delle pensioni nel regime dell'assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle pensioni all'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Con l' *art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503*, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' *art. 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*", oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l'eliminazione dell'aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l'evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L'art. 11, comma 2, prevede, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia.

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall' *art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. L'aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 citato, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Tuttavia, l' *art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l' *art. 5, comma 6, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81* (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della *L. 3*

agosto 2007, n. 127 , prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS.

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall'erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni.

6.- Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa.

L' *art. 2 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384* (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) prevede che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l'*art. 2, comma 1-bis, della L. 14 novembre 1992, n. 438* (Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 19 settembre 1992, n. 384* , recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvede a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata.

In seguito, l' *art. 11, comma 5, della L. 24 dicembre 1993, n. 537* (Interventi correttivi di finanza pubblica), provvede a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all' *art. 2 della L. n. 438 del 1992*. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa.

Dopo l'entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (*art. 59, comma 13 della L. 27 dicembre 1997, n. 449*, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l'anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Il blocco, introdotto dall'*art. 24, comma 25*, come convertito, del *D.L. n. 201 del 2011* , come convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell' *art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.

Si trattava - come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2007 - di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto "scalone") introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dalla *L. 23 agosto 2004, n. 243* (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

L'azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell' *art. 1, comma 19, della L. n. 247 del 2007*, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell'osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS).

Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che "... le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta".

7.- L' *art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, oggetto di censura nel presente giudizio, si colloca nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (manovra denominata "salva Italia") e stabilisce che "In considerazione della contingente situazione finanziaria", la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato

meccanismo stabilito dall' *art. 34, comma 1, della L. n. 448 del 1998*, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento.

Per effetto del dettato legislativo si realizza un'indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a Euro 1.217,00 netti.

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall' *art. 24, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e confermato dall' *art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503* (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' *articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.

Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento.

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La norma censurata è frutto di un emendamento che, all'esito delle osservazioni rivolte al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest'ultima prevedeva l'azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad Euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale "provvedimento da emergenza finanziaria".

La disposizione censurata ha formato oggetto di un'interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l'8 agosto 2013, n. 3 - 00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Dall'exkursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.

Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva.

L'art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (*L. 27 dicembre 2013, n. 147* , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità") ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all' *art. 34, comma 1, della L. n. 448 del 1998*, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate.

Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura.

8.- Dall'analisi dell'evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'*art. 38, secondo comma, Cost.* Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'*art. 36 Cost.* , principio applicato, per

costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013).

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli *artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.*, principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato *dell'art. 3, secondo comma, Cost.* così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell'applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (*art. 36, primo comma, Cost.*) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza (*art. 38, secondo comma, Cost.*), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato *dell'art. 36 Cost.*

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli *artt. 36 e 38 Cost.*, con la finalità di offrire "una particolare protezione per il lavoratore". Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, "ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone *dell'art. 36 Cost.* "consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo" (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004).

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve "dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di "un non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993).

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest'ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all'adeguatezza della prestazione previdenziale ex *art. 38, secondo comma, Cost.*

Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli *artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.*, circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali.

9.- Nel vagliare la dedotta illegittimità dell'azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l'anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata *L. n. 247 del 2007*), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell'esigenza di reperire risorse necessarie "a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1 gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base all' *articolo 1, comma 6, della L. 23 agosto 2004, n. 243*", con "lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge" (sentenza n. 316 del 2010).

In quell'occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli *artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.* Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo". L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante.

Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d'importo di sicura rilevanza, realizzava "un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse

rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste". La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte "a regime", proprio perché "prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione". La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l'introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee.

La norma, allora oggetto d'impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, "di sicura rilevanza", secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione.

La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, "esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità", poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida "in misura notevole e in maniera definitiva" sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985).

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato.

10.- La censura relativa al comma 25 dell' *art. 24 del D.L. n. 201 del 2011*, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con "irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" (sentenza n. 349 del 1985).

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli *artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.* (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniquale volta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo "al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte" (sentenza n. 226 del 1993).

La disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell' *art. 25 del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, si limita a richiamare genericamente la "contingente situazione finanziaria", senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (*L. 22 dicembre 2011, n. 214*), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall' *art. 17, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196*, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale "puntualizzazione tecnica" dell' *art. 81 Cost.*).

L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (*art. 36, primo comma, Cost.*) e l'adeguatezza (*art. 38, secondo comma, Cost.*). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all' *art. 2 Cost.* e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all' *art. 3, secondo comma, Cost.*

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento di T.G.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell' *art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214*, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' *art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448*, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento";

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, sollevata, in riferimento agli *artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione*, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, sollevata, in riferimento *all'art. 117, primo comma, della Costituzione*, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *L. 4 agosto 1955, n. 848*, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE

Campania

Fatto Diritto P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con ordinanza del 16 febbraio 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze dell'11 febbraio e 16 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con ordinanza del 22 aprile 2015 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 settembre 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 65, 91, 109, 119, 163 e 340 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 21, 24, 25 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2015 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di B.M. ed altri, di A.A. ed altro, di S.S., di G.D., di S.M.A., di M.C.S. ed altri, fuori termine, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e gli atti di intervento di P.F. ed altri e di P.V., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Giovanni C. Sciacca per G. D., per S.M.A. e per P.F. ed altri, Vincenzo Petrocelli per P.V., Vittorio Angiolini per B. M. ed altri, Federico Sorrentino per A. A. ed altro, Luigi Adinolfi per S. S., Filippo Mangiapane per l'INPS e gli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. – Per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136, della Costituzione, non sempre congiuntamente evocati, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto (r.o. n. 65 del 2015), per la Regione Umbria (r.o. n. 163 del 2015), per la Regione Campania (r.o. n. 91 e n. 340 del 2015) e per la Regione Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015) - chiamate a pronunciarsi su altrettanti ricorsi di (singoli o più) titolari di pensioni a (totale o parziale) carico dello Stato (di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS), i quali chiedevano che il loro trattamento non fosse decurtato del contributo di solidarietà introdotto, per il triennio 2014-2016, dal comma 486 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) - hanno tutte sollevato, premessane la rilevanza, questioni di

legittimità costituzionale, variamente articolate ed argomentate, della disposizione di cui al predetto comma 486 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013.

2.- La disposizione così denunciata prevede, appunto, un "contributo di solidarietà" per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 dell'art. 1 della stessa L. n. 147 del 2013 (ossia, al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori cosiddetti "esodati").

2.1.- Secondo i giudici contabili delle sezioni giurisdizionali per la Calabria e per l'Umbria, la su riferita disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale di cui alla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, in quanto ripropositiva di una norma sostanzialmente identica a quella (art. 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla suddetta sentenza, destinata, infatti, agli stessi destinatari (pensionati) ed avente un identico oggetto, e cioè "un prelievo coattivo articolato su diverse fasce del reddito derivante da pensione".

2.2.- Tutti i rimettenti denunciano, poi, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante la natura di prelievo di natura tributaria, "al di là del nomen iuris utilizzato" da ascrivere al contributo di solidarietà, risultandone i relativi requisiti (prestazione doverosa; imposizione per legge in assenza di rapporto sinallagmatico tra le parti; destinazione al finanziamento della spesa pubblica; correlazione ad un presupposto economicamente rilevante, che rappresenta indice di capacità contributiva) in forza di ragioni analoghe a quelle espresse dalla sentenza n. 116 del 2013 in relazione al contributo di perequazione di cui al menzionato art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011.

2.3.- La sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 (congiuntamente evocati), addebita inoltre alla disposizione in esame di incidere su una ristretta platea di destinatari, per concorrere al raggiungimento di obiettivi previdenziali, assistenziali e sociali, di contenuto alquanto vago ed indifferenziato, così da sottrarre la categoria colpita "a quella maggiore tutela sociale, giuridica ed economica assicurata nel sistema previdenziale vigente", tenuto conto, altresì, della natura di retribuzione differita della pensione, assimilata ai redditi di lavoro dipendente, anche ai fini dell'applicazione dell'IRPEF.

2.4.- A loro volta, la sezione giurisdizionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 36, la sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 53, e la sezione giurisdizionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., sospettano, sotto vari profili, violati il principio di ragionevolezza ed il principio del legittimo affidamento in quanto il contributo in questione inciderebbe autoritativamente sul reddito da pensione già maturato ex lege, senza, per un verso, essere "finalizzato all'effettuazione di prestazioni previdenziali/assistenziali puntualmente individuate" e, per altro verso, venendo al tempo stesso "acquisito indistintamente da ciascuna delle diverse gestioni previdenziali obbligatorie indipendentemente da ogni riferimento alle dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari, e dunque anche da quelle che risultano in una situazione di equilibrio o addirittura di avanzo", così da venir meno "qualsivoglia logica di correlazione tra an e quantum del contributo (compreso il suo orizzonte temporale triennale) e dinamiche finanziarie/prestazionali complessive del sistema previdenziale".

2.5.- Nella mancata indicazione de "i criteri" di destinazione delle somme trattenute con il prelievo la sezione giurisdizionale per la Calabria ravvisa un ulteriore profilo di violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; profilo, questo, condiviso anche dal giudice delle pensioni per la Campania ma in riferimento al solo art. 97 Cost.

2.6.- Infine, con l'ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015, si prospetta il contrasto del comma 486 in esame con l'art. 3 Cost., sul presupposto che il contributo potrebbe essere diversamente disciplinato nel quantum dalle Regioni a statuto speciale, come è accaduto nel caso della Regione siciliana, che ha adottato apposita previsione legislativa (art. 22 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie) e ciò in antitesi rispetto al suo carattere perequativo finalizzato a rimpinguare il fondo nazionale INPS destinato agli esodati, in quanto diversificherebbe tra loro i medesimi soggetti passivi del contributo sulla base della loro residenza territoriale.

3.- La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due su citate ordinanze

di rimessione, denuncia l'art. 1 della L. n. 147 del 2013 in relazione anche ai commi 483 (sulla cosiddetta perequazione automatica), 487 (sulle corrispondenti misure di contenimento, di pensioni e vitalizi, adottati dagli organi costituzionali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) e 590 (sul rapporto tra contributo di solidarietà ex comma 486, e contributo sui redditi superiori ad Euro 300.000,00 di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito della L. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo").

3.1.- Il comma 483 violerebbe, secondo la rimettente, gli artt. 3 e 53 Cost. dissimulando "l'introduzione di una misura volta a realizzare un introito per l'Erario sotto forma di un risparmio realizzato forzosamente mediante la compressione di un diritto (quale quello all'adeguamento dei trattamenti) attribuito in via tendenziale ai pensionati"; gli artt. 36 e 38, introducendo in via definitiva una misura peggiorativa del trattamento pensionistico in precedenza spettante "con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività"; l'art. 117, primo comma, Cost., e, per il suo tramite, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e, segnatamente, "con il principio della certezza del diritto come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale", oltre che "con altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul "patrimonio" (art. 21), il diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)".

3.2.- Il comma 487 è denunciato "in raffronto" al comma 486, deducendosi che non essendo il comma 487 finalizzato ad interventi sul sistema previdenziale (posto che i risparmi di spesa confluiscono "al Fondo di cui al comma 48"), pur facendo applicazione dei principi di cui al comma 486, introdurrebbe "un ulteriore elemento di non chiarezza negli interventi normativi e di diseguaglianza di trattamento riservato a categorie distinte di pensionati".

3.3.- Con gli artt. 3 e 53 Cost., contrasterebbe, infine, il comma 590, in quanto prevede che ai fini del raggiungimento del tetto di Euro 300.000,00 (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3 per cento), si debba tener conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali, però, il contributo è nella misura molto maggiore del 18 per cento stabilito dal precedente comma 486.

4.- Si sono costituite innanzi a questa Corte numerose parti ricorrenti nei giudizi a quibus. In particolare: M.B. ed altri cinque; S.S.; D.G., A.S.M., nei giudizi relativi, rispettivamente, alle ordinanze di rimessione, iscritte al r.o. n. 65, n. 91, n. 109 e n. 119 del 2015.

4.1.- Altri sedici ricorrenti si sono costituiti tardivamente nel giudizio relativo all'ordinanza n. 163 del 2015.

4.2.- F.P. ed altri trentadue e, con separato tardivo atto, V.P., sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio relativo all'ordinanza, di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015.

4.3.- Tutte le parti ricorrenti hanno svolto diffuse argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate nei rispettivi processi di merito.

4.4.- Nei giudizi di cui al r.o. n. 109 del 2015 e n. 119 del 2015, le parti private, già costituite nel presente giudizio, hanno depositato (separate) memorie, ribadendo le ragioni di illegittimità delle norme censurate già sviluppate inizialmente, sottolineando, in particolare, come queste colpiscano, in modo indiscriminato, le pensioni di importo più elevato "derivanti da effettiva attività lavorativa e da piena corresponsione dei contributi".

5.- Nei giudizi relativi alle sei indicate ordinanze di rimessione, si è costituito, anche l'INPS, che ha successivamente depositato altrettante memorie.

La difesa dell'Istituto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sola sezione giurisdizionale per la Calabria) relative ai commi 483, 487 e 590 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013.

Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della questione concernente il comma 486, dello stesso articolo, per "carenza di motivazione sulla rilevanza e mancato esperimento del doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice", nei giudizi di cui al r.o. n. 65 del 2015 e n. 91 del 2015; e per difetto assoluto di motivazione sulla giurisdizione nel giudizio di cui al r.o. n. 340 del 2015. Nel merito, ha contestato la fondatezza di ogni questione relativa al "contributo di solidarietà", di cui all'impugnato comma 486 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, sottolineandone innanzitutto la innegabile diversità rispetto al "contributo di perequazione" caducato dalla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, e sottolineandone la natura non tributaria.

Destituita di fondamento sarebbe, altresì, a suo avviso, la tesi per cui i proventi del prelievo non sarebbero destinati a finalità solidaristiche.

Nella specie sarebbe, quindi, evocabile, in coerenza con i principi solidaristici, la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative all'art. 37 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000): ordinanze n. 160 del 2007 e n. 22 del 2003, atteso anche che interventi peggiorativi sui trattamenti di pensione, ove non irrazionali e non lesivi "in modo eccessivo" dell'affidamento del cittadino (come nel caso in esame), non sarebbero preclusi al legislatore.

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in tutti i giudizi di che trattasi.

Anche la difesa dello Stato ha eccepito, in limine, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 486, sollevata, a suo avviso, dai rimettenti senza adeguata motivazione sulla rilevanza, con passivo recepimento delle deduzioni dei ricorrenti in ordine alla sua non manifesta infondatezza e senza previo esperimento di una possibile interpretazione adeguatrice.

Nel merito, l'Avvocatura generale sostiene, tra l'altro, che il contributo in discussione non avrebbe natura tributaria, prevedendo, invece, in via eccezionale "una forma di riequilibrio "transitoria" (giacché limitata a tre anni dal 1 gennaio 2014), dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi, vengono anche acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e non sono destinate alla fiscalità generale".

Ciò anche in aderenza al principio per cui al legislatore non sarebbe interdetto di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole della disciplina sui rapporti di durata, ove esse non incidano arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, come per il caso regolato dal denunciato comma 486 che, incidendo sulle cosiddette "pensioni d'oro", introdurrebbe una disposizione non irragionevole e rispettosa del principio di solidarietà.

Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 36 Cost., trattandosi di un prelievo contenuto non tale da far mancare ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; e parimenti non vulnerato sarebbe il principio di affidamento, per l'incidenza non sproporzionata, appunto, del contributo sul trattamento pensionistico, non insuscettibile di subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte da leggi sopravvenute non irragionevoli.

Sotto il profilo previdenziale, sussisterebbero, per di più, nel caso in esame, ragioni specifiche "che differenziano la posizione dei pensionati soggetti al contributo rispetto alla generalità dei cittadini e degli altri lavoratori e pensionati", giacché i primi, stante l'alto livello pensionistico conseguito, avrebbero "evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo".

Del resto, in situazioni particolari, in cui vi è necessità di salvaguardare l'equilibrio della finanza pubblica, l'intervento legislativo di cui alla disposizione denunciata sarebbe rispettoso dei principi costituzionali, in quanto impone un sacrificio eccezionale, transeunte, non arbitrario e rispondente allo scopo prefisso.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato, infine, l'impatto economico che avrebbe l'eliminazione del contributo in questione, sostenendo che di tale effetto occorrerebbe tenere conto, segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio.

Motivi della decisione

1.- Con le sei ordinanze di rimessione, del cui contenuto si è già più ampiamente detto nel Ritenuto in fatto, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto, per la Regione Umbria e (con due ordinanze ciascuna) le sezioni giurisdizionali per la Regione Campania e per la Regione Calabria prospettano dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), per contrasto, sotto vari profili, con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione.

1.1.- La sezione per la Regione Calabria estende la propria denuncia anche ai commi 483, 487 e 590 dello stesso art. 1 della L. n. 147 del 2013.

2.- I sei giudizi - nei quali si sono costituiti sia numerosi ricorrenti nei processi a quibus sia il resistente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri - per la sostanziale identità o per la complementarietà, comunque, dei quesiti formulati, possono riunirsi per essere unitariamente decisi.

3.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, che resta allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili la costituzione tardiva di parti nel giudizio relativo alla ordinanza di rimessione n. 163 del 2015 e l'intervento "adesivo" di altri soggetti nel giudizio relativo

all'ordinanza n. 109 del 2015.

4.- Sia l'INPS che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno spiegato, tramite le proprie difese, un ampio ventaglio di eccezioni di inammissibilità che, in quanto ostative, in tesi, all'ingresso al merito delle questioni sollevate, vanno esaminate con carattere di priorità.

4.1.- Sono fondate le eccezioni (formulate dall'INPS) di inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Calabria nelle due sue ordinanze di rimessione) aventi ad oggetto i commi 487 e 590 dell'art. 1 della legge scrutinata.

Entrambe tali disposizioni non vengono, infatti, in applicazione nei giudizi a quibus, posto che la prima (comma 487) riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato; e la seconda (comma 590) attiene al contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila Euro.

4.2.- Non fondata è, viceversa, l'eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 483 della legge medesima, formulata dall'istituto resistente sul presupposto che al riguardo "tutte le censure sollevate sono già state scrutinate da Codesta Corte nella sentenza 70 del 2015".

Si tratta, infatti, di eccezione che non attiene al profilo della inammissibilità, sebbene al proprium del merito (vedi sub. punto 6).

4.3.- Non fondate sono, altresì, le eccezioni, sia dell'istituto resistente che della difesa dello Stato, con le quali - relativamente alle questioni che investono il comma 486 - si deducono l'insufficiente motivazione sulla rilevanza, la critica adesione alla prospettazione delle parti nei giudizi a quibus e l'omissione del doveroso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione.

Tutte le ordinanze di rimessione motivano adeguatamente, infatti, sulla rilevanza; assumono una propria autonoma posizione sui dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti ed escludono che, per l'univocità del dato normativo, si possa pervenire ad una sua esegesi "adeguatrice" (che, in tesi dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa dell'INPS, dovrebbe peraltro, condurre ad un rigetto e non all'inammissibilità, delle questioni in esame).

4.4.- Del pari non fondata è l'eccezione dell'INPS che attiene al difetto di motivazione sulla rilevanza in punto di giurisdizione della Corte dei conti, ovvero per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni (soltanto) ricorrenti, nei giudizi di cui a r.o. n. 65, n. 91 e n. 109 del 2015.

Nell'un caso, la sussistenza della giurisdizione è plausibilmente, infatti, motivata in ragione della natura pensionistica della controversia; e, nell'altro, il difetto di giurisdizione rispetto a taluni ricorrenti soltanto (perché titolari di pensione non a carico dello Stato) non elide la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli altri ricorrenti e, quindi, sussiste la rilevanza della questione.

5.- Superano, dunque, il vaglio di ammissibilità le sole questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 483 e 486 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013.

6.- Il comma 483 è denunciato unicamente dalla sezione giurisdizionale per la Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015), "per contrasto con gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (artt. 6, 21, 25, 33, 34), come anche interpretata dalla Corte di Strasburgo".

6.1.- La disposizione così sottoposta a scrutinio di costituzionalità riconosce, per il triennio 2014-2016, la "rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici" in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS.

6.2.- Secondo la rimettente tale disposizione sarebbe censurabile per le medesime ragioni (dissimulazione di un ulteriore prelievo fiscale a carico dei soli pensionati) già poste a base di precedente denuncia di illegittimità costituzionale dell'analogo art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

6.3.- La questione - inammissibile in riferimento ai parametri Europei, qui evocati dal giudice a quo in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla (solo) asserita loro violazione (sentenze n. 70 del 2015, n. 158 del 2011, ex plurimis) - è, nel merito, non fondata.

È pur vero, infatti, che la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015.

Ma questa stessa sentenza (al punto 7 del Considerato in diritto) ha sottolineato come da quella norma (prevedente un "blocco integrale" della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo) si "differenzi" (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l'art. 1, comma 483, della L. n. 147 del 2013, il quale viceversa, "ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione

nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della L. n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014", ispirandosi "a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza".

7.- Residua, da ultimo, la verifica di costituzionalità del comma 486, su cui soprattutto si concentra l'interesse dei giudici a quibus.

7.1.- Aggregate per profili di identità, di (anche solo parziale) sovrapposizione o, comunque, di complementarità - ed unitariamente quindi valutate - le plurime censure rivolte, con le sei ordinanze di rimessione, al "contributo di solidarietà", che l'impugnato comma 486 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 pone, per un triennio, a carico dei titolari di "trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie" complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, innescano altrettante questioni di legittimità costituzionale.

Le quali, coordinate in scala di logica consequenzialità, possono, a loro volta, così riassumersi.

Se il "contributo di solidarietà" qui oggetto di scrutinio, violi:

a) l'art. 136 Cost., in ragione della sostanziale "identità della fattispecie normativa prevista dal comma 486 rispetto a quella dell'art. 18, comma 22-bis, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Corte", con la ricordata sentenza n. 116 del 2013 (così, in particolare, ordinanza di rimessione n. 109 del 2015);

b) gli artt. 3 e 53 Cost., trattandosi, al di là del nomen iuris, di un (mascherato) prelievo tributario, risolvendosi - al pari del cosiddetto contributo di perequazione di cui al citato art. 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito - in "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini";

c) gli artt. 3 e (secondo la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria) 81 e 97 Cost. (quest'ultimo parametro evocato anche dalla sezione per la Regione Campania), poiché (ove anche configurato come prestazione imposta ai fini di solidarietà endoprevidenziale) il contributo in questione risulterebbe comunque connotato dalla "vaghezza della formulazione legislativa che costituisce un indizio della sua irrazionalità non essendo chiarito, ad esempio, quali siano i criteri attraverso i quali le somme derivanti dai contributi di solidarietà saranno destinate ad aiutare i titolari di pensioni più basse ma con quali criteri oppure se serviranno anche per fronteggiare i disavanzi della disoccupazione e della cassa integrazione INPS che sono per lo più alimentati dallo Stato ovvero, ancora, se una parte del ricavato (peraltro indeterminata e mai quantificata) possa essere utilizzata per il cosiddetto Fondo INPS per gli esodati";

d) gli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., poiché - non costituendo il prelievo de quo, un contributo di solidarietà (per superamento dei limiti intrinseci che dovrebbero connotare un siffatto contributo), né una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica normativa del sistema pensionistico - esso si configurerebbe come una mera ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi, in contrasto con i principi di razionalità-solidarietà, oltre che di adeguatezza pensionistica e della proporzionalità con l'attività lavorativa prestata ed i contributi pagati, risultando, altresì, lesa anche il "principio dell'affidamento", per non essere ragionevole la riduzione del trattamento pensionistico operata nella specie;

e) l'art. 3 (primo comma) Cost., in ragione della diversa disciplina del comma 486 rispetto a quella - più favorevole in ordine al quantum del prelievo - introdotta dalla Regione Sicilia con l'art. 22 della L. 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie).

8.- Venendo allo scrutinio delle questioni così elencate, deve, in primo luogo, escludersi che sussista la denunciata violazione dell'art. 136 Cost.

Il "contributo di solidarietà" ora in contestazione non colpisce, infatti, le pensioni erogate negli anni (2011-2012), incise dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo in ragione della sua accertata natura tributaria e definitivamente, quindi, caducato (e conseguentemente recuperato da quei pensionati) per effetto della sentenza di questa Corte n. 116 del 2013; colpisce, invece, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni, di elevato importo, nel successivo periodo, a partire dal 2014.

E tanto esclude che la disposizione sub comma 486 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 sia elusiva del giudicato costituzionale (rappresentato dalla suddetta sentenza), atteso appunto, che l'odierna disposizione non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione

dall'ordinamento giuridico (vedi sentenza n. 245 del 2012).

Ragione per cui ciò che, a questo punto, resta da valutare è se la riproposizione, per il futuro, di una forma di prelievo, che si denuncia "analoga" a quella rimossa con la citata sentenza n. 116 del 2013, non violi, a sua volta, gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

9.- Neppure i suddetti parametri possono dirsi, però, vulnerati dalla disposizione in esame.

E ciò per il motivo, assorbente, che il contributo, che ne forma oggetto, non riveste la natura di imposta, attribuitagli dai rimettenti quale presupposto per il sollecitato controllo di compatibilità con il precetto (altrimenti non pertinente) di cui all'art. 53, in relazione all'art. 3 Cost.

Il prelievo istituito dal comma 486 della norma impugnata non è configurabile, infatti, come tributo non essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali - anziché versarlo all'Erario in qualità di sostituti di imposta - lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti "esodati".

Si tratta, del resto, di una misura non strutturalmente dissimile - come sottolineato dalla difesa dello Stato - da quella a suo tempo introdotta dall'art. 37 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), il quale analogamente disponeva che "A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento ...".

Norma, quest'ultima, che questa Corte ebbe a ritenere non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto "volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale" (ordinanza n. 22 del 2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36 e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007).

10.- Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003).

11.- Resta allora da verificare se il contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come disciplinato dal censurato comma 486, risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti.

11.1.- In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà.

In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile.

Il contributo, dunque, deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà "forte", mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori - endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) - che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis).

L'effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, appunto, di salvaguardare anche il principio dell'affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli.

Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.

Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell'art. 38 Cost. (agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 116 del 2010), non può, altresì, che incidere sulle "pensioni più elevate"; parametro, questo, da misurare in rapporto al "nucleo essenziale" di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia

la "pensione minima".

Inoltre, l'incidenza sulle pensioni (ancorché) "più elevate" deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.

In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum.

11.2.- Tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame.

Come detto, esso opera all'interno del sistema previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione dei lavoratori cosiddetti "esodati" (da ultimo, commi da 263 a 270 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015).

Inoltre, il contributo riguarda le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni.

In questi termini, l'intervento legislativo di cui al denunciato comma 486, nel suo porsi come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio "stretto" di costituzionalità.

12.- Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. in riferimento al tertium rappresentato dal comma 487 della stessa L. n. 147 del 2013 e, per il suo tramite, dalla legislazione siciliana, la questione non è fondata, giacché evoca un termine di raffronto (il comma 487) non idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza, concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria (in particolare, per ciò che concerne la Regione siciliana opera il Fondo di quiescenza di cui alla L.R. 14 maggio 2009, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009") e, dunque, non suscettibile di raffronto con i pensionati di cui al comma 486.

13.- Non si ravvisa, infine, nemmeno la dedotta violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli "esodati"), non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.).

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della L. n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze in epigrafe indicate;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della L. n. 147 del 2013, sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della L. n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della L. n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Fatto - Diritto P.Q.M.**IMPOSTA SUI REDDITI**

Base imponibile

Questioni di legittimità costituzionale

Redditi di lavoro

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Questioni di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 aprile 1989, n. 154, comma sesto-bis (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1993 dalla Corte Costituzionale - in relazione ai giudizi di costituzionalità proposti dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 19 novembre 1990 (R.O. n. 135 del 1991) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanze del 24 maggio 1991 e del 4 ottobre 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991, e 69 del 1993) - iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 prima serie speciale dell'anno 1993.

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - La questione in esame investe l'art. 2 della legge 27 aprile 1989, n. 154, comma sesto-bis, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate agli artt. 24, secondo comma e 29, penultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

La norma impugnata - che, successivamente alla pubblicazione dell'ord. n. 294 del 1993 di questa Corte, è stata abrogata dall'art. 14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - disponeva che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 26, penultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h), dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico)".

L'equiparazione "ad ogni effetto" così disposta tra assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari e delle categorie equiparate elencate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, primo comma, lett. h), consentiva ai titolari degli stessi assegni di godere del trattamento fiscale privilegiato in precedenza concesso, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ai titolari delle rendite vitalizie e consistente nell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta commisurata al 60 per cento dell'ammontare percepito.

Nei confronti di tale disposizione, nella parte in cui consentiva un trattamento tributario privilegiato a favore degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato e delle categorie equiparate, questa Corte, con l'ordinanza di cui è causa, ha sollevato questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

2. - Va in primo luogo confermata l'ammissibilità della questione proposta.

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, la questione venendo a investire la legittimità costituzionale della norma che ha introdotto un trattamento fiscale privilegiato a favore degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato e dalle categorie equiparate - si presenta rilevante e pregiudiziale ai fini della decisione da assumere nei giudizi pendenti innanzi a questa Corte in relazione

alle ordinanze di rimessione adottate dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino e richiamate nelle premesse di fatto: ordinanze, che, deducendo la violazione del principio di eguaglianza, chiedono l'adozione di una pronuncia di tipo addittivo, diretta non ad eliminare, ma ad ampliare l'area di operatività della norma di privilegio, estendendo a tutte le pensioni del pubblico impiego il trattamento fiscale concesso dalla norma impugnata soltanto a favore dei vitalizi spettanti a soggetti determinati in conseguenza della cessazione dall'esercizio di una carica pubblica.

Né sulla rilevanza della questione in esame ha inciso l'abrogazione della norma di cui è causa disposta con l'art. 14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal momento che questo evento, in relazione alla sua efficacia temporale, non ha coinvolto neppure indirettamente i giudizi instaurati innanzi alle Commissioni tributarie di Biella e di Torino, che attengono a controversie conseguenti da domande di restituzione (o riliquidazione) di imposte sul reddito delle persone fisiche corrisposte da pensionati del pubblico impiego con riferimento agli anni 1988 e 1989.

3. - Nel merito la questione è fondata.

La fondatezza della questione non discende, peraltro, - diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze delle Commissioni tributarie di Biella e di Torino - da una lesione del principio di eguaglianza conseguente dalla diversità del trattamento fiscale concesso a posizioni sostanzialmente identiche, quali sarebbero, da un lato, quelle dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di determinate cariche e, dall'altro, quelle dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico. Tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego.

La diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo parti colare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni).

L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati acquisiti presso la Presidenza delle due Camere - come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'indennità parlamentare "in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie").

4. - Se la diversità di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi dalle pensioni ordinarie non consente, dunque, di accogliere la questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, la questione risulta, invece, fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equiparazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde.

Tale equiparazione non risulta, invero, giustificata o giustificabile sul piano della razionalità tributaria, dal momento che gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere equiparati alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, dall'altro, non possono neppure identificarsi, ai fini del trattamento fiscale, con le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 917 del 1986, primo comma, lettera h).

Il trattamento fiscale disposto a favore delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso dall'art. 33, terzo comma, del D.P.R. n. 42 del 1988 (con l'abbattimento al 60 per cento della base imponibile) trova, invero, la sua spiegazione sia nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita - e, pertanto, anche come forma di incentivo al risparmio privato - sia nel fatto che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio. La riduzione della base

imponibile rispetto alle rendite riscosse viene, dunque, in questo caso, a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evitare l'onere ingiusto di una doppia imposizione.

Tali presupposti non ricorrevano, invece, - in relazione al regime dei vitalizi vigente al momento dell'adozione della norma impugnata - nei confronti degli assegni erogati a favore dei parlamentari cessati dalla carica, le cui contribuzioni, oltre ad essere integrate con quote a carico dell'erario, risultavano, al pari dei contributi pensionistici, suscettibili di detrazione dalla base imponibile rappresentata dagli importi dell'indennità di carica.

Stante l'assenza di una identità di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra rendite vitalizie di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 917 del 1986, lettera h) e gli assegni vitalizi di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, non sussistevano, pertanto, ragioni idonee a giustificare, rispetto ai due istituti, l'identità di trattamento fiscale che si è inteso perseguire attraverso la norma impugnata. Norma che - va ricordato fu approvata dal Senato con l'adozione contestuale di un ordine del giorno che impegnava il Governo a provvedere "alla sollecita emanazione di norme interpretative al fine di evitare conseguenze di ordine fiscale" (v. seduta del 20 aprile 1989 e o.d.g. Mancino ed altri, in Atti Senato, X legislatura, pagg. 41 ss).

L'assenza di motivi idonei a giustificare la riduzione della base imponibile operata attraverso la norma in esame, conduce, dunque, ad affermare l'illegittimità della stessa, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 aprile 1989, n. 154, comma sesto-bis, (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, non ch  in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 29, penultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett. h) dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico) - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito.

Cos  deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994.

Corte cost., Sent., (ud. 05/10/2010) 11-11-2010, n. 316

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimit  costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimit  costituzionale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimit  costituzionale dell' *art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit  per favorire l'equit  e la crescita sostenibili, nonch  ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra P.A. E. ed altro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 17 aprile 2009, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di P.A. E. ed altro e dell'INPS nonch  l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mattia Persiani per P.A. E. ed altro, Mauro Ricci per l'INPS e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17 aprile 2009, ha sollevato questione di legittimit  costituzionale, con riferimento agli *articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione*, dell' *art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit  per favorire l'equit  e la crescita sostenibili, nonch  ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

Tale norma stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non venga concessa per l'anno 2008 alcuna perequazione automatica.

1.1. - Riferisce il giudice rimettente che P.A. E. e R. T., titolari di pensioni INPS eccedenti otto volte il trattamento minimo, anche per effetto della perequazione automatica per legge, avevano contestato la decisione dell'INPS di non perequare automaticamente tale emolumento a partire dal gennaio 2008 in applicazione dell' *art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007*, lamentando la perdita del potere d'acquisto conseguentemente determinatasi, con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente sull'ammontare della pensione stessa.

1.2. - Secondo il Tribunale di Vicenza, la questione di legittimità costituzionale sarebbe, innanzitutto, rilevante, perché la chiara ed univoca lettera della norma censurata non ne consentirebbe una interpretazione diversa da quella che univocamente conduce all'esclusione dell'applicabilità del beneficio della perequazione.

1.3. - La questione sarebbe, inoltre, non manifestamente infondata, perché, anche in attuazione dell'*art. 38, secondo comma, Cost.*, il legislatore ha previsto la perequazione automatica delle pensioni erogate in tutti i regimi, compresi quelli integrativi, nonché delle forme di previdenza complementare, secondo una disciplina improntata alla copertura integrale delle pensioni economicamente più contenute e parziale per altre tipologie di pensioni più elevate (con l'unica eccezione di cui all'*art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Con la norma censurata, invece, è stato disposto il blocco totale (temporaneo, ma con riflessi permanenti) della perequazione automatica, con una valutazione che il giudice a quo sospetta non essere rispettosa dell'*art. 38 Cost.* e del principio di ragionevolezza previsto dall'*art. 3 Cost.*, in quanto, nel bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale (quello dell'*art. 38 Cost.* e quello della solidarietà sociale sotteso alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale), sarebbe stato inciso totalmente uno di questi - il diritto a che lo Stato assicuri i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori pensionati - e tutelato integralmente l'altro.

Il giudice rimettente ritiene altresì che la pensione totalmente non perequata, con effetti non solo nell'immediato, ma anche per il futuro (in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi), non risponda al canone della adeguatezza sancito, per le prestazioni previdenziali, dall'*art. 38, secondo comma, della Costituzione*.

La mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo, oltre ad impedire la conservazione nel tempo del valore del trattamento di quiescenza, andrebbe altresì a pregiudicare la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli *artt. 38 e 36 Cost.*, discriminando irragionevolmente i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso.

Secondo il Tribunale di Vicenza, infine, il principio di solidarietà, cui si raccordano le esigenze di contenimento della spesa pubblica, di salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, giustificerebbe soltanto meccanismi normativi di rivalutazione parziale e non anche la radicale esclusione della perequazione per certune tipologie pensionistiche, foriera di nette ed irragionevoli disparità di trattamento tra pensionati.

2. - Con memoria depositata in data 2 settembre 2009 si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio principale, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata, in relazione all'*art. 38, secondo comma, Cost.* - o allo stesso articolo in combinazione con l'*art. 36 Cost.* - e all'*art. 3 della Costituzione*.

Pur non ignorando l'insegnamento reso dalla Corte con l'ordinanza n. 256 del 2001, la quale ha escluso la illegittimità costituzionale del meccanismo di temporanea sospensione della perequazione automatica di cui all'*art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997*, i pensionati interessati evidenziano che tutti i provvedimenti di blocco della perequazione automatica, anche se temporanei, hanno prodotto, e producono tuttora, un danno economico sui livelli delle pensioni di importo più elevato e che dunque non si dovrebbe continuare a legittimare, anche per il futuro, l'esistenza di quel danno.

A loro giudizio la mancata rivalutazione automatica, sia pure con riguardo alle pensioni di un certo importo, pregiudicherebbe la realizzazione della "adeguatezza" delle prestazioni previdenziali e impedirebbe, o almeno concorrerebbe ad impedire, la realizzazione della proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa.

Sotto il profilo della ragionevolezza viene, infine, osservato che i titolari di pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS sarebbero stati privati della perequazione automatica senza una giustificazione adeguata, non ricavabile neppure dal principio di solidarietà.

2.1. - Con memoria illustrativa depositata il 10 settembre 2010 la difesa dei ricorrenti in via principale ha ribadito e ulteriormente sviluppato le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3. - Con atto depositato il 15 settembre 2009 si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza sopra specificata sia dichiarata inammissibile o infondata e richiamando l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui «appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni» (ordinanza n. 256 del 2001).

La misura dei trattamenti interessati dall'intervento normativo sarebbe tale da escludere a priori la

paventata lesione *dell'art. 38 Cost.* , tanto meno potendo risultarne sacrificate le «esigenze minime di protezione della persona».

La ragionevolezza e tollerabilità della sospensione della perequazione automatica, per il solo 2008, delle pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo dipenderebbe dal fatto che essa è limitata nel tempo ed incide su fasce di reddito elevate.

Non sarebbe, inoltre, ravvisabile alcun contrasto con gli *artt. 36 e 38 Cost.* , avendo il legislatore, alla luce delle esigenze fondamentali di politica economica, discrezionalmente bilanciato i contrapposti interessi secondo criteri non arbitrari o illogici.

Rispetto al canone *dell'art. 3 Cost.* , infine, la norma avrebbe regolato situazioni fra loro disomogenee e perciò non comparabili.

4. - Con atto depositato il 15 settembre 2009 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione di manifesta infondatezza - o, comunque, di inammissibilità - della questione sollevata dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza succitata, poiché non motivata con argomenti nuovi rispetto all'analoga questione decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 256 del 2001.

Con specifico riferimento alla norma censurata, la sua conformità alla Costituzione troverebbe ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, univocamente attestata sui principi dell'inesistenza di un vincolo costituzionale di automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi (sentenza n. 62 del 1999); dell'appartenenza alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della palese irrazionalità, dei modi, delle misure e delle variazioni dei trattamenti di pensione, attraverso il contemperamento delle esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del 1998), discrezionalità peraltro destinata a manifestarsi specificamente nella modulazione in concreto dei meccanismi di perequazione (sentenze n. 241 del 2002 e n. 439 del 2001).

Motivi della decisione

1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale di Vicenza, relativamente all' *articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

2. - Il Tribunale di Vicenza sospetta che la norma, nella parte in cui, per l'anno 2008, prevede il blocco integrale della perequazione automatica delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo, violi l'art. 38, secondo comma, anche in combinato disposto con l'art. 36, e l' *art. 3 della Costituzione*.

Il giudice rimettente dubita, in primo luogo, che la pensione totalmente non perequata, con evidenti effetti nell'immediato ("per l'anno 2008"), ma pure con inevitabili riflessi permanenti (non essendo stato previsto alcun recupero per gli anni successivi), risponda al canone della adeguatezza sancito, per la prestazione previdenziale, *dall'art. 38, secondo comma, Cost.* , avendo temporaneamente reso inefficace l'unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico.

A suo avviso, inoltre, la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli *artt. 38 e 36 Cost.* , discriminando irragionevolmente i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso.

La norma impugnata, infine, contrasterebbe con l' *art. 38 Cost.* , e con il principio di ragionevolezza previsto *dall'art. 3 Cost.* , per avere totalmente sacrificato il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori pensionati alla solidarietà sociale sottesa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, evitando qualunque forma di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, quale avrebbe potuto essere realizzata con interventi più calibrati di attenuazione della dinamica perequativa.

3. - La questione non è fondata.

L' *art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007* - disponendo il blocco della perequazione automatica, per il solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS - ha lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge.

In particolare, la mancata rivalutazione dei predetti trattamenti ha concorso a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base all' *articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243* (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,

per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e l'introduzione, in sua vece, di un sistema più graduale e flessibile delle "uscite", basato sul raggiungimento di quote risultanti dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva.

3.1. - Così ricostruitane la ratio, la norma impugnata è immune da tutti i vizi denunciati.

L'art. 38, secondo comma, Cost. impone che al lavoratore siano garantiti «mezzi adeguati» alle esigenze di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. La mancata perequazione per un solo anno della pensione non tocca il problema della sua adeguatezza.

Dal principio enunciato *nell'art. 38 Cost.*, infatti, non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo.

3.2. - Anche rispetto al principio di proporzionalità delle pensioni alle retribuzioni, contenuto *nell'art. 36 Cost.*, la lesione ipotizzata dal giudice rimettente non sussiste. In relazione all'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, questa Corte ha ripetutamente affermato che tale principio non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi (*ex plurimis*, sentenza n. 62 del 1999 e ordinanza n. 531 del 2002).

Spetta, infatti, al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (per tutte, sentenza n. 30 del 2004). Esigenze, queste, che il livello economico dei trattamenti previsti dalla norma impugnata non scalfisce, per i suoi effetti limitati al 2008.

3.3. - Quanto poi all'irragionevole sperequazione ascritta dal giudice rimettente all'intervento normativo censurato, questa Corte - proprio nell'affrontare un'analoga questione di legittimità costituzionale riguardante altra norma (*art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997*) che pure escludeva per un anno (1998) la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici allora superiori a cinque volte il minimo INPS - ha ribadito che «appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio» (ordinanza n. 256 del 2001; nello stesso senso, sentenza n. 372 del 1998).

Allo stesso modo, anche in questo caso dev'essere riconosciuta al legislatore - all'interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale - la libertà di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato.

3.4. - In tale prospettiva, neppure può ritenersi violato il principio di eguaglianza, perché il blocco della perequazione automatica per l'anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d'importo di sicura rilevanza, realizza un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste. E che si tratti di situazioni disomogenee trova conferma nella stessa disciplina "a regime" della perequazione automatica, la quale prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione.

Inoltre, la chiara finalità solidaristica dell'intervento, in contrappeso all'espansione della spesa pensionistica dovuta alla graduazione dell'entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. Il loro sacrificio, infatti, serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di soddisfare - cancellando la brusca elevazione dell'età minima pensionabile - le aspettative maturate dai lavoratori, i quali, in base alla più favorevole disciplina previgente, erano prossimi al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico.

La norma impugnata si sottrae, infine, a censure di palese irragionevolezza, perché, limitandosi a rallentare la dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo, non determina alcuna riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento. Essa così finisce per imporre ai relativi percettori un costo contenuto, sia pure tenendo conto dei riflessi futuri del mancato adeguamento circoscritto al 2008.

4. - Va, in definitiva, riaffermato che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale.

Dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' *articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli *articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione*, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Corte cost., 26/07/1995, n. 390**Fatto Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3, della *legge 29 gennaio 1986, n. 21* (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell' *art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45* (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1994 dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Svolgimento del processo

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Zapparata Vittorio contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal mese di luglio del 1992, il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 agosto 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della *legge 29 gennaio 1986, n. 21* (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell' *art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45* (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), in quanto modificativi in senso peggiorativo della precedente disciplina dettata dalla *legge 23 dicembre 1970, n. 1140*, relativa ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Affermata la rilevanza della questione, in quanto il ricorrente (nato il 6 giugno 1922) avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia in base alla normativa di cui alla *legge n. 1140 del 1970* ma non secondo quella nuova di riforma - avendo compiuto il 65º anno di età dopo l'entrata in vigore della *legge n. 21 del 1986*, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, ed avendo maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento del 70º anno di età -, osserva il giudice remittente come la riforma introdotta con la *legge n. 21 del 1986* (che, all'art. 2, ha prolungato di cinque anni il periodo minimo di contribuzione richiesto rispettivamente al raggiungimento del 65º e del 70º anno di età) abbia inciso negativamente su posizioni sostanziali di aspettativa del diritto, quale quella di cui al giudizio a quo. E ciò, pur nella previsione (risultante dagli artt. 26 della *legge n. 21 del 1986* e 9 della *legge n. 45 del 1990*) di un regime transitorio di tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di ottenere il trattamento secondo i vecchi criteri.

Con riguardo al primo profilo rileva il remittente che - conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale - non può dirsi consentita una modificazione legislativa la quale, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, venga a peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Con riguardo al secondo profilo, osserva lo stesso remittente come la disciplina transitoria prevista dai citati artt. 26 della *legge n. 21 del 1986* e 9 della *legge n. 45 del 1990*, pur essendo diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo di situazioni in corso di maturazione, rimane irrazionalmente inapplicabile ai casi - del tutto assimilabili a quelli contemplati dalle norme - quali quello oggetto del giudizio a quo (in cui il soggetto iscritto alla Cassa, che abbia maturato i requisiti di età e di contribuzione oltre i termini previsti dalle disposizioni de quibus, ha la sola alternativa di richiedere la restituzione dei contributi ovvero di attendere il maturarsi dei requisiti minimi). Casi che perciò resterebbero caratterizzati dalla lamentata compressione delle aspettative.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, d'infondatezza della questione. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, osserva l'Avvocatura come l'innalzamento del periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione risponda alle esigenze economiche della Cassa di previdenza de qua ed alla necessità di adeguare i suddetti limiti a quelli già previsti per le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, nel contesto di un più ampio disegno del legislatore volto a porre una disciplina unitaria delle diverse categorie professionali.

Sottolinea, inoltre, che i diritti quesiti dei soggetti interessati sono tutelati - nel pieno rispetto del principio di uguaglianza - proprio dalla censurata disciplina transitoria, specificamente diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo delle situazioni in corso di maturazione.

3. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, osservando che l'aspettativa alla pensione di vecchiaia - diritto soggettivo a formazione progressiva ovvero sottoposto a termine - risulta comunque tutelata attraverso l'istituto dell'automaticità della prestazione, che si consegue al verificarsi dei relativi fatti costitutivi, cioè della maturazione dell'età pensionabile e del minimo contributivo richiesto: la cui determinazione risulta in ogni caso necessaria per la configurabilità di una qualsiasi garanzia dello stesso diritto alla pensione, sia pure nelle forme della aspettativa. Se così non fosse - aggiunge la Cassa - il legislatore si troverebbe impossibilitato a varare qualsiasi tipo di riforma in materia previdenziale che muti in peius le condizioni per ottenere la pensione: il diritto alla quale non comporta certo che il soggetto abbia un'assicurazione a vita sull'immutabilità delle norme che ne regolano l'attribuzione. Secondo la deducente, è del tutto ragionevole la riforma attuata dalla normativa de qua, chiaramente intesa alla garanzia del diritto di tutti gli iscritti a godere del trattamento di vecchiaia, attraverso un più equo reperimento delle risorse finanziarie; donde l'insussistenza della denunciata violazione degli *artt. 3 e 38 della Costituzione*.

Motivi della decisione

1. - Il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha sollevato questione di legittimità - in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione* - dell' *art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21*, nella parte in cui ha prolungato di cinque anni il periodo minimo, originariamente stabilito dall' *art. 5 della legge n. 1140 del 1970*, richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia da parte dei dottori commercialisti al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, elevandolo rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli stessi dottori commercialisti, con ciò venendo ad incidere in senso peggiorativo su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto sorte in capo agli iscritti alla Cassa nella vigenza della normativa riformata.

Il giudice a quo, con riferimento agli stessi parametri costituzionali sopra menzionati, ha altresì censurato il combinato disposto degli *artt. 26, commi 1, 2 e 3, della legge n. 21 del 1986* e *9 della legge n. 45 del 1990*, in quanto non includono nel proprio ambito di applicazione quegli iscritti, quali il ricorrente nel giudizio a quo, che abbiano raggiunto i limiti minimi di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, previsti dalla nuova normativa, in un momento successivo ai periodi contemplati dalla disciplina transitoria.

2. - Le due questioni, strettamente connesse fra loro e perciò da esaminare congiuntamente, non sono fondate.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'*art. 25, secondo comma, della Costituzione*). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.

3. - Ebbene, la denunciata normativa ha osservato detta condizione essenziale e dunque deve ritenersi esente dalle prospettate censure.

Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina nel quadro d'una più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione. Il che ha fra l'altro comportato la necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.

Con ciò si è ovviamente venuti ad incidere in senso peggiorativo su pregresse posizioni assicurative in itinere. Ma è innegabile che il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione trovi razionale giustificazione nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di

previdenza dei dottori commercialisti ed ovviare così all'insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie (v. relazione del presidente della Commissione lavoro del Senato in data 25 settembre 1985), che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto.

D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti (v. sentenze n. 88 del 1995 e n. 133 del 1984), comporta una non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate. Al che consegue anche la insussistenza di un diritto dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.

Né con ciò può venirsi a configurare una lesione *dell'art. 38 della Costituzione*, per il cui rispetto infatti è sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (v. sentenza n. 307 del 1989). Le quali, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite dalla possibilità del ricorrente (sottolineata anche nell'ordinanza di rimessione) di attendere il maturarsi dei requisiti minimi, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati, *ex art. 21 della legge n. 21 del 1986*.

4. - Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui aspettative, maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nel pure denunciato *art. 26 della citata legge n. 21 del 1986* (come successivamente interpretato ed integrato dall' *art. 9 della legge n. 45 del 1990*).

Trattasi di una previsione normativa che appare adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente create ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico.

Per escludere la lamentata disparità di trattamento, basta considerare l'evidente disomogeneità fra le posizioni normativamente previste e quella del ricorrente nel giudizio a quo.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della *legge 29 gennaio 1986, n. 21* (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell' *art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45* (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della *Costituzione*, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Corte cost., 27/12/1996, n. 417**REGIONE**

Marche

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità dell' *art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, commi 16 e 18 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanze emesse:

1) il 2 marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Iannucci Francesca contro Ente Poste italiane, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 21 luglio 1995 dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sui ricorsi riuniti proposti da Perrone don Bartolomeo contro Provveditore agli studi di Ancona, iscritta al n. 110 del registro ordinanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Contini Aurelia;
udito nella Camera di Consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell' *art. 11, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. La norma si porrebbe in contrasto con gli *artt. 3 e 36 Cost.*, essendo irragionevole e fonte di disparità di trattamento, rispetto a dipendenti in possesso di identici requisiti, affidare alla Pubblica Amministrazione la libertà di influire sul loro regime pensionistico - riguardante diritti fondamentali, suscettibili di alterazioni solo attraverso modifiche del sistema pensionistico e non per circostanze occasionali - a seconda che essa stessa accolga o meno la domanda di collocamento a riposo entro il termine del 15 ottobre 1993.

1.2. - La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei Conti solleva, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell' *art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* stessa, commi 16 e 18, "nella parte in cui dispone la riduzione, anche per il personale della scuola anticipatamente collocato a riposo la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il 15 ottobre (1993), del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di trentacinque anni". Secondo la prospettazione le norme sarebbero lesive:

a) dell'*art. 3 Cost.*, poiché la mancata considerazione del peculiare sistema di presentazione e decorrenza delle dimissioni nel comparto nella scuola verrebbe a determinare una disparità di trattamento, sia rispetto ai dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, per i quali sono applicabili le disposizioni di cui alla *legge n. 241 del 1990* sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, sia nell'ambito del medesimo comparto della scuola, potendosi verificare che un soggetto con minore anzianità contributiva che abbia presentato domanda di dimissioni prima del termine di cui alla norma impugnata venga a godere - pur cessando dal servizio in coincidenza temporale con altro soggetto avente maggiore anzianità contributiva, la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo la predetta data del 15 ottobre 1993 - di un trattamento pensionistico migliore rispetto a quest'ultimo;

b) degli *artt. 36 e 38 Cost.*, stante la doppia decurtazione gravante, tanto sulla base pensionabile che serve per determinare il trattamento pensionistico in ragione del numero degli anni utili alla pensione, quanto sull'indennità integrativa speciale;

c) dell'*art. 97 Cost.*, attesa la possibilità per l'amministrazione scolastica di procurare, con comportamenti non censurabili, ingenti danni o indebiti vantaggi, sol procrastinando ovvero tempestivamente accogliendo le domande di pensionamento anticipato.

2. - Preliminarmente dev'essere dichiarata l'irricevibilità dell'atto di intervento depositato da Aurelia Contini nel giudizio promosso dalla sezione per la Regione Marche della Corte dei Conti (R.O. n. 110 del 1996). Difatti la relativa ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 febbraio 1996, mentre l'atto di intervento è stato depositato solo il successivo 15 novembre, quindi ben oltre il termine previsto dall' *art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, e dall'*art. 3* delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. L'atto - dal quale tra l'altro

dovrebbero essere desunti gli elementi che comprovino l'ammissibilità dell'intervento nonostante la Contini non sia parte nel giudizio di merito - non può pertanto essere preso in considerazione.

3. - Le questioni sollevate dai due collegi rimettenti, stante la loro stretta connessione, vanno esaminate congiuntamente.

Esse non sono fondate.

3.1. - Le norme oggetto del presente vaglio di costituzionalità si inseriscono nel processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, iniziato con l'adozione dei cosiddetti "decreti catenaccio", succedutisi a breve distanza di tempo (*legge n. 438 del 1992* ; *legge n. 537 del 1993* ; *decreto legge n. 553 del 1994* ; *decreto legge n. 654 del 1994* e *legge n. 724 del 1994*), che ebbero a disporre il blocco della liquidazione dei pensionamenti anticipati, e infine concluso dalla *legge 8 agosto 1995, n. 335* , che prevede a lungo periodo la graduale soppressione dell'istituto. Nella complessa opera di riforma il legislatore è così passato da un iniziale intervento di ripristino degli equilibri finanziari delle diverse gestioni, realizzato attraverso un contingente risparmio monetario, ad una soluzione di natura strutturale, diretta ad incidere sugli stessi requisiti del pensionamento. L'opzione sottesa all'adozione di siffatti provvedimenti, realizzata attraverso la previsione di disincentivi alla pratica delle dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima trentacinquennale, muove dalla necessità - esplicitata negli stessi testi normativi e messa in luce anche durante i relativi lavori preparatori - di influire, in correlazione al coesistente programma di omogeneizzazione tra i regimi del settore pubblico e del settore privato, sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale mediante la stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa medesima ed il prodotto interno lordo.

3.2. - Orbene, i collegi rimettenti non censurano l'adozione, in quanto tale, del termine del 15 ottobre 1993, cui il legislatore ha inteso ricollegare la produzione degli effetti delle norme in esame. Essi si limitano a ritenere lesiva degli *artt. 3 e 97 Cost.* la scelta di riportare la scadenza di detto termine, invece che alla data di presentazione della domanda di dimissioni del pubblico dipendente, a quella del suo accoglimento da parte dell'amministrazione di appartenenza. E ciò -per quanto specificamente attiene alla controversia davanti alla Corte dei conti - anche avuto riguardo alla peculiare posizione del personale docente della scuola, il quale, ai sensi dell' *art. 10 del decreto-legge n. 357 del 1989*, convertito con modificazioni nella *legge n. 417 del 1989* , viene necessariamente collocato a riposo, per rispetto delle esigenze di buon andamento dell'attività scolastica, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno.

In sostanza, le lamentele muovono dall'assunta premessa che la riduzione o meno del trattamento pensionistico verrebbe determinata da un dato occasionale connesso al grado di celerità (non sempre sindacabile) dell'amministrazione nell'istruire e nell'accogliere la domanda di dimissioni.

3.3. - Ricorda anzitutto la Corte che, secondo il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, le cosiddette disparità di mero fatto - ossia quelle differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma semplicemente alla sua concreta applicazione - non danno luogo a un problema di costituzionalità, nel senso che l'eventuale funzionamento patologico della norma stessa non può costituire presupposto per farne valere una illegittimità riferita alla lesione, vuoi del principio di uguaglianza (sent. n. 295 del 1995 e sent. n. 188 del 1995), vuoi di quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, va osservato che l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra il nuovo ed il vecchio regime trova plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, le cui norme generali e speciali rimangono transitoriamente in vigore fino alla stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* . Sicché la scelta di privilegiare il momento temporale coincidente con l'accoglimento delle dimissioni - peraltro già fatta negli stessi termini dall' *art. 2 della legge n. 438 del 1992*, comma 1, lettera e) diversamente da quanto previsto nella precedente lettera d) per l'impiego privato - non può considerarsi viziata da quelle manifeste ragioni di irrazionalità ovvero da quelle discriminazioni prive di fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare l'ampio potere discrezionale riservato al legislatore in materia (v. sent. n. 185 del 1995).

D'altronde, stante la palese estraneità al dettato normativo di qualsiasi riferimento alla decorrenza delle dimissioni e quindi - per quanto qui interessa - alla peculiare posizione del personale della scuola pur rilevata dalla Corte con la sent. n. 439 del 1994, non è dato in alcun modo ravvisare l'asserita disparità di trattamento tra detto personale e quello degli altri comparti per via della prefissione di un unico termine valevole nei confronti di tutti i pubblici dipendenti.

Ancor meno è poi configurabile una disparità all'interno dei rispettivi comparti di appartenenza dei singoli dipendenti, a seconda che la domanda sia stata accolta prima o dopo la data fissata. Qui infatti il diverso trattamento deriva, all'evidenza, dalla semplice circostanza di trovarsi o meno nelle condizioni dalla norma

previste in via generale con riguardo a tutte le categorie coinvolte. Per cui, se determinati soggetti - quali i ricorrenti nei giudizi "a quibus", le cui domande di dimissioni non erano state accolte e, nel caso sottoposto alla Corte dei conti, addirittura neppure presentate - sono rimasti esclusi dagli effetti della salvaguardia delle rispettive posizioni sancita dal censurato comma 18, ciò è avvenuto solo perché le loro aspettative non erano pervenute a quello stadio di consolidamento ritenuto necessario dal legislatore, secondo il non irrazionale criterio da esso seguito nell'ottica della sua opzione (v. anche sent. n. 390 del 1995).

3.4. - Passando ora all'esame del prospettato "vulnus" agli *artt. 36 e 38 della Costituzione*, non può non cominciarsi col rilevare che il comma 19 del censurato art. 11 fa espressamente salva - per coloro i quali abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - la possibilità di revocare la domanda stessa e, addirittura, di chiedere, qualora nel frattempo essi siano cessati dal servizio, la riammissione con la qualifica e l'anzianità maturata all'atto del collocamento a riposo, nonché con la facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali. Tanto basta per ritenere che, nella fattispecie, la posizione del soggetto viene adeguatamente garantita, poiché la decurtazione prevista dal comma 16 - peraltro non incidente sulla valutazione dell'anzianità di servizio ma solo rapportata al numero degli anni mancanti per il raggiungimento del limite trentacinquennale di anzianità contributiva - deriva da un pensionamento cui l'interessato perviene per sua libera e consapevole scelta, prima nel presentare le dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la riammissione in servizio.

A quanto sopra va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli evocati parametri non escludono affatto la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto, considerato che esiste il limite delle risorse disponibili e che, in sede di manovra finanziaria di fine anno, spetta al Governo ed al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria (v. sent. n. 390 del 1995, sent. n. 99 del 1995, sent. n. 240 del 1994 e sent. n. 119 del 1991).

Né vale in contrario il richiamo - nel quale si esaurisce la motivazione del vizio di costituzionalità prospettato dalla Corte dei Conti - alla sent. n. 566 del 1989 e alla sent. n. 204 del 1992. Queste infatti riguardano, entrambe, casi del tutto diversi, in cui il legislatore aveva disposto una decurtazione del trattamento pensionistico "senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa(va) operante". Laddove le disposizioni in esame contengono tutte le coordinate della riduzione del trattamento operata nell'ottica dissuasiva dei pensionamenti anticipati perseguita in via generale dal legislatore, che ha fra l'altro previsto una riduzione della misura della pensione di anzianità tenendo anche conto della percezione anticipata di essa rispetto alla pensione di vecchiaia.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' *art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, commi 16 e 18 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli *artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione*, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Corte cost., 28/12/1990, n. 573**CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO**

Questioni di legittimit  costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Agricoltura

Questioni di legittimit  costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimit  costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463* (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gasparini Teresa ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Gasparini Teresa ed altra e dell'I.N.P.S., nonch  l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Franco Agostini per Gasparini Teresa ed altra, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.-Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimit  costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, interpretato nel senso che la disposta modificazione in aumento del requisito contributivo minimo e complessivo delle braccianti agricole avventizie per il conseguimento del diritto a pensione operi retroattivamente, in quanto violerebbe:

a) *l'art. 3 della Costituzione* per la disparit  di trattamento che determina fra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e le lavoratrici che, successivamente a tale data, debbano perfezionare il solo requisito dell'et  e, ci  nonostante, soggiacciono alla nuova e meno favorevole disciplina in ordine al regime contributivo;

b) *l'art. 38 della Costituzione* perch  la notevole elevazione del requisito contributivo preclude di fatto, a persone prossime al raggiungimento dell'et  pensionabile, al momento dell'entrata in vigore della norma innovativa, la possibilit  di maturare in futuro il diritto a pensione.

2. - La questione non   fondata.

Il nono comma dell' *art. 7 del decreto legge n. 463 del 1983*, convertito, con modificazioni, in *legge n. 638 del 1983*, per le pensioni di vecchiaia, di anzianit , di invalidit  ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidit , vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ha elevato il requisito minimo di contribuzione annua da 104 a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Ma il dodicesimo comma dello stesso articolo (testo della legge di conversione) ha previsto la contemporanea rivalutazione dei contributi a suo tempo versati, rispettivamente per gli uomini del 2,60% e per le donne ed i ragazzi del 3,86%. In tal modo il loro ammontare diventa di valore pari a quelli corrisposti per 270 giornate lavorative o, nella peggiore ipotesi, leggermente inferiore. Ma in base al comma tredicesimo dello stesso articolo pu  ovviarsi a tale situazione versando contributi volontari.

In tale situazione non risultano violati i richiamati precetti costituzionali. Non sussiste, infatti, la lamentata discriminazione tra lavoratrici che abbiano perfezionato il requisito contributivo prima del 31 dicembre 1983 e lavoratrici che lo abbiano perfezionato dopo.

Non viene nemmeno lesa la legittima aspettativa di lavoratrici prossime al conseguimento della pensione, in quanto, per effetto delle citate disposizioni, esse hanno ugualmente diritto alla pensione.

Trovano, quindi, conferma i principi gi  affermati da questa Corte (sent. n. 349 del 1985) secondo cui le

disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata, anche se incidenti su diritti soggettivi, emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. In particolare, senza una inderogabile esigenza, non può effettuarsi in una fase avanzata del rapporto tra lavoratori ed I.N.P.S. una modifica legislativa che alteri in senso sfavorevole, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore.

3.-Non può in questa sede prendersi in esame la censura, dedotta nella memoria delle ricorrenti, dell'impossibilità della utilizzazione della media contributiva annuale che deriva dal comma dodicesimo-bis dell'articolo in esame, introdotto "ex novo" dalla legge di conversione, secondo cui per effetto della rivalutazione non possono comunque essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno. Invero, la citata norma avrebbe dovuto costituire oggetto di una specifica denuncia di illegittimità costituzionale.

Peraltro, dagli atti non risulta nemmeno se per alcuni anni le ricorrenti abbiano versato contributi per più di 104 giornate lavorative e per altri anni in meno.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' *art. 7, nono comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463* (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, in *legge 11 novembre 1983, n. 638*, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 07/01/2013, n. 153

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giurisdizione

riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

PENSIONI

Giudizio pensionistico

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente di sez. -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23809/2011 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LA ROSA Aurelio, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPDAP;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 479/2011 del GIUDICE DI PACE di TARANTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il relatore designato a norma dell'art. 377 c.p.c. , ha depositato una relazione del seguente tenore:

"1.- F.G., dipendente pubblico collocato in pensione, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza 1.04.09, con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a seguito dell'interruzione del pagamento della pensione dall'1.04 al 31.08.09 e del successivo incompleto pagamento. Il ritardo del pagamento, sostiene l'attore, fu causato dalla segnalazione di un credito vantato dalla locale Agenzia delle Entrate in forza di cartelle esattoriali che si assumono illegittimamente emesse, tanto da essere annullate dal giudice tributario.

2.- Costitutosi in giudizio, l'Istituto convenuto ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti ed ha contestato la domanda nel merito. Il F. chiede alle Sezioni unite di regolare preventivamente la giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice ordinario. Alla richiesta di regolamento non risponde l'INPDAP, cui pure il ricorso è stato notificato.

3.- Sostiene il richiedente che la giurisdizione del giudice contabile sarebbe circoscritta alle controversie aventi ad oggetto il diritto a pensione o la quantificazione della prestazione e, comunque, la contestazione dei provvedimenti dell'Amministrazione incidenti sul diritto a pensione.

4.- La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (*R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62*) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152, 16.01.03 n. 573).

5.- In particolare, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei Conti sul rapporto pensionistico implica l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr.

S.u. 31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo pensionistico, quali siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati, nonchè S.u. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762).

6.- Considerato che nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno che il ricorrente F. assume di aver subito per l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica in conseguenza di un provvedimento di sospensione del pagamento dei ratei maturati, alla luce delle espresse considerazioni, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti".

La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal ricorrente, il quale insiste nel sostenere che la causa apparterrebbe alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ma si limita a tal fine ad invocare precedenti giurisprudenziali afferenti in via generale al riparto di giurisdizione tra quel giudice ed il giudice amministrativo, oppure precedenti in tema di giurisdizione del giudice contabile sui rapporti pensionistici che non hanno però attinenza con la presente fattispecie, senza invece in alcun modo confutare i principi di diritto posti a base della giurisprudenza citata nella relazione sopra riferita.

Deve perciò esser dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, senza necessità di provvedimenti in materia di spese del presente regolamento nel cui ambito l'ente intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La corte, pronunciando su ricorso, dichiara che la giurisdizione compete alla Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 27/02/2013, n. 4853**PENSIONI**

Ripetizione di somme non dovute

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Primo Presidente f.f. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sezione -

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2895-2012 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, PATERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, GIANNICO GIUSEPPINA, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2340/2011 del TRIBUNALE di BOLOGNA;

uditi gli avvocati VISCONTI per delega dell'avvocato Giovanni Camillo Simonetti, Antonella PATERI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Tra il maggio e il giugno del 2010, l'INPS ha provveduto a rideterminare le pensioni di R.B. e degli altri litisconsorti in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti delle FF.SS., stabilendone una decorrenza (agosto 2001) posteriore rispetto a quella inizialmente riconosciuta (dicembre 1998) - in conseguenza dell'accertata prosecuzione del loro rapporto di lavoro dall'una all'altra data per effetto di una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro - e procedendo a trattenere mensilmente le somme ritenute pertanto percepite indebitamente nel periodo dicembre 1998- luglio 2001.

2 - Con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Bologna, quale giudice di lavoro, i pensionati, riservato a separato giudizio la contestazione in ordine alla legittimità di tale riliquidazione, hanno sostenuto che, nell'erogare loro taluni ratei mensili di pensione, l'INPS non avrebbe neppure adempiuto all'obbligo di corrispondere l'importo da esso stesso rideterminato, previa detrazione di un quinto a titolo di recupero del preteso indebito, riducendo la somma erogata molto al di sotto di tale ammontare e in alcuni casi addirittura azzerandola.

Hanno pertanto chiesto e ottenuto dal giudice adito l'ingiunzione all'ente di pagare loro un importo corrispondente alla differenza tra quanto rideterminato dall'INPS, dedotta la misura massima di un quinto per il preteso indebito e quanto effettivamente erogato dal medesimo ente.

L'Inps ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e sostenendo l'infondatezza delle domande originarie.

Nei relativi giudizi, gli originari ricorrenti, costituitisi, hanno contrastato le difese dell'opponente.

Riuniti dal giudice i vari procedimenti, R.B. e gli altri litisconsorti hanno quindi proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, notificato all'INPS in data 13-16 gennaio 2012, dal quale l'ente si difende con rituale controricorso.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

3 - Va premesso che le pensioni in godimento dei ricorrenti sono a carico del Fondo speciale per il personale della Ferrovie dello Stato s.p.a., istituito presso l'INPS, ai sensi della *L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 13* e del successivo decreto interministeriale del 15 giugno 2000. A norma dell'art. 43, comma 3 della legge citata "gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale... restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del *D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c.*, primo periodo del T.U.".

A ciò consegue che le controversie riguardanti le pensioni dei dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale, ai sensi del *R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62*, giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che, a norma delle disposizione di legge da ultimo citate, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. S.U. 16 gennaio 2003 n. 573 31 gennaio 2008 n. 2298).

Assicurando continuità a tale orientamento, deve ribadire che anche la controversia giudiziaria promossa dagli originari ricorrenti, nascendo dalla loro richiesta di adempimento della prestazione pensionistica dovuta dall'INPS, sia pure come da quest'ultimo rideterminata, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non assume infine rilievo, sul piano della giurisdizione, l'accenno, nel ricorso per regolamento di giurisdizione, al fatto che negli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi pronunciati dal Tribunale di Bologna, l'INPS non avrebbe negato di avere effettuato trattenute abnormi e anzi avrebbe ammesso di non aver esattamente adempiuto all'obbligazione pensionistica.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti (cfr., per tutte, sia pure in diverso contesto, Cass. S.U. 14 gennaio 2005 n. 60, 18 dicembre 2007 n. 26621 o, più recentemente, S.U. 22 maggio 2012 n. 8083 e 6 dicembre 2012 n. 21914), il riconoscimento del debito non incide sulla giurisdizione, atteso che non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto e va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.

Il regolamento delle spese è effettuato sulla base della regola della soccombenza e i relativi importi sono liquidati in dispositivo, con i parametri di cui al recente *D.M. n. 140 del 2013*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; condanna i ricorrenti a rimborsare all'INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013